



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 50

DATA PUBBLICAZIONE 21/11/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	2
1.1. Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a Uefa C che avrà luogo ad Alessandria (dal comunicato ufficiale n. 119 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)	2
1.2. Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a Uefa C che avrà luogo a Novara (dal comunicato ufficiale n. 129 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)	2
2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
2.1. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 234 della L.N.D.)	2
2.2. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 236 della L.N.D.)	2
2.3. Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (dal comunicato ufficiale n. 238 della L.N.D.)	3
2.4. D.L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale – Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti (dalla Circolare n. 30 della L.N.D.)	3
2.5. Segreteria L.N.D.	3
2.5.1. Partecipazione di Giovani Calciatori e Calciatrici All'attività Agonistica	3
2.5.2. Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e	4
2.5.3. Provvedimento di svincolo per Inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Accolti	4
2.5.4. Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti	5
2.5.5. Società che Disputa Gare Sul Proprio Campo Sportivo in orario diverso da Quello Ufficiale	5
3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	5
3.1. Segreteria S.G.S.	5
3.1.1. Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - Accolti	5
3.1.2. Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - Respinti	6
3.1.3. Provvedimento di annullamento "carta assicurativa" della categoria primi calci / piccoli amici - Accolte	6
3.1.4. Deroghe all'utilizzo di giovani calciatrici per l'attività di settore giovanile e scolastico	6
3.1.5. Torneo U13 Futsal Elite 2024/2025 – Attività Nazionale di Calcio a Cinque Under 13	6
3.1.6. Fair-Play – Green Card assegnate	7
3.2. Modifiche al programma gare	7
3.2.1. Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	7
3.2.2. Recupero L.N.D.	7
4. RISULTATI	7
5. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	16
6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	42
6. TRIBUNALE FEDERALE	45

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a Uefa C che avrà luogo ad Alessandria (dal comunicato ufficiale n. 119 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato il comunicato ufficiale n. 119 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a UEFA C che avrà luogo ad Alessandria dal 20 Gennaio al 18 Aprile 2025.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a Uefa C che avrà luogo a Novara (dal comunicato ufficiale n. 129 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato il comunicato ufficiale n. 129 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a UEFA C che avrà luogo a Novara dal 27 Gennaio al 24 Aprile 2025.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 234 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 206/AA e 207/AA della F.I.G.C. pervenuti per il tramite del comunicato ufficiale n. 234 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 236 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 215/AA al n. 228/AA della F.I.G.C. pervenuti per il tramite del comunicato ufficiale n. 236 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.3. Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (dal comunicato ufficiale n. 238 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 123/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 238 della L.N.D. inerente la pubblicazione del testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024, ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.4. D.L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale – Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti (dalla Circolare n. 30 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 30 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 44 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.5. Segreteria L.N.D.

2.5.1. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
ARIU DAYA	AOSTA CALCIO 511	06/10/2009	11/11/2025	15/11/2024
LANZO GIORGIA	AOSTA CALCIO 511	02/11/2010	20/10/2025	15/11/2024
TROSSELLO AMELIE	AOSTA CALCIO 511	03/02/2009	19/02/2025	15/11/2024
PAONESSA GAIA	AOSTA CALCIO 511	05/05/2010	22/01/2025	15/11/2024
LUBERTO SIMONE	AOSTA CALCIO 511	02/03/2009	11/02/2025	15/11/2024
FILIPPONE SHARON	U.S. SAINT PIERRE	17/07/2009	28/10/2025	16/11/2024
DI ROSA VINCENZO	BISALTA	22/06/2009	21/07/2025	19/11/2024
BELLO IACOPO	ACQUI FC	07/06/2009	08/01/2025	19/11/2024
PERINO GINEVRA	U.S. SAINT PIERRE	21/09/2009	15/07/2025	19/11/2024

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

2.5.2. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione trasmessa a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
5705011	ANDRIOLO MATTEO	07/07/2001	VALENZANA MADDO SSD ARL	21/11/2024
5193496	BENNARDO FRANCESCO	15/04/1997	ASD FULVIUS 1908	20/11/2024
5548009	CERUTTI MATTEO	13/02/2001	ASD FERILOLO CALCIO	20/11/2024
4874969	COSTA DAVIDE	07/07/1998	PONTDONNAZHONEARNADEVA	15/11/2024
1008902	CRISTALDI VALBUENA MATIAS	10/05/1994	ASD S.D. SAVIO ASTI	20/11/2024
4291480	HADO KLEJDI	22/04/1986	USD JUVENTUS DOMO	20/11/2024
4327610	MODINI PIER GIORGIO	09/07/1994	ASD USD MORETTA	21/11/2024
4584085	OBERTO MICHELE	13/12/1996	ASD VILLAFRANCA	20/11/2024
5416357	NURISSO LUCA	16/02/1999	SSD BUSCA 1920 ARL	14/11/2024
1081861	RAKO MATIS NICOLAS	20/06/1997	ASD CAVOUR	20/11/2024
1095921	SAMAKE MOHAMED DT	28/09/2005	BAVENO STRESA	20/11/2024
2120509	SOAVE JACOPO	19/06/2005	ACQUI FC SSDARL	20/11/2024
4568892	TARA GREGORIO	06/03/1995	US GAGLIANICO C.S.I.	15/11/2024
2069534	THERQAJ MARCO	13/08/2004	ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961	
4392685	VARVELLI GIANCARLO	23/04/1992	PONTDONNAZHONEARNADEVA	15/11/2024

2.5.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4262383	BARBOSIO ANDREA	31/12/1992	ASD CARPIGNANO
2040728	BASILICATA GABRIELE	29/06/2006	ASD RESISTENZA GRANATA
2771104	CALANDRA DANIELE	10/06/2008	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO
6564744	CUNIBERTI PAOLO	17/01/1999	POL. MIRAFIORI ASD
4098202	DONVITO MARCO	31/03/2008	ASD CALCIO SETTIMO
1031397	EZZNADI OUSSAMA	17/06/2004	PONTDONNAZHONEARNADEVANC
2200527	FRANCO MATTIA	24/11/2006	ASDORIZZONTICANAVESEALICESE
3706900	MORELLO FABIO	03/07/1985	ASD ACADEMY ROSTA CALCIO A 5
2283232	PESANDO RICCARDO	02/03/2006	PONTDONNAZHONEARNADEVANC
5824992	VEGLIA LUCA	24/04/2003	ASD BACIGALUPO

2.5.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2081388	ROSIN MATTEO	08/02/2006	AS LA CERVO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		

2.5.5. SOCIETA' CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottoelencato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 26/11/2024 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

COMALA FOOTBALLANDCRICKET Camp. di Seconda cat. – Girone D Domenica ore 19.00

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1. Segreteria S.G.S.

3.1.1. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3064652	BOUSSABABA JOSHUA	24/07/2012	FC PRO VERCELLI 1892 SRL
3407055	CHATIBI RAYAN	30/10/2009	US IVREA CALCIO ASD
4197794	DI MARTINO GIULIA	06/04/2011	TORINO FC SPA
3330750	DIEYE HABIB JOSHUA	30/11/2008	USD ALPIGNANO
2919805	HASBI SAMI	09/12/2010	ASD ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
3349971	MACCIONI GIUSEPPE	13/01/2013	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO
3265318	MANTOVANI DAVID	24/08/2012	FC PRO VERCELLI 1892 SRL
3398399	MILANI CHRISTIAN	06/12/2012	SSD RIVAROLESE 1906 SRL
2791608	MURA RICCARDO LUIGI	29/01/2009	GSD KL PERTUSA
2994653	PARODI TOMMASO	19/12/2011	FC PRO VERCELLI 1892 SRL
2775804	PEDDIO PIETRO	01/04/2009	SSD RIVAROLESE 1906 SRL
3329053	RIVA RAYAN	13/08/2013	ASD VALLORCO

4187017	TRESANINI CHRISTIAN	19/06/2013	ASD DON BOSCO RIVOLI
3635293	TRIMBOLI PAOLO FRANCESCO	17/12/2015	GSD VOLPIANO PIANESE
4286412	TRINCONE FEDERICO	23/09/2014	ASD BEIBORG

3.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici “giovani” sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottotestate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3522922	TRISORIO LORENZO	13/07/2015	POZZOMAINA SRL SSD
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza oltre che mancante della richiesta sottoscritta dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale.		
3121243	RAPUANO GABRIELE	04/02/2012	USD PIANEZZA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non è stata inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Società. Inoltre, è priva anche della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		

3.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3867689	BALICE MATTIA	17/11/2016	ASD CALCIO SETTIMO
4140123	BUETTO FEDERICO	12/07/2016	ASD SPARTA NOVARA
4227836	JAFAR JAWAD	09/05/2018	POL. MIRAFIORI ASD
4462444	TRAVAGLIA RICCARDO	08/05/2019	FC ROLETTO VAL NOCE
3602160	TUMMILLO DENIS	21/02/2016	BENESE
4349956	VENTURINI RICCARDO	06/08/2016	ASD ARONA CALCIO

3.1.4. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 68 del 14/11/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.5. TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2024/2025 – ATTIVITÀ NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 13

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 69 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.6. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori resisi protagonisti nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde "Green Card".

FERRARA LORIS Esordienti Misti U.S.D. SAN REMIGIO
Per aver aiutato l'arbitro, in più occasioni e con molta onestà, pur andando contro i propri compagni.

LAZZARIN MATTEO Esordienti Misti TORINO UNITED ACADEMY ASD
Per aver aiutato l'arbitro, in più occasioni e con molta onestà, pur andando contro i propri compagni.

ROLLE ILARIA Esordienti 2° anno A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO
Rinuncia a segnare una rete a porta vuota vedendo il portiere avversario infortunato a terra.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.2. Modifiche al programma gare

3.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3.2.2. RECUPERI L.N.D.

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati di Lega Nazionale Dilettanti in virtù delle delibere adottate dal Giudice Sportivo.

4. RISULTATI

• RECUPERI GARE DAL 13 AL 16 NOVEMBRE 2024

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 7 Giornata - A		
VIGUZZOLESE	- FELIZZANO 1920	3 - 1

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ROMENTINO C5 ASD	- NOVARA CALCIO A 5	4 - 7

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	14 - 0
(1) LISONDRIA	- LEINI 96	8 - 1
U.S. SAINT PIERRE	- AURORA NICHELINO	4 - 3

(1) - disputata il 13/11/2024

• RISULTATI GARE DAL 15 AL 19 NOVEMBRE 2024

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			GIRONE B - 11 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BIELLESE 1902	1 - 3	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 2
BAVENO STRESA SSD A RL	- PONTDONNAZHONEARNADEVAN	1 - 0	ACQUI F.C. SSDARL	- PRO VILAFRANCA	0 - 2
BORGOSERIA CALCIO	- CALCIO SETTIMO	3 - 0	ALBA CALCIO	- CHERASCHESE 1904	1 - 0
(1) BULE'BELLINZAGO	- BRIGA	2 - 1	ALPIGNANO	- PRO DRONERO	1 - 1
PRO EUREKA	- VOLPIANO PIANESE	2 - 1	GIOVANILE CENTALLO 2006	- S.D. SAVIO ASTI	0 - 0
PRO NOVARA	- AYGREVILLE CALCIO	0 - 3	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	2 - 1
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	1 - 1	OVADESE SSDARL	- PINEROLO	2 - 2
VERBANIA CALCIO	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 1	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	- VANCHIGLIA 1915	0 - 0

(1) - disputata il 16/11/2024

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			GIRONE B - 11 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- ARONA CALCIO	0 - 0	CAFASSE BALANGERO	- BSR GRUGLIASCO ASD	0 - 1
CAMERI CALCIO	- MONTANARO	0 - 0	CENISIA A R.L.	- BARCANOVA CALCIO	1 - 1
CE.VER.SA.MA BIELLA	- FERILO CALCIO	3 - 2	LESNA GOLD	- DRUENTINA	0 - 3
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- ORNAVASSESE	5 - 0	MAPPANESE	- LUCENTO	0 - 1
GATTINARA F.C.	- UNION NOVARA	2 - 1	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- CARRARA 90	0 - 0
JUVENTUS DOMO	- IVREA CALCIO ASD	1 - 4	ROSTA CALCIO	- VENARIA REALE	2 - 1
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	3 - 1	TORINESE 1894 ASD	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	2 - 0
VIRTUS VERCELLI	- DUFOUR VARALLO	1 - 4	VALLORCO	- V.D.A. CHARVENSOD	0 - 2

GIRONE C - 11 Giornata - A			GIRONE D - 11 Giornata - A		
ATLETICO RACCONIGI	- SCARNAFIGI	1 - 2	ARQUATESE VALLI BORBERA	- LUPETTI BIANCHI TRINO	4 - 1
CARIGNANO A.S.D.	- PANCALIERICASTAGNOLE	0 - 0	(1) AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	1 - 0
CAVOUR	- SAVIGLIANESE FBC 1919	0 - 2	CALCIO NOVESE	- SOMMARIVA PERNO	1 - 3
INFERNOTTO CALCIO	- BUSCA 1920 A R.L.	0 - 1	CANELLI 1922	- SANTOSTEFANESE	0 - 0
MONREGALE CALCIO	- MORETTA	3 - 0	CITTA DI CASALE	- CASTELLAZZO B.DA	1 - 0
PINEROLESE SPORT P.R.P.	- BOVES MDG CUNEO	1 - 0	GASSINOSANRAFFAELE	- SAN GIACOMO CHIERI	0 - 2
S.SEBASTIANO	- NARZOLE CALCIO	1 - 2	PSG SSDARL	- ALBESE CALCIO	1 - 2
			SPARTAK SAN DAMIANO	- POLISPORTIVA GAVIESE 1920	2 - 0

(1) - disputata il 16/11/2024

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			GIRONE B - 11 Giornata - A		
----------------------------	--	--	----------------------------	--	--

AGRANO SPORTIVA	- SERRAVALLESE 1922	1 - 2
BAGNELLA CALCIO 1972	- VIRTUS VILLADOSSOLA	1 - 1
FONDOTOCE	- CANNOBIESE 1906	1 - 2
GRAVELLONA SAN PIETRO	- CALCIO VOGOGNA	1 - 1
MOMO ATLETICO CALCIO	- VALDUGGIA CALCIO	2 - 0
PIEDIMULERA	- CARPIGNANO	1 - 1
QUARONESE	- SIZZANO	1 - 0
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- VARZESE	4 - 2

BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- GAGLIANICO C.S.I.	0 - 0
BORGOLAVEZZARO	- LA VISCHESI	0 - 2
CIGLIANO CALCIO	- VALDILANA BIOGLIESE	0 - 1
CRESCENTINESE	- JUNIOR TORRAZZA	1 - 2
LIVORNO FERRARIS BIANZE	- PONDERANO	1 - 3
SANTHIA 1903	- VALLE CERVO ANDORNO	1 - 0
TORRI BIELLESI A.S.D.	- PRO PALAZZOLO	1 - 1
VALLE ELVO	- TRECATE CALCIO	5 - 3

GIRONE C - 11 Giornata - A		
AGLIE VALLE SACRA	- CALCIO MATHI	0 - 1
CASELLE CALCIO	- CIT TURIN LDE	3 - 2
CORIO	- RIVER 1951	0 - 0
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CIRIE CALCIO 1946	0 - 1
SAN MAURIZIO C.SE	- RIVER PLAINE	1 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER	- G.A.R. REBAUDENGO	1 - 0
SPORTIVA NOLESE	- CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMP	1 - 1
VDL FIANO PLUS	- BOSCONERESE A.S.D.	0 - 3

GIRONE D - 11 Giornata - A		
AVIGLIANESE	- MIRAFIORI A.S.D.	0 - 1
BEPPE VIOLA CALCIO	- OLYMPIC COLLEGNO	3 - 2
CASELETTE	- BARRACUDA	1 - 0
KL PERTUSA	- BEIBORG	0 - 1
PIANEZZA	- SUSA CALCIO	2 - 1
SAN GIORGIO TORINO	- GIAVENOCOZZE	3 - 2
VENAUS	- ORBASSANO CALCIO	0 - 2
VIANNEY	- VILLARBASSE	2 - 3

GIRONE E - 11 Giornata - A		
BRICHERASIO BIBIANA	- MONCALIERI CALCIO 1953	0 - 0
CUMIANA SPORT	- LUSERNA	1 - 1
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- CANDIOLLO	3 - 2
PEROSA A.S.D.	- BUTTIGLIERESE 95	1 - 1
PRO POLONGHERA	- POLISPORTIVA GARINO	1 - 0
S.SECONDO A.S.D.	- FOOTBALL CLUB VIGONE	0 - 2
SAN BERNARDO	- NICHELINO HESPERIA	1 - 1
SPORTING CLUB	- VILLASTELLONE CARIGNANO	3 - 2

GIRONE F - 11 Giornata - A		
AMA BRENTA CEVA	- SANT ALBANO	1 - 1
AREA CALCIO ALBA ROERO	- SALICE	1 - 2
AZZURRA	- TRE VALLI	2 - 1
MARENE	- VALVERMENAGNA	3 - 1
POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	- VALLE PO	2 - 2
STELLA MARIS	- BISALTA	1 - 0
VALLE VARAITA CALCIO	- SAN BENIGNO	0 - 0

GIRONE G - 11 Giornata - A		
ANNONESE	- COSTIGLIOLE F.C.	0 - 2
CAPRIATESE	- FULVIUS 1908	2 - 1
CASALNOCETO A.S.D.	- FELIZZANO 1920	0 - 3
DON BOSCO ASTI	- ASD POL. SPINETTESE 2013	4 - 0
POL. FRUGAROLESE	- ATLETICO ACQUI F.B.C.	3 - 1
SALE	- FORTITUDO F.O.	3 - 0
SOLERO	- AURORACANOTTIERI PIZZERIA	1 - 3
VIGUZZOLESE	- MONFERRATO	1 - 1

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
CASALE CORTE CERRO	- VARALLO POMBIA CALCIO	3 - 1
CASTELLETTESE	- US PROVIGEZZO	2 - 0
CIREGGIO	- COMIGNAGO CALCIO	0 - 2
CREVOLESE A.S.D.	- FC ESIO VERBANIA	1 - 5
CRODO	- RIVIERA D ORTA	1 - 2
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- MAGGIORA CALCIO	4 - 0
VOLUNTAS SUNA	- GARGALLO	0 - 2

GIRONE B - 9 Giornata - A		
ASD LENTA LOZZOLO	- LESSONA CALCIO	1 - 0
FC VIGLIANO POLISPORTIVA	- RMANTIN	2 - 2
LA CERVO	- RIVER SESIA CALCIO	1 - 3
MEZZOMERICO CALCIO	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	0 - 2
PERNATESE 1928	- PALESTRO CALCIO	1 - 1
PRO ROASIO ASD	- LUMELLOGNO	2 - 0
VIRTUS MULINO CERANO	- BETTOLE-GRIGNASCO	3 - 3

GIRONE C - 9 Giornata - A		
A.S.D. LOCANA	- SAINT VINCENT CHATILLON	1 - 1
ASD AC SANGIUSTESE	- ARDOR S. FRANCESCO	2 - 1
BOLLENGO	- AOSTA CALCIO 511	2 - 1
GRAND COMBIN	- POL. GRAND PARADIS	4 - 2
LA NUOVA LANZESE	- ATLETICO ROBASSOMERO	0 - 1
PONT DONNAS 2021	- STRAMBINESE 1924	3 - 2
VALCHIUSELLA	- E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	1 - 1

GIRONE D - 9 Giornata - A		
BORGATA CIT TURIN	- BACIGALUPO	2 - 0
CALCIO LEINI	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	3 - 2
COMALA FOOTBALLANDCRICKET	- SAN PAOLO TORINO	2 - 0
DORINA	- SISPORT S.P.A.	3 - 3
POLISPORTIVA SAN DONATO	- SCIOZZE	1 - 1
RESISTENZA GRANATA	- CROCETTA CALCIO ASD	1 - 1
SSD REAL ORIONE V.	- MARENTINESE	0 - 2

GIRONE E - 9 Giornata - A		
CAPRIE GREEN CLUB CSA	- TETTI FRANCESI RIVALTA	0 - 2
PIOSSASCO	- S.IGNAZIO SPORT	2 - 1
POLISPORTIVA B. CHIANOCCO	- F.C. PIOSSASCHESE ASD	1 - 1
POLISPORTIVA BRUINESE	- POL. PARADISO COLLEGNO	2 - 3
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- CHISONE CALCIO	1 - 2
SAN GIORGIO GSD	- ROLETTA VAL NOCE	1 - 1
VILLAR PEROSA	- BRUNETTA CALCIO	1 - 1

GIRONE F - 9 Giornata - A		
LANGA CALCIO	- PECETTO	1 - 4
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 0
POLISPORT CASTAGNOLE	- TROFARELLO 1927	2 - 1
POLISPORTIVA MONTATESE	- SAN LUIGI SANTENA APS	3 - 1
SAN GIUSEPPE RIVA	- VALFENERA	3 - 2
SOMMARIVESE	- SPORTROERO	1 - 2

GIRONE G - 9 Giornata - A		
BENESE	- REVELLO CALCIO	2 - 0

GIRONE H - 9 Giornata - A		
A.C.BOSCHESE A R.L.	- NUOVA ASTIGIANA CALCIO	0 - 1

CARAGLIO CALCIO	- LAGNASCO CALCIO	4 - 0	CALLIANO CALCIO	- QUARGNENTO DILETTANTI	1 - 1
GARESSIO	- SAN CHIAFFREDO	2 - 2	JUNIOR ASCA	- LERMA ASDL	0 - 0
RORETESE 1975	- SAN BIAGIO	0 - 2	LIBARNA	- TASSAROLO	1 - 1
SPORTING SAVIGLIANO	- OLIMPIC SALUZZO 1957	1 - 2	MONCALVO CALCIO	- ACD PRO MOLARE	1 - 0
VAL MAIRA	- GIOVANILE GENOLA 05	2 - 1	NIZZA VALLEBELBO	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE	0 - 1
VIRTUS BUSCA 2011	- CARRU MAGLIANO ALPI	4 - 1	POZZOLESE	- CASTELNOVESE CASTELNUOVO	0 - 3

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			GIRONE B - 10 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 0	AOSTA CALCIO 511	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 9
ARONA CALCIO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 2	LUCENTO	- ALPIGNANO	3 - 0
CALCIO SETTIMO	- VERBANIA CALCIO	1 - 2	POL. PARADISO COLLEGNO	- IVREA CALCIO ASD	0 - 2
LUPETTI BIANCHI TRINO	- BIELLESE 1902	0 - 5	ROSTA CALCIO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	3 - 3
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 2	V.D.A. CHARVENSOD	- OLYMPIC COLLEGNO	4 - 3
PRO EUREKA	- VOLPIANO PIANESE	0 - 1	VANCHIGLIA 1915	- VENARIA REALE	1 - 1
			VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	2 - 3

GIRONE C - 10 Giornata - A			GIRONE D - 10 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- ALBA CALCIO	3 - 2	CALCIO NOVESE	- BACIGALUPO	1 - 1
CARAGLIO CALCIO	- SALICE	0 - 0	CARRARA 90	- KL PERTUSA	1 - 2
CHERASCHESE 1904	- AREA CALCIO ALBA ROERO	4 - 1	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- MONREGALE CALCIO	5 - 0	NICHELINO HESPERIA	- S.D. SAVIO ASTI	2 - 1
RORETESE 1975	- VILLAFRANCA	1 - 1	OVADESE SSDARL	- VALENZANA MADO SSD.AR.L.	3 - 2
SANTOSTEFANESE	- INFERNOTTO CALCIO	2 - 3	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- MIRAFIORI A.S.D.	0 - 5
SAVIGLIANESE FBC 1919	- PINEROLO	0 - 1	SAN GIACOMO CHIERI	- CENISIA A R.L.	0 - 1

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			GIRONE B - 9 Giornata - A		
G.A.R. REBAUDENGO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	4 - 1	ARQUATESE VALLI BORBERA	- FORTITUDO F.O.	4 - 0
LA NUOVA LANZESE	- BORGOSIESA CALCIO	1 - 3	CASTELLAZZO B.DA	- MIRAFIORI A.S.D.	0 - 0
LUCENTO	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	3 - 0	CENISIA A R.L.	- SALE	1 - 2
OLYMPIC COLLEGNO	- SAN MAURIZIO C.SE	4 - 2	VIGUZZOLESE	- MONCALIERI CALCIO 1953	1 - 1

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	5 - 2
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- ATLETICO TAURINENSE	3 - 4
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- ITAR FUTSAL	3 - 5
FUTSAL CLUB SANTHIA	- TOP FIVE S.R.L.	5 - 9
FUTSAL SAVIGLIANO	- POLISPORTIVA PASTA	9 - 1
GEAR FUCSIA NIZZA	- AURORA NICHELINO	5 - 4

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
FUTSAL FUCSIA NIZZA	- FONTA	3 - 3
LEINI 96	- LISONDRIA	12 - 0
POL LIBERTAS ANTIGNANO	- ONNISPORT CLUB	8 - 3
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	3 - 6
PRO VERCELLI C5	- SAN REMO 72 SRL	4 - 5

REAL SCORPION	- FUTSAL BUSCA	7 - 3
VALDOSTANA	- FUTSAL BORGO TICINO	5 - 2

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
COSSATESE	- CAVAGLIA	10 - 2	AURORA SAN GILLIO	- ACADEMY VENARIA FUTSAL	3 - 2
NOVARA CALCIO A 5	- A.S.D. STEAUA TORINO	2 - 4	DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	- SPORTING ORBASSANO SSDARL	9 - 0
PRO IVREA CALCIO S.C.	- VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	4 - 0	LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	- SPORTING LG S.S.D. A RL	7 - 4
(1) RIVIERA DELLE ALPI S.V.	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	2 - 3	(1) SALUZZO	- REAL CIRIE FUTSAL A.S.D.	16 - 1
(1) - disputata il 16/11/2024			(2) SANTANNA A.S.D.	- VALLE STURA CALCIO	2 - 4
			(1) - disputata il 15/11/2024		
			(2) - disputata il 17/11/2024		

GIRONE C - 6 Giornata - A		
BUTTIGLIERESE 95	- L&D MONFERRATO ADVENTURES	4 - 3
(1) CANTARANA C5	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 3
CASTELNUOVO A.S.D.	- FUTSALES CASALE A.S.D	2 - 4
POLISPORTIVA GARINO	- CSF V-MAT C 5	1 - 2
(1) - disputata il 17/11/2024		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- U.S. SAINT PIERRE	2 - 2
(1) ATLETICO TAURINENSE	- ELLEDI FC SSD RL	6 - 2
(2) C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- LEINI 96	1 - 4
CIGLIANO CALCIO	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	3 - 4
SAN REMIGIO	- LISONDRIA	3 - 1
SANTA RITA FUTSAL	- AURORA NICHELINO	3 - 8
(1) - disputata il 15/11/2024		
(2) - disputata il 19/11/2024		

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
RACCO 86	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	0 - 7
TORINO F.C. S.P.A.	- FOOT BALL CLUB RIVESE	4 - 0
TORINO WOMEN	- CIT TURIN LDE	1 - 1
UNION NOVARA	- ACF BIELLESE	1 - 3

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
ACADEMY PRO VERCELLI	- CASELLE CALCIO	1 - 3
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	3 - 0
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 4

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- BOYS E GIRLS CALCIO	5 - 0
(1) CIT TURIN LDE	- BUTTIGLIERESE 95	1 - 1
MONCALIERI CALCIO 1953	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	4 - 0
PIEMONTE SPORT 1963	- BULE'BELLINZAGO	0 - 17
(1) TORINO F.C. S.P.A.	- BOLLENGO	6 - 1

(1) - disputata il 17/11/2024

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
(1) ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	4 - 15	(1) ATLETICO TAURINENSE	- AURORA NICHELINO	10 - 1
TOP FIVE S.R.L.	- SERMIG	7 - 2	POLISPORTIVA PASTA	- LISONDRIA	9 - 4
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- SANTANNA A.S.D.	3 - 3	SALUZZO	- ITAR FUTSAL	3 - 7
VENARIA REALE	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	7 - 4	(1) SPORTROERO	- FUTSAL SAVIGLIANO	1 - 10

(1) - disputata il 18/11/2024

(1) - disputata il 17/11/2024

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			GIRONE B - 10 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	1 - 4	ATLETICO C.B.L.	- VOLPIANO PIANESE	3 - 4
BIELLESE 1902	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 0	PIANEZZA	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 1
CAMERI CALCIO	- UNION NOVARA	0 - 1	PRO EUREKA	- POL. GRAND PARADIS	10 - 0
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 5	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- BORGARO NOBIS 1965	2 - 1
GRAVELLONA SAN PIETRO	- IVREA CALCIO ASD	0 - 2	V.D.A. CHARVENSOD	- CASELLE CALCIO	5 - 0
NOVAROMENTIN SRL	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	0 - 0	VENARIA REALE	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	3 - 5
VERBANIA CALCIO	- BULE'BELLINZAGO	3 - 3	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- DRUENTINA	1 - 1

GIRONE C - 10 Giornata - A			GIRONE D - 10 Giornata - A		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- ALPIGNANO	2 - 3	BOVES MDG CUNEO	- CHERASCHESE 1904	0 - 5
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- SISPORT S.P.A.	3 - 2	CHISONE CALCIO	- CARAGLIO CALCIO	4 - 2
LUCENTO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	3 - 1	PINEROLESE SPORT P.R.P.	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 4
POL. PARADISO COLLEGNO	- GASSINOSANRAFFAELE	5 - 2	PINEROLO	- BUSCA 1920 A R.L.	2 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER	- VILLARBASSE	6 - 1	SALUZZO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 1
VANCHIGLIA 1915	- MIRAFIORI A.S.D.	4 - 2	SAVIGLIANESE FBC 1919	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 6
			VALLE PO	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	2 - 4

GIRONE E - 10 Giornata - A		
ACQUI F.C. SSDARL	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	3 - 3
CHIERI	- FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	4 - 0
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- CHISOLA CALCIO	0 - 2
MONCALIERI CALCIO 1953	- ASTI	0 - 4
NICHELINO HESPERIA	- PSG SSDARL	1 - 0
OVADESE SSDARL	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	2 - 3
SAN GIACOMO CHIERI	- ALBA CALCIO	3 - 1

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
ELLEDI FC SSD RL	- MONCALIERI CALCIO 1953	1 - 8	(1) ACCADEMIA TORINO CALCIO	- QUARONESE	15 - 0
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- AURORA CALCIO FEMMINILE	5 - 0	(1) ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- ACADEMY PRO VERCELLI	1 - 1
TORINO F.C. S.P.A.	- ACCADEMIA TORINO CALCSQ.B	6 - 0	AOSTA CALCIO 511	- JUVENTUS F.C. SPA	0 - 14
(1) VENARIA REALE	- BULE'BELLINZAGO	2 - 9	INDEPENDIENTE IVREA	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	0 - 3

(1) - disputata il 17/11/2024

(1) - disputata il 17/11/2024

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			GIRONE B - 10 Giornata - A		
BRIGA	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	1 - 6	AYGREVILLE CALCIO	- ATLETICO C.B.L.	5 - 0
BULE'BELLINZAGO	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	2 - 3	BARCANOVA CALCIO	- PRO EUREKA	1 - 1
JUVENTUS DOMO	- NOVAROMENTIN SRL	0 - 1	BORGARO NOBIS 1965	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	2 - 1
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- BORGOSIESIA CALCIO	6 - 3	LASCARIS 1954 ASD	- PIANEZZA	1 - 1
S.FRANCESCO	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 2	PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	2 - 4
VERBANIA CALCIO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	5 - 1	V.D.A. CHARVENSOD	- CALCIO SETTIMO	5 - 0
VOLPIANO PIANESE	- BIELLESE 1902	5 - 0	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- GASSINOSANRAFFAELE	3 - 3
GIRONE C - 10 Giornata - A			GIRONE D - 10 Giornata - A		
ALMESE CALCIO	- VIANNEY	1 - 1	ALBA CALCIO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	3 - 3
ALPIGNANO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	2 - 0	AREA CALCIO ALBA ROERO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	3 - 4
CHISOLA CALCIO	- SPAZIO TALENT SOCCER	11 - 0	BUSCA 1920 A R.L.	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	3 - 2
LUCENTO	- CUMIANA SPORT	2 - 1	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	0 - 0
MIRAFIORI A.S.D.	- VINOVO SPORT EVENTS	2 - 1	MOREVILLA	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 10
NICHELINO HESPERIA	- VANCHIGLIA 1915	1 - 0	PINEROLO	- CHERASCHESE 1904	3 - 0
OLYMPIC COLLEGNO	- ROSTA CALCIO	1 - 2	SALUZZO	- CARIGNANO A.S.D.	2 - 2
GIRONE E - 10 Giornata - A					
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	3 - 0			
ACQUI F.C. SSDARL	- ASTI	0 - 2			
CHIERI	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	2 - 3			
FULVIUS 1908	- SISPORT S.P.A.	0 - 4			
OVADESE SSDARL	- CALCIO NOVESE	2 - 3			
SPARTAK SAN DAMIANO	- FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	3 - 2			
UNION NOVARA	- SAN GIACOMO CHIERI	2 - 2			

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			GIRONE B - 10 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- NOVAROMENTIN SRL	3 - 2	ALPIGNANO	- PIANEZZA	5 - 0
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- GRAVELLONA SAN PIETRO	1 - 0	BORGARO NOBIS 1965	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	5 - 1
BAVENO STRESA SSD A RL	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	4 - 0	DRUENTINA	- ATLETICO C.B.L.	4 - 4
BULE'BELLINZAGO	- BIELLESE 1902	0 - 1	IVREA CALCIO ASD	- PRO EUREKA	7 - 0
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	4 - 2	LASCARIS 1954 ASD	- V.D.A. CHARVENSOD	9 - 1
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- VERBANIA CALCIO	1 - 7	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- MAPPANESE	2 - 7
1924 SUNO F.C.D.	- JUVENTUS DOMO	2 - 0	VOLPIANO PIANESE	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	3 - 0
GIRONE C - 10 Giornata - A			GIRONE D - 10 Giornata - A		
BEPPE VIOLA CALCIO	- LUCENTO	1 - 3	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 2
CHISOLA CALCIO	- BSR GRUGLIASCO ASD	7 - 0	(1) ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- MOREVILLA	1 - 0
MIRAFIORI A.S.D.	- VANCHIGLIA 1915	1 - 7	BUSCA 1920 A R.L.	- PINEROLO	2 - 3
POLISPORTIVA BRUINESE	- BEIBORG	1 - 0	CHERASCHESE 1904	- PEDONA BORGO S.D.	1 - 0
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- ACADEMY VANCHIGLIA	4 - 1	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	2 - 2
SPAZIO TALENT SOCCER	- NICHELINO HESPERIA	5 - 1	GIOVANILE CENTALLO 2006	- POLISPORTIVA GARINO	3 - 2
TETTI FRANCESI RIVALTA	- CENISIA A R.L.	1 - 1	SAVIGLIANESE FBC 1919	- ALBA CALCIO	0 - 0
GIRONE E - 10 Giornata - A					
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	1 - 2			
ASTI	- CHIERI	2 - 3			
CALCIO NOVESE	- ACQUI F.C. SSDARL	0 - 2			
CANELLI 1922	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	1 - 0			
CARROSI CALCIO	- SISPORT S.P.A.	0 - 3			
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- PSG SSDARL	2 - 1			
SCA ASTI	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 1			

(1) - disputata il 16/11/2024

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
ASD PINEROLO WOMEN	- AURORA CALCIO FEMMINILE	8 - 3
BOYS E GIRLS CALCIO	- CIT TURIN LDE	0 - 3
(1) MAPPAESE	- ACADEMY PRO VERCELLI	2 - 4
UNION NOVARA	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 2

(1) - disputata il 17/11/2024

GIRONE B - 7 Giornata - A		
(1) ACCADEMIA TORINO CALCIO	- SAN GIORGIO GSD	12 - 0
(1) ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- AOSTA CALCIO 511	2 - 0
(1) DERTONA CALCIO GIOVANILE	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	0 - 4
(1) INDEPENDIENTE IVREA	- MONCALIERI CALCIO 1953	5 - 5

(1) - disputata il 17/11/2024

GIRONE C - 7 Giornata - A		
PONDERANO	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	3 - 4
QUARONESE	- BULE'BELLINZAGO	2 - 7
REAL 909	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	0 - 4
SANTALESSANDRO ANSPI ASD	- BUTTIGLIERESE 95	1 - 2

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- BIELLESE 1902	4 - 2
BAVENO STRESA SSD A RL	- JUVENTUS DOMO	3 - 0
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	1 - 5
(1) FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- BULE'BELLINZAGO	2 - 3
NOVAROMENTIN SRL	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	2 - 1
(1) VIRTUS VERCELLI	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	4 - 4
1924 SUNO F.C.D.	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	4 - 0

(1) - disputata il 16/11/2024

GIRONE B - 3 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- ATLETICO C.B.L.	1 - 2
BORGARO NOBIS 1965	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	4 - 1
CALCIO SETTIMO	- VOLPIANO PIANESE	1 - 3
(1) CIRIE CALCIO 1946	- RIVER PLAINE	0 - 2
LASCARIS 1954 ASD	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	9 - 0
(1) PRO EUREKA	- AYGREVILLE CALCIO	2 - 1
V.D.A. CHARVENSOD	- PIANEZZA	2 - 0

(1) - disputata il 16/11/2024

GIRONE C - 3 Giornata - A		
ALPIGNANO	- PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	2 - 3
(1) BEIBORG	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 3
(1) BSR GRUGLIASCO ASD	- VANCHIGLIA 1915	1 - 1
(1) CASELETTE	- CHIERI	3 - 2
(1) CENISIA A R.L.	- LUCENTO	0 - 0
POLISPORTIVA BRUINESE	- PINEROLO	1 - 2
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- VINOVO SPORT EVENTS	0 - 1

(1) - disputata il 16/11/2024

GIRONE D - 3 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	3 - 1
ALBESE CALCIO	- SALICE	4 - 0
(1) ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- ALBA CALCIO	2 - 0
BISALTA	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 3
(1) BUSCA 1920 A R.L.	- MOREVILLA	0 - 4
(1) CHERASCHESE 1904	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 2
PANCALIERICASTAGNOLE	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 6

(1) - disputata il 16/11/2024

GIRONE E - 3 Giornata - A		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- PSG SSDARL	4 - 1
ACQUI F.C. SSDARL	- CHISOLA CALCIO	1 - 9
CAPRIATESE	- VIRTUS CENISIA	2 - 4
G.A.R. REBAUDENGO	- CARRARA 90	1 - 2
(1) SAN LUIGI SANTENA APS	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	1 - 3
SCA ASTI	- SISPORT S.P.A.	0 - 1
TORINESE 1894 ASD	- ASTI	0 - 3

(1) - disputata il 16/11/2024

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- L 84 S.S.D. S.R.L.	2 - 3
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- FONTA	2 - 3
VDL FIANO PLUS	- FUTSAL CLUB SANTHIA	19 - 2

GIRONE B - 5 Giornata - A		
ELLEDI FC SSD RL	- ATLETICO TAURINENSE	13 - 0
(1) POLISPORTIVA PASTA	- ORANGE FUTSAL ASTI	2 - 12
SANTANNA A.S.D.	- AVIS ISOLA	6 - 6
TOP FIVE S.R.L.	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	7 - 1

(1) - disputata il 17/11/2024

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	2 - 4
CH4 SPORTING CLUB	- SERMIG	3 - 2
(1) VDL FIANO PLUS	- ATLETICO TAURINENSE	5 - 2

(1) - disputata il 16/11/2024

GIRONE B - 5 Giornata - A		
A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	- ORANGE FUTSAL ASTI	0 - 3
(1) CDM FUTSAL 13	- CANTARANA C5	9 - 1
ELLEDI FC SSD RL	- TOP FIVE S.R.L.	5 - 1

(1) - disputata il 16/11/2024

WALKING FOOTBALL OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
ARABA FENICE VALLE CERVO	- CAMERI CALCIO WF	5 - 0
(1) DEVILS WALKERS BORGOMANE	- WF CONFARTI GIANATO	5 - 0
(2) NOVARA WALKING FOOTBALL	- BIELLESE 1902 WF	3 - 2
(3) SUPERGA WF	- CRISTO ALESSANDRIA	2 - 0
WF CASALE 21 ASD	- VALCHIUSELLA 1999	4 - 0

(1) - disputata il 15/11/2024

(2) - disputata il 14/11/2024

(3) - disputata il 11/11/2024

WALKING FOOTBALL OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
(1) BIELLESE 1902 WF	- GAUDENZIANA NOVARA	2 - 3
(2) NOVARA WALKING FOOTBALL	- W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	2 - 3
PINEROLO LUSERNA WF	- DEVILS WALKERS BORGOMANER	1 - 4
WF CONFARTI GIANATO	- VALCHIUSELLA 1999	1 - 10

(1) - disputata il 11/11/2024

(2) - disputata il 12/11/2024

• Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 17/11/2024

GIRONE C - 11 Giornata - A		
VILLAFRANCA	- PEDONA BORGO S.D.	D

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 17/11/2024

GIRONE F - 11 Giornata - A		
MURAZZO	- PIAZZA	D

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 17/11/2024

GIRONE F - 9 Giornata - A		
VINOVO SPORT EVENTS	- PRALORMO	D

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 16/11/2024

GIRONE A - 10 Giornata - A			
UNION NOVARA	- JUVENTUS DOMO		D

5. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 19, 20 e 21 Novembre 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/12/2024

BERTOLI MARCO (BRIGA)

Espulso per aver protestato in modo veemente e con espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPORALE KEVIN (BRIGA)

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 600,00 ACQUI F.C. SSDARL

Per la condotta gravemente ingiuriosa e verbalmente violenta dei propri sostenitori che, per tutta la durata della partita, rivolgevano ai componenti della terna ed in particolare all'arbitro ed all'assistente arbitrale n. 1 ripetuti insulti, inviti al suicidio, espressioni volgari e di contenuto discriminatorio. Si rammenta alla Società la sua oggettiva responsabilità per le condotte ingiuriose, violente e discriminatorie dei propri sostenitori in occasione degli incontri e che, in caso di recidiva, si applicherà - oltre all'ammenda, di importo maggiore - anche l'ulteriore sanzione della squalifica del campo per una o più giornate.

Euro 500,00 OVADESE SSDARL

Per la condotta di un gruppo di propri sostenitori che, al termine della partita, quando sia le squadre che i componenti della terna si apprestavano ad entrare nel tunnel per accedere agli spogliatoi, si posizionavano vicino alla recinzione che separava le tribune dal terreno di gioco e rivolgevano insulti al direttore di gara. Inoltre, uno dei tifosi lanciava un sasso di medie dimensioni in direzione del tunnel, per fortuna senza colpire nessuno.

Euro 200,00 QUINCINETTO TAVAGNASCO

Per aver consentito al Sig. Marco Verneti, allenatore della Società in costanza di squalifica come da C.U. n. 47 del 14/11/2024, di accedere al campo ed all'area adiacente agli spogliatoi sia prima dell'inizio della partita che dopo la fine della stessa.

Euro 50,00 BORGOSIESIA CALCIO

Per l'inadeguato approntamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda. La Società cercava di intervenire per risolvere il disagio ma senza riuscirci).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/12/2024

MAISA MAURO (PRO DRONERO)

Espulso per aver rivolto all'assistente arbitrale n. 1 espressioni gravemente irrispettose.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2024

PAGANI FILIPPO (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)

Espulso per abbandono dell'area tecnica e proteste.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2024

TRENTINELLA GIUSEPPE (LASCARIS 1954 ASD)

Allontanato dal campo per proteste.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 14/ 2/2025

BOVERI FEDERICO GIANNI (ACQUI F.C. SSDARL)

Espulso nell'intervallo tra primo e secondo tempo di gioco per aver rivolto all'arbitro e genericamente ai componenti della terna gravi insulti ed auguri di morte, reiterava la propria condotta anche quando l'arbitro lo invitava a rientrare in panchina, seppur espulso, in quanto medico sociale: in tale frangente si poneva faccia a faccia con il direttore di gara, rivolgendogli minacce e nuove ingiurie, proseguendo con tale condotta sino al rientro sul terreno di gioco. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/ 1/2025

VERNETTI MARCO (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

Il Sig. Verneti, in costanza di squalifica sino al 10/01/2025 come da C.U. n. 47 del 14/11/2024, accedeva all'area riservata (campo e zona spogliatoi) senza averne l'autorizzazione, sia prima dell'inizio che dopo la fine dell'incontro. Inoltre, il Sig. Verneti si rendeva (nuovamente) protagonista di una discussione con l'osservatore arbitrale presente alla partita, all'esterno dello spogliatoio assegnato alla terna. La sanzione comminata si intende pari a due settimane, da scontarsi al termine della precedente squalifica senza soluzione di continuità.

SQUALIFICA FINO AL 20/12/2024

BERTA ROBERTO (CALCIO SETTIMO)

Espulso su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 1 per aver protestato con espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro e blasfema.

SQUALIFICA FINO AL 3/12/2024

CAMUSSI ANDREA (ACQUI F.C. SSDARL)

Già richiamato, veniva espulso per eccessive proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

DELLA VALLE GIACOMO (VOLPIANO PIANESE)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico il Sig. Della Valle, dopo la seconda marcatura avversaria, correva verso l'arbitro urlandogli frasi irrispettose e, giunto vicino a lui, gli appoggiava entrambe le mani al petto e lo spingeva, facendolo indietreggiare di circa un metro ma non cadere. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare usciva dal campo reiterando la condotta irrispettosa. La sanzione è comminata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. e tiene conto della complessiva condotta del giocatore.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

LUMELLO FEDERICO (ACQUI F.C. SSDARL)

Espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo dapprima provocato dopo uno scontro di gioco e successivamente colpito con una violenta testata al volto (causandogli dolore e la necessità di ricorrere alle cure mediche), alla notifica del provvedimento si poneva faccia a faccia con l'arbitro con aria minacciosa, per intimidirlo, e gli rivolgeva frase irrispettosa. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto previsto ex artt. 36, comma 1, lett. a) e 38 C.G.S.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

QUAZZO MATTEO (ACQUI F.C. SSDARL)

Espulso, su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 1, per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo colpito volontariamente con una gomitata al volto (senza causargli lesioni, benché sia stato necessario il ricorso alle cure del massaggiatore), alla notifica del provvedimento si rivolgeva in modo irrispettoso ed intimidatorio all'assistente arbitrale e, nell'uscire dal campo, colpiva un conetto. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto previsto ex artt. 36, comma 1, lett. a) e 38 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRISTIANO GREGORIO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

POLIZZI STEFANO

(CHERASCHESE 1904)

RIVERO FRANCESCO (PRO DRONERO)

BRIZZI PIETRO

(QUINCINETTO TAVAGNASCO)

SAVVA ERIC

(VOLPIANO PIANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAFA LORENZO (PINEROLO)

Al termine della partita, quando ancora i componenti di ambo le squadre si trovavano sul terreno di gioco, il Sig. Cafà metteva entrambe le mani sul volto di un avversario e lo spingeva via. Tale condotta causava una mass confrontation tra i giocatori in campo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALFARANO DIEGO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	LIKA GIULIO	(BAVENO STRESA SSD A RL)
ISOARDI LUCA	(PRO DRONERO)	NICOLINI MARCO	(PRO EUREKA)
PIRACCINI ANDREA	(VERBANIA CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALVAGNO GIACOMO	(ALBA CALCIO)	GUEYE AHMED RASSOUL	(CALCIO SETTIMO)
MOZZONE MATTIA	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	CELESTRI ALESSANDRO	(LASCARIS 1954 ASD)
CERUTI DAVIDE	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)	RULLI SIMONE	(PRO EUREKA)
BAYAT ALI	(VANCHIGLIA 1915)	FERRARI ENZO	(VERBANIA CALCIO)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DELLAFERRERA GIACOMO (FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)

Per condotta violenta consistita nel colpire in maniera volontaria un giocatore avversario che era di spalle con una gomitata alla testa. L'accaduto ha generato una mass confrontation dove il medesimo giocatore si è "distinto" nel proprio atteggiamento aggressivo nei confronti degli avversari, tanto da essere allontanato dai propri dirigenti (su segnalazione da parte dell'assistente arbitrale nr. 1).

GARE DEL 17/11/2024

- **GARA VILAFRANCA - PEDONA BORGO S.D.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto relativo alla partita A.S.D. CALCIO VILAFRANCA - A.C. PEDONA BORGO S.D., in calendario per il giorno 17/11/2024 e valevole per il Campionato Regionale Promozione, Girone C, s.s. 2024/2025, dal quale risulta che la partita è stata definitivamente interrotta dall'arbitro al minuto 32 del primo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 0 a 0, per mancata visibilità in campo per nebbia;

DELIBERA

- la ripetizione della gara in oggetto, che dovrà riprendere dal minuto 32 del primo tempo di gioco (con possibile recupero di 4 minuti di gioco per un infortunio occorso prima della sospensione), sul risultato momentaneo di 0 a 0, con un calcio di punizione diretto in favore della società A.C. PEDONA BORGO S.D., in posizione laterale, poco distante dal lato corto destro della propria area di rigore;
- manda al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta affinché provveda alla ricalendarizzazione dell'incontro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 INFERNOTTO CALCIO

Per la condotta di un gruppo di propri sostenitori che, per tutta la durata del secondo tempo, rivolgevano all'assistente arbitrale n. 2 gravi e ripetuti insulti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2024

GILOTTO DAVIDE (CAFASSE BALANGERO)

Allontanato dal campo per reiterate proteste.

GRIVA FABIO (PSG SSDARL)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/12/2024

MARRELLA LUCA (MAPPANESE)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro (su segnalazione da parte dell'assistente arbitrale nr. 1).

AIRAUDI DAVIDE MARIA (VENARIA REALE)

Allontanato dal campo per eccessive e inaccettabili proteste nei confronti dell'arbitro, a fine partita.

SQUALIFICA FINO AL 26/11/2024

PAGANI DIEGO (GATTINARA F.C.)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GIORDANO MATTIA (INFERNOTTO CALCIO)

Espulso su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 2 per averle rivolto frasi ingiuriose. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

NDIAYE IBRAHIMA (LUPETTI BIANCHI TRINO)

Per condotta violenta, consistita nello sferrare una violenta gomitata al volto di un giocatore avversario, a palla lontana e dopo averlo rincorso per il campo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZIZZO EROS (VENARIA REALE)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito con uno schiaffo un giocatore avversario (su segnalazione da parte dell'assistente arbitrale nr. 1).

SCRIVANTI RICCARDO (VIRTUS VERCELLI)

Per aver proferito più bestemmie e per aver vivacemente protestato nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAGLIARELLA ALESSANDRO (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906) PONTIROLI LUCA (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

MANGIA ALESSANDRO (ATLETICO RACCONIGI) COSTA FRANCESCO (BUSCA 1920 A R.L.)

MEDINA ANDREA (CAMERI CALCIO) APOLLO EMANUELE (CE.VER.SA.MA BIELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIMINO FEDERICO (CASTELLAZZO B.DA)

Per condotta violenta al termine della gara nei confronti di un avversario (Sig. Mattia Albino), consistita nell'averlo affrontato testa contro testa e con reciproci spintoni. I due giocatori venivano divisi dai Dirigenti e dai compagni di squadra.

ALBINO MATTIA (CITTA DI CASALE)

Per condotta violenta al termine della gara nei confronti di un avversario (Sig. Federico Cimino), consistita nell'averlo affrontato testa contro testa e con reciproci spintoni. I due giocatori venivano divisi dai Dirigenti e dai compagni di squadra.

BRUN MARIO (POL.AD UNION BB VALLESUSA)

Nel corso di una mass confrontation, a fine gara, colpiva con un calcio un giocatore avversario.

HATTAKI SOHAIL (TORINESE 1894 ASD)

Nel corso di una mass confrontation, a fine gara, metteva le mani al volto ad un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LA SCALA GIORGIO (ATLETICO RACCONIGI) DI SPARTI SAMUEL (CARRARA 90)

PICI ISUF (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.) BRERO ANDREA (MORETTA)

SILLAH KEBBA (MORETTA) RUBIN GIANLUCA (PSG SSDARL)

GENTILI JACOPO (V.D.A. CHARVENSOD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIRPO TOMMASO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)	MIGLIARDI LORENZO	(BARCANOVA CALCIO)
CRETAZZO ALESSANDRO	(CAVOUR)	MARTINO MICHAEL	(CAVOUR)
CURATOLO MICHAEL	(CE.VER.SA.MA BIELLA)	DELTETTO FABIO ILARIO	(DRUENTINA)
FALCIOLA LUCA	(FERIOLO CALCIO)	RAMI MOAD	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)
GIORDANO MATTIA	(INFERNOTTO CALCIO)	CANFORA LORENZO	(MONTANARO)
COMENTALE ALESSANDRO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)	MUSSO FRANCESCO	(PANCALIERICASTAGNOLE)
PIANO GABRIEL	(PANCALIERICASTAGNOLE)	SAVINO GABRIELE	(PANCALIERICASTAGNOLE)
DIABAGATE NIFAKADER	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)	TAVELLA FEDERICO	(POLISPORTIVA GAVIESE 1920)
SANOGO SEYDOU	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	PASCHETTA SIMONE	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
TINAGLIA PIETRO	(VIRTUS VERCELLI)		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 17/11/2024

• GARA MURAZZO – PIAZZA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto relativo alla partita A.S.D. MURAZZO - A.S.D. PIAZZA, in calendario per il giorno 17/11/2024 e valevole per il Campionato Regionale Prima Categoria, Girone F, s.s. 2024/2025, dal quale risulta che la partita è stata definitivamente interrotta dall'arbitro alla fine del primo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 2 a 0, per mancata visibilità in campo per nebbia;

DELIBERA

- la ripetizione della gara in oggetto, che dovrà riprendere dal minuto 1 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 2 a 0, con battuta del calcio d'inizio da parte della Società A.S.D. MURAZZO;

- manda al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta affinché provveda alla ricalendarizzazione dell'incontro;

- negli appositi paragrafi si assumono le squalifiche per quanto in referto.

• GARA MURAZZO – PIAZZA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il ricorso presentato dalla Società A.S.D. PIAZZA avverso la regolarità della partita contro la Società A.S.D. MURAZZO, in programma per il giorno 17/11/2024 presso l'impianto sportivo di quest'ultima, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone F, s.s. 2024/2025, con il quale la ricorrente si duole di un supposto errore tecnico dell'arbitro, che avrebbe sospeso definitivamente per nebbia la partita al termine del primo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 2 a 0 in favore della Società ospitante, mentre avrebbe dovuto disporre il rinvio integrale dell'incontro per mancanza di visibilità in campo sin dal primo minuto di gara;

- rilevato che sia il preannuncio che il ricorso sono stati depositati a mezzo PEC e trasmessi alla controparte nei termini di cui all'art. 67 C.G.S.;

- esaminato il referto arbitrale, nel quale è stata appunto riportata la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la partita alla fine del primo tempo di gioco per nebbia fitta;

- richiamata la propria delibera, pubblicata su questo stesso C.U., con la quale è stata disposta la ricalendarizzazione dell'incontro in oggetto, che riprenderà dal minuto 1[^] del secondo tempo di gioco, sul

risultato momentaneo di 2 a 0 in favore dell'A.S.D. MURAZZO, con le modalità previste dall'art. 33, comma 4, Regolamento L.N.D.;

- ritenuto sul punto inammissibile il ricorso presentato dalla Società A.S.D. PIAZZA, in quanto la partita non è ancora stata portata a regolare compimento e quindi non vi è un risultato definitivo da omologare o rettificare;

- considerato, inoltre, che il reclamo non appare nemmeno fondato nel merito, in quanto in base alle Decisioni Ufficiali FIGC di applicazione della Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, paragrafo 2 denominato "Impraticabilità del terreno di gioco" (norma richiamata anche dalla A.S.D. PIAZZA) è sancito che "1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara" e che pertanto ogni valutazione sulla bontà o meno della decisione assunta dall'arbitro in tale frangente è sottratta alla competenza del Giudice Sportivo ed altresì delle stesse squadre partecipanti all'incontro;

DELIBERA

- di respingere il ricorso presentato dalla A.S.D. PIAZZA, addebitando sul suo conto l'importo della tassa di reclamo;

- di confermare la propria delibera in ordine alla ripetizione della gara in oggetto, che riprenderà dal minuto 1[^] del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 2 a 0 in favore della A.S.D. MURAZZO, che procederà a battere il calcio d'inizio della ripresa.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

SAN BERNARDO 1 gara

Per il comportamento dei propri sostenitori che lanciavano almeno un petardo all'interno del rettangolo di gioco causando il ferimento dell'assistente dell'arbitro che era andato a raccogliarlo, scambiandolo per un fumogeno. Da tale episodio si è poi scatenato un parapiglia tra le tifoserie, senza conseguenze. Sanzione ex art. 8, comma 1, lett. e) C.G.S.

AMMENDA

Euro 400,00 SAN BERNARDO

Per il comportamento dei propri sostenitori che lanciavano almeno un petardo all'interno del rettangolo di gioco causando il ferimento dell'assistente dell'arbitro che era andato a raccogliarlo, scambiandolo per un fumogeno. Da tale episodio si è poi scatenato un parapiglia tra le tifoserie, senza conseguenze.

Euro 200,00 ATLETICO ACQUI F.B.C.

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, insultavano e minacciavano l'arbitro.

Euro 200,00 AZZURRA

Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata della gara insultavano il direttore di gara.

Euro 200,00 POL. FRUGAROLESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, insultavano e minacciavano l'arbitro.

Euro 50,00 VALVERMENAGNA

Per aver fatto esplodere alcuni petardi nelle vicinanze della recinzione del terreno di gioco, condotta in ogni caso pericolosa.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 14/ 2/2025

AVITABILE PASQUALE (AVIGLIANESE)

Per condotta gravemente ingiuriosa, irrispettosa e minacciosa nei confronti del direttore di gara, commessa a fine partita. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

ROSSI SAVERIO (CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMP)

Espulso per condotta gravemente irrispettosa ed antisportiva. Nello specifico, il Sig. Rossi, durante l'esultanza per il goal del pareggio segnato da un suo compagno, provocava la panchina avversaria con gesti sessualmente espliciti dopodiché, non contento, sputava addosso all'avversario Sig. Simone Caria, attingendolo alla gamba. A seguito dell'espulsione rivolgeva nei confronti del medesimo avversario una frase ingiuriosa, festeggiando per il cartellino rosso notificato anche al Sig. Caria, che reagiva alla sua provocazione.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BOSETTI ALESSANDRO (ATLETICO ACQUI F.B.C.)

Per condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'arbitro da parte del giocatore che vestiva pure la fascia di capitano. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CERVETTI EDOARDO (ASD POL. SPINETTESE 2013)

Per condotta violenta, consistita nel colpire con un calcio il fondoschiena di un giocatore avversario che in quel frangente era a terra.

PIA LORENZO (MURAZZO)

Espulso alla fine del primo tempo di gioco, per aver protestato in modo irriverente ed irrispettoso con l'arbitro per la sua decisione di sospendere definitivamente l'incontro per nebbia.

BOETTO MARCO (PIANEZZA)

Per condotta ingiuriosa nei confronti dei giocatori e componenti della panchina avversaria.

CARTA FORNON MARCO (TORRI BIELLESI A.S.D.)

Il giocatore, già espulso per un intervento pericoloso, a piedi uniti, ai danni di un avversario, nell'uscire dal campo rispondeva alla provocazione di un altro calciatore colpendolo con uno schiaffo.

COSTANZO ANDREA (VIANNEY)

Per condotta violenta consistita nell'afferrare per il collo un giocatore avversario in maniera violenta, avversario che non intendeva restituire il pallone di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANTORIELLO YURI	(AVIGLIANESE)	AIACHINI ALBERTO	(CASALNOCETO A.S.D.)
ORMELLI ANDREA	(CASALNOCETO A.S.D.)	MEDAGLI MARCO	(CIT TURIN LDE)
CIPOLLINA STEFANO	(DON BOSCO ASTI)	DANINI MARCO	(FONDOTOCE)
DEGIOANNI FRANCESCO	(FULVIUS 1908)	MALAN ANDREA	(LUSERNA)
DINICA CORNEL MIHAI	(MONFERRATO)	FERRARA ALESSANDRO	(OLYMPIC COLLEGNO)
CAVAGLIERI STEFANO	(POLISPORTIVA GARINO)	SOLA FEDERICO	(PONDERANO)
CASAMASSIMA RAFFAELE	(PRO PALAZZOLO)	CECCON EDOARDO	(RIVER PLAINE)
CECCON MATTEO	(RIVER PLAINE)	MLAJI MAROIAN	(S.SECONDO A.S.D.)
PECOLLO PIETRO	(SAN BENIGNO)	MANCINO CHRISTIAN	(SANTHIA 1903)
BORRUTO MATTIA	(SIZZANO)	USSIA ALESSIO	(SOLERO)
CARIA SIMONE	(SPORTIVA NOLESE)	TORRE GABRIELE	(VALLE PO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANA MATTEO	(AZZURRA)	TROTTA GABRIELE	(BEPPE VIOLA CALCIO)
RISSO LUCA	(CASELLE CALCIO)	TADDEI ALESSANDRO	(FONDOTOCE)
GIARDINO ANDREA	(JUNIOR TORRAZZA)	DATTILO ALESSANDRO	(MIRAFIORI A.S.D.)
FINIZIO GABRIELE	(PIANEZZA)	CERRONE MATTEO	(POL. FRUGAROLESE)
RUSSO GIANLUIGI	(POL. FRUGAROLESE)	BELLAN TOMMASO	(QUARONESE)
PASTORINO NICOLO	(S.SECONDO A.S.D.)	SCONOSCIUTO FRANCESCO	(SPAZIO TALENT SOCCER)
VADALA OLIVIERO	(SPAZIO TALENT SOCCER)	TOFALO SIMONE	(SPORTING CLUB)
ROSTAGNO NICOLO	(VALLE VARAITA CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IVALDI SIMONE	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)	MASERA PIETRO	(AZZURRA)
FIORA MORENO	(BEPPE VIOLA CALCIO)	GRIECO MARCO	(BUTTIGLIERESE 95)
RUSSO ANDREA	(CALCIO MATHI)	D ATTOLI MARCO	(CANDIOLO)
MARTEDDU MARCO	(CRESCENTINESE)	GALANZINO SAMUELE	(CUMIANA SPORT)
CANCRO ANDREA	(FELIZZANO 1920)	NDIAYE PAPA	(G.A.R. REBAUDENGO)
MANFREDO ANDREA ANTONIO	(LA VISCHESI)	AFRI STEFANO MARIO	(PIEDIMULERA)
DE TOMASI ALESSANDRO	(PIEDIMULERA)	DURANDO GIOVANNI	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)

MINUTIELLO YURI	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	VIALE MATTIA	(SAN BENIGNO)
BISEFFI GIANLUCA	(SAN MAURIZIO C.SE)	RACCA JACOPO	(SANT ALBANO)
GONZALEZ HERRERA ELIAS	(SIZZANO)	MARTINER TESTA LORENZO	(STELLA MARIS)
FORZONE MARTINO	(TORRI BIELLESI A.S.D.)	MIOLA EDOARDO	(VALDILANA BIOGLIESE)
CORNIATI NICOLO	(VALLE CERVO ANDORNO)	DELFINO ALBERTO	(VALLE VARAITA CALCIO)
RICCIARDI MARCO	(VIANNEY)	GARIGLIO STEFANO	(VILLASTELLONE CARIGNANO)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 17/11/2024

- **GARA VINOVO SPORT EVENTS - PRALORMO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto relativo alla partita VINOVO SPORT EVENTS S.S.D. A.R.L. - U.S.D. PRALORMO, in calendario per il giorno 17/11/2024 e valevole per il Campionato Regionale Seconda Categoria, Girone F, s.s.2024/2025, dal quale risulta che la partita è stata definitivamente interrotta dall'arbitro al minuto 29 del primo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 0 a 0, per mancata visibilità in campo per nebbia;

DELIBERA

- la ripetizione della gara in oggetto, che dovrà riprendere dal minuto 29 del primo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 0 a 0, con pallone in possesso della Società Vinovo Sport Events a seguito di un fallo fischiato in suo favore, nella propria area, a metà campo;

- manda al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta affinché provveda alla ricalendarizzazione dell'incontro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 ATLETICO ROBASSOMERO

Per la condotta dei propri tesserati che prendevano parte attivamente alla mass confrontation scoppiata in campo a seguito della condotta violenta del giocatore Sig. Rocca. La situazione di conflittualità e tensione era tale che veniva richiesto l'intervento di una pattuglia di Carabinieri, che - giunti al campo quando la situazione era tornata alla normalità - prendevano le generalità dei giocatori coinvolti negli scontri e dell'arbitro.

Euro 300,00 LA NUOVA LANZESE

Per la condotta dei propri tesserati che prendevano parte attivamente alla mass confrontation scoppiata in campo a seguito della condotta violenta del giocatore avversario Sig. Rocca. La situazione di conflittualità e tensione era tale che veniva richiesto l'intervento di una pattuglia di Carabinieri, che - giunti al campo quando la situazione era tornata alla normalità - prendevano le generalità dei giocatori coinvolti negli scontri e dell'arbitro.

Euro 50,00 COMALA FOOTBALLANDCRICKET

Per l'accensione di fumogeni sugli spalti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2024

DESTEFANIS GABRIELE (VAL MAIRA)

Allontanato dal campo per eccessive proteste.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 26/11/2024

MAO MATTEO (GARESSIO)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 2/2025

ROCCA FABIO (ATLETICO ROBASSOMERO)

Per condotta gravemente violenta ai danni di un avversario. Nello specifico il Sig. Rocca, a seguito della segnalazione di un fallo in favore della squadra avversaria, si avvicinava al giocatore avversario n. 13 Sig. Nicolò Bava e lo colpiva volontariamente con un violento pugno al volto, causandogli una ferita al labbro ed una copiosa fuoriuscita di sangue. La condotta del Sig. Rocca provocava lo scatenarsi di una mass confrontation, alla quale il tesserato prendeva parte attivamente mentre si recava negli spogliatoi. Nel proprio supplemento di rapporto l'arbitro ha segnalato altresì che il calciatore colpito, Sig. Bava, veniva portato al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Sanzione ex art. 38 C.G.S.

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

CAMARA MOHAMED (LA NUOVA LANZESE)

Per condotta violenta e per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro, concretizzatosi in un contatto fisico. Nello specifico, il Sig. Camara prendeva parte attivamente alla mass confrontation scatenatasi in campo a seguito della condotta violenta dell'avversario Sig. Rocca, cercando di colpire con pugni un avversario, senza riuscirci. Alla notifica del provvedimento seguiva l'arbitro e, mentre questi era girato di schiena, gli posava entrambe le mani sulle spalle trattenendolo e cercando di farlo voltare con forza. Il direttore di gara gli intimava pertanto di rientrare negli spogliatoi ed il Sig. Camara veniva infine allontanato dai suoi compagni. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del calciatore e di quanto previsto ex artt. 36, comma 1, lett. b) e 38 C.G.S.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DAPLE JEAN LUC (LA NUOVA LANZESE)

Per condotta violenta, consistita nell'aver reagito al pugno sferrato ad un proprio compagno dall'avversario Sig. Fabio Rocca cercando di colpirlo a propria volta e partecipando attivamente alla mass confrontation accesi in seguito in campo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POLLO ANDREA (ASD LENTA LOZZOLO)

Per aver rivolto frasi offensive ad un avversario.

COCITO NICOLO (NIZZA VALLEBELBO)

Per aver colpito intenzionalmente ad un piede l'avversario, mentre questi era a terra.

QUARANTA PIETRO (TROFARELLO 1927)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MATTANA LORENZO	(ARDOR S. FRANCESCO)	EL KHIYATI KACEM	(BETTOLE-GRIGNASCO)
DE ANGELIS WALTER	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)	YAO ARNAU BOUAUD	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)
PECHENINO SIMONE	(CARRU MAGLIANO ALPI)	STERRANTINO FRANCESCO	(E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)
FORLANI MATTIA	(ELLEDDI FC SSD RL)	ATZENI ANDREA	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)
ZANERO NICOLA	(PERNATESE 1928)	RAMON OMAR	(PRO ROASIO ASD)
BORIO FRANCESCO	(SAN LUIGI SANTENA APS)	ALTILIA ANTONIO PAOLO P	(VIRTUS MULINO CERANO)
PEZZULLO PIERPAOLO	(VIRTUS MULINO CERANO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BUSHAJ BLENDAR (LUMELLOGNO)

Dopo la fine dell'incontro rivolgeva delle frasi minacciose agli avversari.

ARLONE DAVIDE (PRO ROASIO ASD)

Dopo la fine dell'incontro rivolgeva frasi provocatorie agli avversari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TROMBETTA SIMONE	(CALLIANO CALCIO)	VASSALLO PAOLO	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)
AYARI YASSIN	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)	LA SALA ANTONIO	(CREVOLESE A.S.D.)
BUSSON ALEX	(CROCETTA CALCIO ASD)	GRANDE MIRKO	(GIOVANILE GENOLA 05)
FAZARI SAMUEL	(GRAND COMBIN)	HAMMANE YOUSSEF	(LAGNASCO CALCIO)
HENRY ANDRE	(POL. GRAND PARADIS)	PAGANO NICOLAS	(TASSAROLO)
COLAIANNI MIRKO	(VALFENERA)	DEL FRARI GABRIELE	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RINALDI MICHAEL	(A.C.BOSCHESE A R.L.)	DEMASI MICHAEL	(AOSTA CALCIO 511)
RACCIATTI LUCA	(BRUNETTA CALCIO)	BONAN MATTIA	(CHISONE CALCIO)
MARTORANA JACOPO	(CIREGGIO)	DAMICO DAVIDE	(CRODO)
VOLPATO ROBERTO	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)	GARINO DAVIDE	(GIOVANILE GENOLA 05)
NISI GIANLUCA	(JUNIOR ASCA)	VICHI MARCO	(LAGNASCO CALCIO)

BONARDO ENRICO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)	PORTO MARCO	(PERNATESE 1928)
IPPOLITO FRANCESCO	(PIOSSASCO)	FIMIANO JACOPO	(POL. GRAND PARADIS)
FTONI SAMUELE	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO)	CIORAN STEFAN ALEXANDR	(POLISPORTIVA MONTATESE)
COLLETTA ANDREA	(POLISPORTIVA MONTATESE)	FORTE DEYAN	(PRO COLLEGNO COLLEGNESE)
BRONDINO LUCA	(REVELLO CALCIO)	SCARAFIA GIANLUCA	(ROLETTO VAL NOCE)
GARELLO GIANLUCA	(SAN CHIAFFREDO)	FASANO TOMMASO	(SAN GIUSEPPE RIVA)
BERGESIO FRANCESCO	(SOMMARIVESE)	FORMICA KARIM	(SSD REAL ORIONE V.)
MOTETTA ANDREA	(US PROVIGEZZO)	PIDO LUIGI	(US PROVIGEZZO)
REALINI ANDREA	(VOLUNTAS SUNA)		

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 16/11/2024

- **GARA UNION NOVARA - JUVENTUS DOMO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto relativo alla partita A.S.D. UNION NOVARA - U.S.D. JUVENTUS DOMO, in calendario per il giorno 16/11/2024 e valevole per il Campionato Regionale Juniores Under 19, Girone A, s.s.2024/2025, dal quale risulta che la partita è stata definitivamente interrotta dall'arbitro alla fine del primo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 0 a 0, per mancata visibilità in campo per nebbia;

DELIBERA

- la ripetizione della gara in oggetto, che dovrà riprendere dal minuto 1 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 0 a 0, con battuta del calcio d'inizio da parte della Società A.s.d. Union Novara;

- manda al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta affinché provveda alla ricalendarizzazione dell'incontro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

VITALE ALESSIO (PRO EUREKA)

Espulso per aver rivolto all'arbitro ingiurie, anche con intento discriminatorio. Alla notifica del provvedimento il giocatore continuava a protestare, ritardando la ripresa del gioco. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSO ALESSANDRO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	SIVIERO CRISTIANO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)
CASALE ROBERTO RENATO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	PRUDENTE ANDREA	(CENISIA A R.L.)
ODASSO GREGORIO	(MONREGALE CALCIO)	ZUCCO GUGLIELMO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
RABBIA PAOLO	(SALICE)	ALBERTINI JACOPO	(VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CUSIMANO DENNIS (A.S.D. CITTA DI COSSATO) BRACONCINI CRISTIAN (POL. PARADISO COLLEGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ORLANDO PIETRO (A.C.CUNEO 1905 OLMO) DAFTE MOHAMED LAMINE (AOSTA CALCIO 511)
PARUSSO EMANUELE (AREA CALCIO ALBA ROERO) EL ACHKAOUI AYMANE (BIELLESE 1902)
BONETTO ALESSANDRO (GIOVANILE CENTALLO 2006) BUSICO NICOLO (PINEROLO)
BRENA SIMONE (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.) UNGARO NICOLO (PRO EUREKA)
FERRARO LORENZO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.) ROMEO ANDREA (VANCHIGLIA 1915)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ARQUATESE VALLI BORBERA

Per il comportamento irrispettoso dei propri sostenitori che dal secondo tempo ingiuriavano il direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

LIKA GABRIEL (MONCALIERI CALCIO 1953)

Già ammonito, veniva espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistita nell'averlo affrontato - a gioco fermo - mettendogli le mani sul volto, spingendolo e poi affrontandolo testa a testa, rivolgendogli insulti e minacce di morte. A seguito della notifica del provvedimento disciplinare dapprima cercava di nuovo di aggredire l'avversario, non riuscendoci in quanto bloccato dai compagni di squadra, e successivamente si allontanava gridando insulti e minacce di morte sia nei confronti del calciatore della Viguzzolese sia nei confronti dell'arbitro e dei suoi familiari. Non pago, si toglieva la maglietta, la gettava a terra e rivolgeva al direttore di gara frasi di inaudita volgarità, accompagnate da gesti espliciti. La sanzione comminata tiene conto della complessiva ed inescusabile condotta del tesserato, e di quanto previsto dagli artt. 36 e 38 C.G.S.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

PIRA GABRIELE (MONCALIERI CALCIO 1953)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro proteste e minacce e ritardava la propria uscita dal terreno di gioco. Successivamente si rifiutava di rientrare nello spogliatoio ed anzi rientrava in campo senza autorizzazione, insultando e minacciando nuovamente il direttore di gara. Veniva infine

bloccato dai propri compagni di squadra e portato all'esterno del campo. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto previsto ex art. 36, comma 1, C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARRARA LORIS	(BORGOSESIA CALCIO)	MAURINO LORENZO	(CENISIA A R.L.)
MAKROUM AKRAM	(VIGUZZOLESE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FARAONE DANIELE	(BORGOSESIA CALCIO)
-----------------	---------------------

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 15/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 FUTSAL CLUB SANTHIA

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 2/2025

VISCONTI GIUSEPPE	(ACADEMY TORINO FUTSAL SSD)
-------------------	--------------------------------

Espulso per condotta gravemente violenta nei confronti di un suo giocatore. Nello specifico, il Sig. Visconti reagiva ad una provocazione di un suo atleta afferrandolo per il collo e scaraventandolo addosso all'arbitro che, dopo aver espulso l'allenatore, si sincerava delle condizioni fisiche del calciatore.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MONTI NICOLA	(CASTELLAMONTE CALCIO A5)
--------------	---------------------------

Per condotta minacciosa nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, cercando di venire a contatto con lo stesso, per essere poi allontanato dai propri dirigenti prima di ulteriori conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA TERRA POIDOMANI ANGELO	(CASTELLAMONTE CALCIO A5)	TIRRAF AMIR	(FUTSAL CLUB SANTHIA)
ASCIUTTO GIORGIO	(TOP FIVE S.R.L.)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIGNOCCO EUGENIO (ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FESTA ANDREA (ATLETICO TAURINENSE) BOUHMID SOFIANE (FUTSAL CLUB SANTHIA)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 18/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

POL LIBERTAS ANTIGNANO

Invitando alla delimitazione dello spazio relativo al terreno di gioco, da tenere distinto e separato da quello competente per il pubblico.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GASPANI SAMUELE (FUTSAL BORGO TICINO)
ROBERTO

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RASERO ANDREA (POL LIBERTAS ANTIGNANO) GIOVANELLA FELIPE (REAL SCORPION)
ALEXANDR

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 11/11/2024

- **GARA VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL - NOVARA CALCIO A 5**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il reclamo presentato dalla Società VOLUNTAS NOVARA 1907 FUTSAL A.S.D. avverso la regolarità della partita disputata contro la Società NOVARA CALCIO A 5, disputata in data 11/11/2024 e valevole per il Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie D, Girone A, s.s. 2024/2025, con il quale la reclamante si duole di asseriti errori arbitrali che avrebbero influito sul regolare svolgimento della partita e sul suo risultato;

- rilevato che il procedimento di reclamo non è stato incardinato correttamente dalla Società Voluntas Novara 1907 Futsal A.S.D., in quanto il preannuncio ed il reclamo sono stati sì trasmessi a mezzo PEC al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, ma non risulta che gli stessi siano stati parimenti trasmessi alla consorella, in violazione del principio del contraddittorio tra le parti; inoltre entrambi gli atti non sono stati firmati

correttamente dal Presidente della Società o comunque da soggetto avente la rappresentanza della stessa (la semplice indicazione del nome e cognome del Presidente nel testo della PEC, senza valida sottoscrizione con firma analogica o digitale, non può considerarsi conforme a quanto previsto ex art. 49 C.G.S.);

- ritenuto pertanto irricevibile il reclamo in parola per violazione delle norme procedurali previste ex artt. 49, 53 e 67 C.G.S.

DELIBERA

- di respingere il reclamo presentato dalla Società VOLUNTAS NOVARA 1907 FUTSAL A.S.D. in quanto irricevibile;

- di omologare il risultato raggiunto in campo:

VOLUNTAS NOVARA 1907 FUTSAL A.S.D. - NOVARA CALCIO A 5 1 – 7

- di addebitare sul conto della Società VOLUNTAS NOVARA 1907 FUTSAL A.S.D. l'importo della tassa di reclamo.

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIGNANTE MATTEO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	DEMARIE LEONARDO	(CANTARANA C5)
DRAGO SIMONE	(CANTARANA C5)		

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAROCCO GABRIELE	(CANTARANA C5)
------------------	----------------

GARE DEL 18/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARISI ANDREA	(CASTELNUOVO A.S.D.)	SABATINO FRANCESCO	(LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE)
MARTINO STEFANO	(SPORTING ORBASSANO SSDARL)		

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 18/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI STEFANO BARBARA (LISONDRIA)

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUSSO PIETRO (ITAR FUTSAL)

BARONE LEONARDO (LISONDRIA)

VITALE ANTONINO TONY (SANTANNA A.S.D.)

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CURINA FEDERICO ALEX (AURORA NICHELINO)

Per condotta violenta, consistita nell'aver sferrato uno schiaffo ad un giocatore avversario.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 GOZZANO S.S.D.AR.L.

Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata della gara insultavano il direttore di gara utilizzando altresì espressioni blasfeme.

Euro 50,00 BUSCA 1920 A R.L.

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARBERO GIOVANNI (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistita, dopo aver perso il pallone, nell'afferrare l'avversario con la mano e successivamente il collo con il braccio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIANGRANDE SAMUEL (ALBA CALCIO)	DE ANGELIS LORENZO (BORGARO NOBIS 1965)
GALLI GIORGIO (CASELLE CALCIO)	GARANI GABRIEL (CASELLE CALCIO)
BAHADI ISSAM (CHISOLA CALCIO)	MARIANI ALESSIO (GASSINOSANRAFFAELE)
CARNEVALI LORIS (GRAVELLONA SAN PIETRO)	YADNOM OWENS (MIRAFIORI A.S.D.)
PIOVESAN TOMMASO (SAN GIACOMO CHIERI)	SANTORO FABIO (SAVIGLIANESE FBC 1919)
HOXHAJ ELDIS (UNION NOVARA)	ALGOZZINI SAMUELE (VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TAMBURELLO PIETRO (ACCADEMIA CASALE A R.L.)	BRUNO DAVIDE (CHISONE CALCIO)
BERGESE FRANCESCO (GIOVANILE CENTALLO 2006)	SAHANDE MOHAMED (GIOVANILE CENTALLO 2006)
CENTINARO ALESSANDRO (MONCALIERI CALCIO 1953)	CUPI CHRISTIAN (NOVAROMENTIN SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAIRATI MATTIA (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	SERRAF AZEDDINE (BOVES MDG CUNEO)
METTA MICHELE (CASELLE CALCIO)	PANEBIANCO ALESSIO (CHISONE CALCIO)
CANOVA FABIO (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)	PERRINI MARIANO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
SUFAJ RAJAN (SAVIGLIANESE FBC 1919)	ALTIERI THOMAS (VERBANIA CALCIO)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 BIELLESE 1902

Per il comportamento irrispettoso dei propri sostenitori all'indirizzo dell'arbitro.

Euro 50,00 BULE'BELLINZAGO

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro e vicendevolmente i giocatori avversari.

Euro 50,00 FULGOR CHIAVAZZESE R.V.

Per il comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano a più riprese l'arbitro.

Euro 50,00 GOZZANO S.S.D.AR.L.

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro e vicendevolmente i giocatori avversari.

Euro 50,00 OVADESE SSDARL

Per il comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro per tutta la durata della gara.

Euro 50,00 RIVAROLESE 1906 S.R.L.

Per la mancanza della segnaletica per le sostituzioni.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/ 1/2025

BRACCHI MASSIMILIANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro che lo ha espulso per proteste. A seguire ha continuato a porsi in modo minaccioso scagliando la bandierina contro la recinzione. Per tutto il tempo di svolgimento di tali fatti il direttore di gara (al fine di evitare ogni contatto fisico cercato dal dirigente) teneva il braccio teso in avanti e nel contempo indietreggiando.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2024

PARZANESE GIANLUIGI (CALCIO SETTIMO)

Allontanato dal campo per proteste all'indirizzo dell'arbitro.

CHIRIGHETTI ANDREA (NOVAROMENTIN SRL)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara, uscendo dall'area tecnica.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/12/2024

GOMAR FERNANDEZ (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)
JORGE JOSE

Allontanato dal campo per proteste.

AGOSTI SIMONE (NOVAROMENTIN SRL)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara, uscendo dall'area tecnica.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAMICO ROBERTO (SAN GIACOMO CHIERI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PRYKHODKO VIKTOR (SPAZIO TALENT SOCCER)

Per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti della direttrice di gara. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI LENO DENIS (GASSINOSANRAFFAELE)

Il giocatore attacca a parole e poi tentava di colpire l'avversario.

GAVRIL ANDREI COSTICA (VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)

Per condotta violenta consistita nel reagire agli attacchi dell'avversario cercando di sferrare pugni.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GHIAZZA STEFANO (ACQUI F.C. SSDARL)	OTRANTO VALENTINO (ASTI)
PRENDI ALESSIO (OVADESE SSDARL)	VALSANIA FILIPPO (SAN GIACOMO CHIERI)
COSTA MATTIA (UNION NOVARA)	EL GENDY YOUSUF (UNION NOVARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SIMEONE THOMAS (BAVENO STRESA SSD A RL)

Per condotta ingiuriosa a fine gara nei confronti di un avversario durante il rientro negli spogliatoi.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NAPIONE ALBERTO (SAN GIACOMO CHIERI)	TROVATO ALESSANDRO (SAN GIACOMO CHIERI)
--------------------------------------	---

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTELLI SIMONE (ACCADEMIA CASALE A R.L.)	FERRERO PAOLO (ATLETICO C.B.L.)
MARENGO PIETRO (CHERASCHESE 1904)	MEHMETAJ LEONEL (JUVENTUS DOMO)

VATTUONE GABRIELE	(OVADESE SSDARL)	DONDEYNAZ ERIK	(PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
SALVITTO MARCO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	GENRE GABRIEL	(SALUZZO)
DORTA LUCA	(SAN GIACOMO CHIERI)	LAMBERTI DOMENICO	(SAN GIACOMO CHIERI)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
Per lancio di fumogeni che non ha influenzato lo svolgimento della gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/12/2024

ROCI SERGIO (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

Allontanato dal campo per proteste seguite dall'abbandono dell'area tecnica per continuare le proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BASCIANI RICCARDO (VINOVO SPORT EVENTS)

Per il comportamento irrispettoso tenuto nei confronti dell'arbitro, più volte reiterato, condito da espressioni blasfeme. Sanzione ex art.36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CELESTRE MATTIA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

Per condotta violenta consistita dapprima nel dare un calcio all'avversario senza colpirlo, poi sferra un pugno a vuoto all'indirizzo sempre dell'avversario ed infine ritardava l'uscita dal campo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CELESTRE MATTIA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

Per condotta violenta ai danni di un avversario, consista nel colpirlo volontariamente con un calcio mentre questi si trovava a terra, a pallone non in gioco. Dopo la notifica del provvedimento il giocatore tentava di sferrare un pugno ad un altro avversario, senza riuscirci, e ritardava l'uscita dal terreno di gioco.

SHABANI ROEN (SAVIGLIANESE FBC 1919)

Per aver tirato un calcio all'avversario dopo aver subito un fallo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSING LORENZO	(BULE'BELLINZAGO)	HASA KLEANT	(FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)
MARTINEZ DIAZ MANUEL ORLANDO	(PSG SSDARL)	LAROTONDA LORENZO FRANCO	(TETTI FRANCESI RIVALTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LIKA BRIAN	(ACQUI F.C. SSDARL)	FERLA ANDREA	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
LUNARDON TOMMASO	(BIELLESE 1902)	UBA SELDI	(FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)
FINIGUERRA MAURO	(TETTI FRANCESI RIVALTA)	CAMORIANO TITO VINCENZO	(VOLPIANO PIANESE)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 INDEPENDIENTE IVREA

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata dell'incontro, insultavano il direttore di gara.

Euro 50,00 MONCALIERI CALCIO 1953

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata dell'incontro, insultavano il direttore di gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2024

RAIMONDI MIRIJA (INDEPENDIENTE IVREA)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste e comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 10/11/2024

- **GARA BANCHETTE COLLERETTO G.P. - VIRTUS VERCELLI**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. BANCHETTE COLLERETTO G.P. avverso la regolarità della partita disputata contro la Società U.S.D. VIRTUS VERCELLI in data 10/11/2024, valevole per il Campionato Regionale Under 14, Girone A, s.s. 2024/2025, con il quale la Società reclamante si duole del fatto che la consorella avrebbe inserito in distinta e schierato in campo un giocatore che non aveva titolo di partecipare all'incontro, il Sig. Federico Macor, in quanto in costanza di squalifica per una giornata per recidività in ammonizioni, come da C.U. n. 39 di questo Comitato Regionale, squalifica che secondo la reclamante non sarebbe stata scontata, in quanto il calciatore sopra nominato avrebbe preso parte anche alla precedente partita disputata contro la Biellese;

- rilevato che il procedimento su ricorso, depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in data 11/11/2024 e contestualmente trasmesso alla controparte, risulta viziato dalla mancata presentazione del prescritto preannuncio, ex art. 67, comma 1, C.G.S.;

- considerato altresì che il ricorso è carente a livello probatorio, in quanto non è stato presentato alcun documento a suffragio delle doglianze della reclamante;

DELIBERA

- di respingere in quanto inammissibile il reclamo presentato dalla A.S.D. BANCHETTE COLLERETTO G.P., omologando il risultato raggiunto in campo:

A.S.D. BANCHETTE COLLERETTO G.P. - U.S.D. VIRTUS VERCELLI 0 – 0

- di addebitare sul conto della reclamante l'importo della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata.

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 BUSCA 1920 A R.L.

Si rammenta alla Società la sua responsabilità oggettiva, ex art. 28 C.G.S., per le condotte discriminatorie dei propri sostenitori, agite in occasione degli incontri, e che in caso di recidiva si applicherà, oltre ad una ammenda di importo maggiore, anche l'ulteriore sanzione della squalifica del campo per una o più giornate.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVALLOTTO EDOARDO (CHERASCHESE 1904)

RUSSO ANDREA

(CIRIE CALCIO 1946)

PAGLIARIN GIANLUCA (RIVER PLAINE)

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PINTO GABRIELE

(PANCALIERICASTAGNOLE)

TAMBONE EMANUELE

(VINOVO SPORT EVENTS)

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 U.S. BORGONUOVO SETTIMO

Per il comportamento offensivo, per tutta la durata del secondo tempo, da parte dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara.

Euro 50,00 VDL FIANO PLUS

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2024

GADALETA MATTEO (U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GADALETA MARCO (U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 47 del 14/11/2024, campionato Under 17 Regionale – gara del 10/11/2024, causa errore arbitrale appare il seguente risultato:

SISPORT S.P.A. – VANCHIGLIA 1915 1 – 4

Deve invece leggersi:

SISPORT S.P.A. – VANCHIGLIA 1915 1 – 5

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 16.11.2024.

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Corte Sportiva di Appello composta da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente) Avv. Flavio Campagna (Relatore Estensore) Avv. Federica Franchi (Componente)

Reclamo della società AC CUNEO 1905 OLMO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 43 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 31/10/2024 in riferimento alla gara LUESE CRISTO ALESSANDRIA – CUNEO OLMO 1905 in data 15/9/2024 valida per il CAMPIONATO di Eccellenza

La reclamante impugna il provvedimento con il quale il GS rigettava il ricorso per una asserita posizione irregolare del giocatore Abas Kevin EBUBECHU impiegato, secondo la ricorrente, in costanza di squalifica, avendo scontato solo 4 delle 5 giornate inflitte nella scorsa stagione quando militava nella categoria Juniores della società A.C. BRA.

Il G.S. nel suo provvedimento ha precisato:

“la questione posta all'attenzione di questo Giudice Sportivo riguarda, sostanzialmente, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 - 6 - 7 e 137 C.G.S. relativi alla esecuzione delle sanzioni comminate a carico dei tesserati, ed in particolare il necessario bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività (i.e. afflittività) delle squalifiche: secondo la Società reclamante, che ha portato a conforto delle proprie doglianze copiosa giurisprudenza, il Sig. Ebubechu non avrebbe potuto partecipare alla gara in esame (né alla precedente partita disputata contro il Centallo) in quanto in applicazione della disposizione di cui all'art.21, comma 2, C.G.S. avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica residua dalla stagione sportiva precedente nella prima gara ufficiale della nuova Società e della nuova categoria di appartenenza (considerato che la ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA non ha iscritto al Campionato Regionale una formazione Under 19, alla quale il giocatore avrebbe potuto prendere parte come "fuori quota"); secondo la tesi avversa della Società resistente, il giocatore non si trovava più in costanza di squalifica, non essendo stato convocato né per le quattro gare ancora disputate nel Campionato Under 19 nazionale dall'A.C. BRA nella stagione 2023/2024, indicate anche dalla reclamante, né all'ultima partita disputata dalla A.C. BRA nel Campionato di serie D contro l'ASTI, disputata in data 5/05/2024;

pur ritenendo in parte corretto e condivisibile il ragionamento seguito dalla ricorrente, questo Giudice ritiene ugualmente non meritevole di accoglimento il ricorso, proprio in ragione del necessario bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività delle sanzioni, la cui applicazione deve sempre avvenire nell'ottica di realizzare e garantire i superiori ed imprescindibili valori di buona fede e lealtà sportiva. Come correttamente statuito dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 99-2023 richiamata dalla AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL, "Questa stessa Sezione, sempre in merito al regime sanzionatorio che ci occupa, ha puntualizzato che "il principio di "distinzione" costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di "effettività", "proporzionalità" e "ragionevolezza" delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l'illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché

possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell'esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui" (Collegio di Garanzia, Sez. I. decisione n. 25/2018)".

Orbene, nel caso di specie sono considerati fatti pacifici e non contestati che: I. il Sig. Abas Kevin EBUBECHU nella stagione sportiva 2023/2024 era tesserato per l'A.C. BRA e militava nella formazione Under 19 Nazionale, oltre ad avere titolo per prendere parte agli incontri della prima squadra nel Campionato di Serie D; II. che il giocatore veniva sanzionato con una squalifica di cinque giornate con C.U. n. 76 del 2/04/2024 del Dipartimento Interregionale - Juniores, e ne scontava 4 non prendendo parte alle partite ancora disputate dalla A.C. BRA nel Campionato Juniores Under 19 Nazionale (giornate 12[^], 13[^], 14[^] e 15[^] di ritorno); III. che vi era una impossibilità oggettiva per il giocatore, e per la Società di appartenenza, di scontare anche la quinta giornata di squalifica "nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento", come disposto ex art. 21, comma 2, C.G.S., per la semplice ma dirimente circostanza che la A.C. BRA non si qualificava alla successiva fase di play-off post campionato; IV. che la giornata residua di squalifica non si sarebbe potuta scontare nella medesima categoria neanche nella stagione sportiva in corso, in quanto la ASD CRISTO LUESE ALESSANDRIA non ha iscritto al Campionato Regionale una formazione Under 19; V. il Sig. Abas Kevin EBUBECHU avrebbe potuto prendere parte all'ultima gara di Campionato di Serie D con la A.C. BRA, ma non veniva convocato, così di fatto restando fermo per cinque gare ufficiali della Società di tesseramento, come da sanzione irrogata a suo carico;

ad avviso di questo Giudice, considerata l'oggettiva impossibilità per il tesserato di scontare l'intera squalifica nella squadra di appartenenza in ragione della fine del Campionato, ed al contempo la possibilità di scontare l'ultima residua giornata nella stagione sportiva ancora in corso in diversa Categoria, la scelta compiuta dalla A.C. BRA ha garantito il rispetto sia del principio di omogeneità (considerato che di cinque turni di stop, quattro sono stati scontati nella Categoria Juniores Under 19 Nazionali) sia del principio di afflittività della sanzione comminata al giocatore, garantendo l'esecuzione della stessa non solo secondo i canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza richiamati dal Collegio di Garanzia del CONI, ma dimostrando anche correttezza e lealtà sportiva, non "premiando" un giocatore squalificato con la convocazione per una partita di rango superiore"

Le articolate argomentazioni contenute nelle ben 17 pagine del reclamo non colgono nel segno in quanto non vi è davvero alcun motivo per discostarsi dal provvedimento del GS che è condivisibile (pur essendo auspicabile un intervento del legislatore che renda meno incerto il quadro normativo).

Ad abundantiam, si osservi che il giocatore in questione è entrato al 42' del II tempo ovvero in un momento della gara che, come più volte deciso da questa Corte in passato, impone il giusto temperamento fra l'esigenza di certezza nella applicazione della norma e il rispetto del risultato conseguito sul campo e ciò al fine di evitare facili e inevitabili strumentalizzazioni della norma (nello specifico l'art.10 C.G.S.) come nel caso di specie.

Al riguardo, è proprio una delle argomentazioni spese della reclamante sul tema della decisività della posizione irregolare - sostenuta per superare la posizione che questa Corte ha sempre espresso in favore del risultato conseguito sul campo a fronte di violazioni non "effettivamente" decisive sulla regolarità della gara – che, invece, dà fondamento, se davvero ce ne fosse ancora bisogno, alla decisione del G.S.

La reclamante sostiene che l'impiego del giocatore EBUBECHU (nato nel 2005) è risultato decisivo anche perché, trattandosi di "giovane", DOVEVA essere impiegato per garantire il rispetto del numero minimo dei "giovani" in campo (v. reclamo pag. 16); tale obbligo vigeva però anche la stagione scorsa nei confronti dell'A.C. Bra (società in cui militava quando squalificato) che è stata privata della possibilità di servirsi, al fine del rispetto dell'obbligo sottolineato dalla reclamante come decisivo, del giocatore in questione in quanto squalificato nella categoria di appartenenza.

Alla sussistenza dell'obbligo e, quindi, all'impossibilità di impiego del giovane calciatore per il suo rispetto consegue l'afflittività della sanzione che è stata quindi scontata come affermato dal G.S., non

giocando - come fuori quota nella prima squadra - nella prima giornata utile successiva al termine del campionato di appartenenza.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello delibera di rigettare il reclamo della A.C. CUNEO OLMO 1905. Dispone l'incameramento della tassa di reclamo regolarmente versata.

b) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Federica Franchi.

Reclamo della società PEROSA F.C. A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 45 del 7/11/2024, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita PEROSA F.C.– LUSERNA CALCIO disputata in data 30/10/2024 nell'ambito del Campionato di Prima Categoria, girone E

Con reclamo inoltrato in data 8/11/2024 la società PEROSA F.C. A.S.D. impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica, rispettivamente, di 3 giornate al giocatore FERRERO GABRIELE per *“condotta violenta nei confronti di un avversario. Dopo il provvedimento teneva un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro”* e fino al 6/12/2024 all'allenatore QUINTO GIUSEPPE *“per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro”*.

Nel reclamo la società ricostruisce l'evento che ha portato all'espulsione del giocatore descrivendolo come un normale contrasto di gioco in cui un avversario franava addosso al giocatore FERRERO, commettendo un fallo in attacco non segnalato dal direttore. Il giocatore FERRERO, al fine di liberarsi dall'avversario, con una leggera spinta lo allontanava. Il direttore di gara interrompeva il contropiede per espellere il giocatore FERRERO e assegnare un calcio di rigore agli avversari. A quel punto, il FERRERO, incredulo per la decisione arbitrale, chiedeva spiegazioni al direttore di gara il quale lo trattava con superiorità e maleducazione.

Per quanto riguarda la squalifica inflitta all'allenatore la reclamante nega quanto riferito dall'arbitro e dichiara che il sig. QUINTO si sarebbe limitato ad accompagnare il direttore di gara negli spogliatoi segnalandogli che *decisioni come quelle assunte durante la partita rovinavano il pomeriggio di 25 ragazzi*. A quel punto il direttore di gara andava in escandescenza mandando a quel paese l'allenatore sbattendo la porta dello spogliatoio, senza peraltro notificare il provvedimento disciplinare a nessuno della società.

Per quanto concerne l'allenatore QUINTO GIUSEPPE l'impugnazione è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 137, co. III, lett. b), C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti di inibizione e squalifica per dirigenti e tecnici fino ad un mese, ovvero la sanzione (minima) inflitta nel caso in esame.

Per quanto riguarda, invece, il giocatore FERRERO GABRIELE il referto arbitrale, che costituisce piena prova di quanto accaduto all'interno del terreno di gioco, descrive in maniera dettagliata e inequivocabile la condotta violenta del medesimo.

Infatti, dal referto si evince che *“con palla in gioco, il giocatore dava una gomitata all'avversario all'altezza del volto, senza conseguenze. Dopo essere stato espulso restava in prossimità del recinto di gioco e insultava ripetutamente l'arbitro”*.

Tale descrizione non è minimamente sovrapponibile a quella contenuta nell'atto di impugnazione, peraltro, è inverosimile che il gesto descritto dal direttore di gara sia stato equivocado. In ogni caso, l'atteggiamento irrispettoso a seguito del provvedimento disciplinare giustifica ampiamente la squalifica inflitta che pertanto deve ritenersi fondata e proporzionata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica di 3 giornate inflitta al sig. FERRERO GABRIELE e la squalifica sino al 6/12/2024 inflitta all'allenatore

QUINTO GIUSEPPE. In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il prelievo del contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato con il deposito del reclamo.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 15.11.2024. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore); Avv. Federica Franchi (Componente relatore); Avv. Antonio Vallone.

Deferimento della Procura Federale nei confronti di VITULANO Mario, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore per la società A.S.D. GIAVENOCOAZZE per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 in via autonoma ed in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e art. 39 lett. Ec) e lett. Gg) Reg. Settore Tecnico.

Con atto del 17.5.2024 pervenuto il 29.4.2024, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. VITULANO per avere dal 4.2.2024 fino al termine della stagione sportiva 2023-2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società GIAVENOCOAZZE militante nel Campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per avere dal 17.3.2024 fino al termine della stagione sportiva 2023-2024 svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD GIAVENOCOAZZE militante nel campionato Under 17, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art 39 del regolamento del Settore Tecnico,

Il procedimento trae origine da una nota inviata alla Procura Federale dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta che riportava una segnalazione dell'allenatore sig. Silvano Crepaldi concernente un comportamento non regolamentare da parte del sig. Mario VITULANO. In particolare, quest'ultimo avrebbe svolto il ruolo ed i compiti di allenatore per la squadra del GIAVENOCOAZZE pur essendo privo della necessaria abilitazione del Settore Tecnico.

Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti e venivano interrogate le persone informate, ivi compreso il dirigente deferito che ammetteva gli addebiti. Nella seduta del 15.11.2024, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'avv. Andrea DELLAVALLE in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. VITULANO Mario.

Preliminarmente il Presidente avvisava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. e si concretizzava un accordo tra il Procuratore Federale ed il Dirigente deferito per l'applicazione della sanzione di mesi cinque e giorni quindici di inibizione a carico del sig. VITULANO Mario

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità del Tesserato deferito. Le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, visto l'art. 127 C.G.S.

Applica al sig. VITULANO Mario la sanzione dell'inibizione per mesi cinque e giorni quindici.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 5 Dicembre 2024

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 21 Novembre 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 21/11/2024)

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	12 A	PRO NOVARA	PRO EUREKA		15:00		SINTETICO "NOVARELLO A - NÂ°3" GRANOZZO CON MONTICELLO VIA DANTE GRAZIOSI

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	12 A	BUSCA 1920 A R.L.	CAVOUR				SINTETICO "SECONDARIO FERRERO" BUSCA VIALE PIEMONTE SNC

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	10 A	FC ESIO VERBANIA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE		14:30		
24/11/2024	10 A	US PROVIGEZZO	VOLUNTAS SUNA		17:15		SINTETICO "SILVESTRO CURIOTTI" DOMODOSSOLA PIAZZALE CURIOTTI, 1

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	10 A	SAN CHIAFFREDO	RORETESE 1975				NATALE BERARDO BUSCA VIA MONTE OLLERO, 12

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	----------

23/11/2024	11 A	ACCADEMIA CASALE A R.L.	ACCADEMIA BORGOMANERO1961				SINTETICO "ERNESTO BIANCHI" CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14
23/11/2024	11 A	JUVENTUS DOMO	PRO EUREKA		15:00		NOSERE NOSERE - DOMODOSSOLA REGIONE ALLE NOSERE
23/11/2024	11 A	VOLPIANO PIANESE	ORIZZONTI CANAVESEALICESE		15:00		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/11/2024	11 A	VILLAFRANCA	GIOVANILE CENTALLO 2006		16:30		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/11/2024	11 A	CENISIA A R.L.	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.		18:30		SINTETICO "NITTI" TORINO VIA NITTI 6
23/11/2024	11 A	S.D. SAVIO ASTI	CARRARA 90				SINTETICO "BOSIA 2" ASTI VIA UGO FOSCOLO, 19

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	1 R	OLYMPIC COLLEGNO	FUTUROGIOVANI VILIANENSIS		11:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	1 R	VIGUZZOLESE	FORTITUDO F.O.		15:00		

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	11 A	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	GOZZANO S.S.D.AR.L.				ERALDO FURNO MARCHESE VALDENGO VIA LIBERTA' 30
24/11/2024	11 A	IVREA CALCIO ASD	ARONA CALCIO				DOMENICO ACCOTTO MONTALTO DORA VIA FOSSALE, REG. GHIARE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	11 A	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	QUINCINETTO TAVAGNASCO				CARLO KOETTING COLLERETTO GIACOSA VIA PIANO, 6

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	11 A	PSG SSDARL	OVADESE SSDARL				

					15:00		
24/11/2024	11 A	ALBA CALCIO	NICHELINO HESPERIA				SINTETICO "ACQUEDOTTO" ALBA VIA DELL'ACQUEDOTTO

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/11/2024	11 A	BORGOSIESIA CALCIO	S.FRANCESCO		15:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/11/2024	11 A	QUINCINETTO TAVAGNASCO	BARCANOVA CALCIO				SAINT GRAT HONE VIA SAINT GRAT
23/11/2024	11 A	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	BORGARO NOBIS 1965		17:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/11/2024	11 A	VINOVO SPORT EVENTS	OLYMPIC COLLEGNO		19:00		
23/11/2024	11 A	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	MIRAFIORI A.S.D.		17:15		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/11/2024	11 A	SISPORT S.P.A.	SPARTAK SAN DAMIANO		15:00		

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	11 A	CENISIA A R.L.	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.		11:00		SINTETICO "NITTI" TORINO VIA NITTI 6

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	11 A	VINOVO SPORT EVENTS	CHERASCHESE 1904		18:00		
24/11/2024	11 A	PINEROLO	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA		17:00		
24/11/2024	11 A	ALBA CALCIO	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.		10:00		SINTETICO "MICHELE COPPINO" ALBA CORSO NINO BIXIO, 12

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	11 A	SISPORT S.P.A.	ACCADEMIA CASALE A R.L.		17:00		

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/11/2024	4 A	BIELLESE 1902	BAVENO STRESA SSD A RL		14:30		COMUNALE RONCO BIELLESE STRADA BURATTI MALPENGA
24/11/2024	4 A	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1924 SUNO F.C.D.				CAV. FRANCESCO ARDIZZONE CARESANA PIAZZA LEALI, 1

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	4 A	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	CALCIO SETTIMO				

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/11/2024	4 A	VINOVO SPORT EVENTS	CASELETTE		17:00		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	4 A	G.A.R. REBAUDENGO	SCA ASTI		10:00		
24/11/2024	4 A	VIRTUS CENISIA	SISPORT S.P.A.		09:30		SINTETICO "NITTI" TORINO VIA NITTI 6

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REG

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/11/2024	8 A	MONCALIERI CALCIO 1953	VENARIA REALE		14:30		TESTONA MONCALIERI - LOC. TESTONA VIA F. CONFALONIERI, 9
24/11/2024	8 A	ACCADEMIA TORINO CALCSQ.B *FCL*	AURORA CALCIO FEMMINILE		14:30		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/11/2024	8 A	QUARONESE	ALBA BRA WOMEN A.S.D.		14:00		

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	----------

24/11/2024	4 A	AURORA CALCIO FEMMINILE	MAPPANESE				COMUNALE "SAN GIORGIO" PIOSSASCO VIA VOLVERA - REG. VIULE
------------	-----	-------------------------	-----------	--	--	--	--

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2024	4 A	AOSTA CALCIO 511	ACCADEMIA TORINO CALCIO		11:30		
23/11/2024	4 A	BORGO VITTORIA CIT TURIN	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN		15:00		

ESORDIENTI C5 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/11/2024	5 A	SERMIG	VDL FIANO PLUS		18:45		

GOLD CUP UNDER 17

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/12/2024	2 A	SISPORT S.P.A.	PRO EUREKA				SINTETICO "CORBO - MONTEPONI" TORINO VIA LUDOVICO GEYMONAT 11

GOLD CUP UNDER 16

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2024	2 A	CHERASCHESE 1904	PRO EUREKA		16:00		SINTETICO "CIT TURIN" TORINO CORSO FERRUCCI 63

RECUPERI GARE

CAMPIONATO PR PROMOZIONE

GIRONE	C			DATA	ORA			
VILLAFRANCA		PEDONA BORGO S.D.	MICHELE PIPINO	27/11/24	20:30	11A VILLAFRANCA PIEMONTE	VIA ALDO MORO 10	K

CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA

GIRONE	F			DATA	ORA			
MURAZZO		PIAZZA	SINTETICO "POCHISSIMO"	27/11/24	20:30	11A FOSSANO	CORSO TRENTO 45	K

CAMPIONATO 2K SECONDA CATEGORIA

GIRONE	F			DATA	ORA			
VINOVO SPORT EVENTS		PRALORMO	SINTETICO "DINO MAROLA"	27/11/24	20:30	9A VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3	K

CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE	A			DATA	ORA			
UNION NOVARA		JUVENTUS DOMO	COMUNALE	27/11/24	20:30	10A LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO	K

CALENDARIO GARE ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 21 NOVEMBRE 2024

CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	VOLPIANO PIANESE	FEDELE "NINO" MARGAROLI	30/11/24	14:30	12A BORGOMANERO	VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI
ACCADEMIA CASALE A R.L.	A.S.D. CITTA DI COSSATO	NATALE PALLI	30/11/24	15:00	12A CASALE MONFERRATO	VIA BRUNO BUOZZI, 72
ARONA CALCIO	VERBANIA CALCIO	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	30/11/24	14:30	12A ARONA - MERCURAGO	VIA CROSA
LUPETTI BIANCHI TRINO	CALCIO SETTIMO	SINTETICO "TARCISIO TAVANO"	30/11/24	15:00	12A TRINO	VIA ADAMELLO
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	JUVENTUS DOMO	FRANCESCO FORMIA	30/11/24	15:00	12A TONENGO - MAZZE'	STRADA PROVINCIALE PER MAZZE'
PRO EUREKA	BAVENO STRESA SSD A RL	SINTETICO - G. SATTIN "A"	30/11/24	15:00	12A SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
UNION NOVARA	BIELLESE 1902	COMUNALE	30/11/24	15:00	12A LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO
GIRONE B			DATA	ORA		
AOSTA CALCIO 511	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	"GIANPIERO FRAND GENISOT"	30/11/24	17:00	12A MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO,65/A
IVREA CALCIO ASD	VENARIA REALE	GINO PISTONI	30/11/24	15:00	12A IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
LUCENTO	OLYMPIC COLLEGNO	SINTETICO "RICONDA"	30/11/24	15:00	12A TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
POL. PARADISO COLLEGNO	ALPIGNANO	SINTETICO "GALVANI"	30/11/24	15:00	12A COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
V.D.A. CHARVENSOD	ROSTA CALCIO	SINTETICO "GUIDO SABA"	30/11/24	15:00	12A CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VANCHIGLIA 1915	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	30/11/24	16:15	12A TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	LASCARIS 1954 ASD	SINTETICO "ZANCANARO"	30/11/24	18:00	12A TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A
GIRONE C			DATA	ORA		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	AREA CALCIO ALBA ROERO	COMUNALE "OLMO 1"	30/11/24	15:00	12A MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
CARAGLIO CALCIO	INFERNOTTO CALCIO	CAV. LUIGI PASQUALE	30/11/24	15:00	12A CARAGLIO	VIA BERNEZZO
CHERASCHESE 1904	MONREGALE CALCIO	SINTETICO "ROELLA"	30/11/24	15:00	12A CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A

RORETESE 1975	ALBA CALCIO	CIRAVEGNA	30/11/24 15:30 12A RORETO - CHERASCO	STRADA MALABAILA
SALICE	VILLAFRANCA	COMUNALE	30/11/24 15:00 12A SAN SEBASTIANO - FOSSANO	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
SANTOSTEFANESE	PINEROLO	GIGI POGGIO	30/11/24 15:00 12A SANTO STEFANO BELBO	VIA IV NOVEMBRE, 35/G
SAVIGLIANESE FBC 1919	GIOVANILE CENTALLO 2006	OTTAVIO MORINO	30/11/24 15:30 12A SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8
GIRONE D			DATA	ORA
CARRARA 90	ACQUI F.C. SSDARL	SINTETICO "CARRARA 90"	30/11/24 15:00 12A TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	CENISIA A R.L.	SINTETICO "CAVORETTO"	30/11/24 15:00 12A TORINO	CORSO SICILIA, 58
KL PERTUSA	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	SINTETICO "LINGOTTO"	30/11/24 15:00 12A TORINO	VIA GENOVA, 161
NICHELINO HESPERIA	MIRAFIORI A.S.D.	GIORGIO FERRINI	30/11/24 17:30 12A NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
OVADESE SSDARL	S.D. SAVIO ASTI	GIOVANNI MERLINO	30/11/24 15:00 12A MOLARE	VIALE CAMPI SPORTIVI
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	BACIGALUPO	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	30/11/24 17:30 12A TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
SAN GIACOMO CHIERI	CALCIO NOVESE	FONTANETO N.1	30/11/24 15:00 12A CHIERI	STRADA FONTANETO, 73

CAMPIONATO EC ECCELLENZA

GIRONE A			DATA	ORA
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	CALCIO SETTIMO	FEDELE "NINO" MARGAROLI	1/12/24 14:30 13A BORGOMANERO	VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI
BAVENO STRESA SSD A RL	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	LUIGI FORLANO	1/12/24 14:30 13A STRESA	VIA FIUME 4
BORGOSIESIA CALCIO	BRIGA	SINTETICO "COMUNALE"	1/12/24 14:30 13A BORGOSIESIA	VIA MARCONI 1
BULE'BELLINZAGO	PRO NOVARA	COMUNALE - ERBA NATURALE	1/12/24 14:30 13A BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI, 100
PRO EUREKA	LASCARIS 1954 ASD	SINTETICO - G. SATTIN "A"	1/12/24 14:30 13A SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
QUINCINETTO TAVAGNASCO	AYGREVILLE CALCIO	GIOVANNI CIPRIANO	1/12/24 15:00 13A QUINCINETTO	REG. GHIARO - VIA BREDDA
VERBANIA CALCIO	PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	SINTETICO "CARLO PEDROLI"	1/12/24 14:30 13A VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10
VOLPIANO PIANESE	BIELLESE 1902	GOIA	1/12/24 14:30 13A VOLPIANO	VIA SAN GRATO

GIRONE B			DATA	ORA		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	PRO VILLAFRANCA	FRATELLI PASCHIERO	1/12/24	14:30	13A CUNEO	CORSO MONVISO, 21
ALBA CALCIO	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	AUGUSTO MANZO	1/12/24	14:30	13A ALBA	CORSO PIAVE, LOC. SAN CASSIANO
ALPIGNANO	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	ALLENDE - ERBA NATURALE	1/12/24	14:30	13A ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
GIOVANILE CENTALLO 2006	ACQUI F.C. SSDARL	DON EANDI	1/12/24	14:30	13A CENTALLO	PIAZZA DON GERBAUDO
LUESE CRISTO ALESSANDRIA	S.D. SAVIO ASTI	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	1/12/24	14:30	13A ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO
OVADESE SSDARL	CHERASCHESE 1904	GEIRINO	1/12/24	14:30	13A OVADA	STRADA GRILLANO, 2/C
VALENZANA MADO SSD.AR.L.	PINEROLO	COMUNALE	1/12/24	14:30	13A VALENZA	VIA NAPOLI, 1
VANCHIGLIA 1915	PRO DRONERO	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	1/12/24	14:30	13A TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

CAMPIONATO PR PROMOZIONE

GIRONE A			DATA	ORA		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	DUFOUR VARALLO	EZIO ABATE	1/12/24	14:30	13A COSSATO	FRAZIONE PASCHETTO
CE.VER.SA.MA BIELLA	MONTANARO	ARMANDO PICCHI	1/12/24	14:30	13A VERRONE	VIA DELLA BARAZZA 3
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	IVREA CALCIO ASD	ERALDO FURNO MARCHESE	1/12/24	14:30	13A VALDENGO	VIA LIBERTA' 30
GATTINARA F.C.	ORNAVASSESE	COMUNALE	1/12/24	14:30	13A GATTINARA	PIAZZA MOLINO, 4
JUVENTUS DOMO	FERIOLO CALCIO	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	1/12/24	14:30	13A DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	ARONA CALCIO	FRANCESCO FORMIA	1/12/24	14:30	13A TONENGO - MAZZE'	STRADA PROVINCIALE PER MAZZE'
UNION NOVARA	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	COMUNALE	1/12/24	14:30	13A NOVARA	VIA RUZZANTE
VIRTUS VERCELLI	CAMERI CALCIO	SINTETICO "ARDISSONE"	30/11/24	20:00	13A VERCELLI	VIA VICENZA 22

GIRONE B			DATA	ORA		
BARCANOVA CALCIO	BSR GRUGLIASCO ASD	SINTETICO "BARCANOVA"	1/12/24	14:30	13A TORINO	VIA OCCIMIANO 17
CAFASSE BALANGERO	V.D.A. CHARVENSOD	COMUNALE	1/12/24	15:00	13A CAFASSE	VIA GIANOGLIO, REG. GORETTI

CENISIA A R.L.	CARRARA 90	SINTETICO "CENISIA"	1/12/24 14:30 13A TORINO	VIA REVELLO
LESNA GOLD	LUCENTO	SINTETICO "GALVANI"	1/12/24 14:30 13A COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	VENARIA REALE	SINTETICO "GRANDE TORINO"	1/12/24 14:30 13A RIVAROLO CANAVESE	VIA TRIESTE, 84
ROSTA CALCIO	DRUENTINA	SINTETICO "COMUNALE"	1/12/24 14:30 13A GIAVENO	VIA BEALE SNC
TORINESE 1894 ASD	MAPPANESE	GLADIOLI	1/12/24 14:30 13A TORINO	VIA DEI GLADIOLI 33/A
VALLORCO	POL.AD UNION BB VALLESUSA	CARLIN BERGOGLIO	1/12/24 15:00 13A CUORGNE'	VIA BRAGGIO 6, REG. SAVARIO
GIRONE C			DATA ORA	
ATLETICO RACCONIGI	MORETTA	GRAZIANO TROMBETTA	1/12/24 14:30 13A RACCONIGI	VIA PRINCIPESSA MAFALDA, 4
CAVOUR	PEDONA BORGO S.D.	DENNY	1/12/24 14:30 13A CAVOUR	VIA CAMPO SPORTIVO, 9
INFERNOTTO CALCIO	BOVES MDG CUNEO	DOMENICO VINCENTI	1/12/24 14:30 13A BAGNOLO PIEMONTE	VIA CAMPIGLIONE, 9/C
MONREGALE CALCIO	BUSCA 1920 A R.L.	PIERO GASCO	1/12/24 14:30 13A MONDOVI	VIA BORZINI, 14
PINEROLESE SPORT P.R.P.	PANCALIERICASTAGNOLE	RENATO AME'	1/12/24 14:30 13A PISCINA	VIA BURIASCO
S.SEBASTIANO	CARIGNANO A.S.D.	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A SAN SEBASTIANO - FOSSANO	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
SCARNAFIGI	SAVIGLIANESE FBC 1919	COMUNALE "A.GASTALDI"	1/12/24 14:30 13A SCARNAFIGI	VIA XXV APRILE
VILLAFRANCA	NARZOLE CALCIO	MICHELE PIPINO	1/12/24 14:30 13A VILLAFRANCA PIEMONTE	VIA ALDO MORO 10
GIRONE D			DATA ORA	
ARQUATESE VALLI BORBERA	SANTOSTEFANESE	SINTETICO "EDOARDO GARRONE"	1/12/24 14:30 13A ARQUATA SCRIVIA	VIA PRATOLUNGO
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	ALBESE CALCIO	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	1/12/24 14:30 13A SAN MAURO TORINESE	PARCO LUIGI EINAUDI
CALCIO NOVESE	CITTA DI CASALE	GIRARDENGO	1/12/24 14:30 13A NOVI LIGURE	VIA CRISPI 27
CANELLI 1922	SOMMARIVA PERNO	PIERO SARDI	1/12/24 14:30 13A CANELLI	VIA RICCADONNA, 109/111
GASSINOSANRAFFAELE	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	SINTETICO "BERTOLINI"	1/12/24 14:30 13A GASSINO TORINESE	VIA DIAZ
PSG SSDARL	CASTELLAZZO B.DA	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A PAVAROLO	VIA BALDISSERO
SAN GIACOMO CHIERI	LUPETTI BIANCHI TRINO	FONTANETO N.1	1/12/24 15:00 13A CHIERI	STRADA FONTANETO, 73

SPARTAK SAN DAMIANO FORZACORAGGIO ALESSANDRIA NORINO FAUSONE 1/12/24 14:30 13A SAN DAMIANO D'ASTI VIA EINAUDI, 7

CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA

GIRONE A			DATA	ORA	
AGRANO SPORTIVA	VIRTUS VILLADOSSOLA	LIBERAZIONE	1/12/24	14:30 13A	OMEGNA PIAZZA PIPPO COPPO
CANNOBIESE 1906	SIZZANO	SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	1/12/24	14:30 13A	CANNOBIO VIA GENERALE DALLA CHIESA
FONDOTOCE	CALCIO VOGOONA	MANFREDI	1/12/24	14:30 13A	VERBANIA - FONDOTOCE VIA CANALE
GRAVELLONA SAN PIETRO	VARZESE	BOROLI	1/12/24	14:30 13A	GRAVELLONA TOCE CORSO SEMPIONE, 200
MOMO ATLETICO CALCIO	CARPIGNANO	COMUNALE	1/12/24	14:30 13A	MOMO VIA SAN ROCCO, 15
PIEDIMULERA	BAGNELLA CALCIO 1972	ANGELO TERZI	1/12/24	14:30 13A	PIEDIMULERA VIA BRAILLE, LOC. MOIACHINA
QUARONESE	VALDUGGIA CALCIO	BERTINI	1/12/24	14:30 13A	QUARONA VIA PRATI DELLA VALLE
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	SERRAVALLESE 1922	SINTETICO "COMUNALE"	1/12/24	14:30 13A	ROMAGNANO SESIA VIA MONTE BIANCO, 7

GIRONE B			DATA	ORA	
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	PRO PALAZZOLO	COMUNALE	1/12/24	14:30 13A	BANCHETTE VIA ROMA
BORGOLAVEZZARO	JUNIOR TORRAZZA	COMUNALE	1/12/24	14:30 13A	BORGOLAVEZZARO VIA MORTARA - S.S. 211
CIGLIANO CALCIO	GAGLIANICO C.S.I.	MARIO BASSANINO	1/12/24	14:30 13A	CIGLIANO VIA MONCRIVELLO, 17/BIS
CRESCENTINESE	PONDERANO	COMUNALE	1/12/24	14:30 13A	CRESCENTINO VIA RAFFAELLO, 1
LIVORNO FERRARIS BIANZE	VALLE CERVO ANDORNO	G.BIGANDO	1/12/24	14:30 13A	LIVORNO FERRARIS VIA CESARE BATTISTI, 106
TORRI BIELLESI A.S.D.	SANTHIA 1903	CAV. ERMINIO QUARELLO	1/12/24	14:30 13A	CANDELO VIA SANTA MARIA, 92
TRECCATE CALCIO	VALDILANA BIOGLIESE	COMUNALE	1/12/24	14:30 13A	TRECCATE VIA MEZZANO, 32
VALLE ELVO	LA VISCHESE	BONAVALLE	1/12/24	14:30 13A	OCCHIEPPO SUPERIORE VIA CASTELLAZZO

GIRONE C			DATA	ORA	
AGLIE VALLE SACRA	BOSCONERESE A.S.D.	COMUNALE	1/12/24	14:30 13A	AGLIE' VIA MELETO, 2/A

CALCIO MATHI	CIT TURIN LDE	GIACOMO BOSSO	1/12/24 14:30 13A MATHI	VIA COMM. GIOVANNI SELVA, 25
CASELLE CALCIO	G.A.R. REBAUDENGO	COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE	1/12/24 18:00 13A CASELLE T.SE	VIA ALLE FABBRICHE, 127/129
CORIO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SINTETICO "DON BONETTO"	1/12/24 14:30 13A SAN FRANCESCO AL CAMPO	STRADA MILITARE 3
SAN MAURIZIO C.SE	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A SAN MAURIZIO CANAVESE	VIA CERETTA INFERIORE 36
SPAZIO TALENT SOCCER	RIVER 1951	SINTETICO "PELLERINA 1"	1/12/24 14:30 13A TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
SPORTIVA NOLESE	CIRIE CALCIO 1946	SINTETICO "COMUNALE"	1/12/24 14:30 13A GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
VDL FIANO PLUS	RIVER PLAINE	COMUNALE "PLUS CENTER"	1/12/24 14:30 13A FIANO	VIA ARCOUR, 15
GIRONE D			DATA	ORA
AVIGLIANESE	BEIBORG	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A AVIGLIANA	VIA GIOVANNI SUPPO, 10
CASELETTE	GIAVENOCOAZZE	PIERO GHIROTTO	1/12/24 14:30 13A CASELETTE	VIALE SANT'ABACO, 3
KL PERTUSA	BARRACUDA	SINTETICO "LINGOTTO"	1/12/24 14:30 13A TORINO	VIA GENOVA, 161
MIRAFIORI A.S.D.	ORBASSANO CALCIO	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	1/12/24 14:30 13A TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
PIANEZZA	BEPPE VIOLA CALCIO	SINTETICO "COMUNALE B"	1/12/24 14:30 13A PIANEZZA	VIA FERRARI 3
SAN GIORGIO TORINO	OLYMPIC COLLEGNO	SINTETICO "NITTI"	1/12/24 15:00 13A TORINO	VIA NITTI 6
VENAUS	VILLARBASSE	COMUNALE	1/12/24 15:00 13A VENAUS	VIA CIRCONVALLAZIONE, 14
VIANNEY	SUSA CALCIO	SINTETICO "VIANNEY"	1/12/24 14:30 13A TORINO	VIA GIANELLI 8
GIRONE E			DATA	ORA
BRICHERASIO BIBIANA	NICHELINO HESPERIA	GUIDO CALLERI DI SALA	1/12/24 15:00 13A BRICHERASIO	VIA DE GREGORIO DI S.ELIA, 29
CUMIANA SPORT	BUTTIGLIERESE 95	F.CAMUSSO	1/12/24 14:30 13A CUMIANA	VIA S.GIUSEPPE, 133/6
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	VILLASTELLONE CARIGNANO	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A VILLANOVA D'ASTI	STRADA MEZZALUNA 13
MONCALIERI CALCIO 1953	LUSERNA	TESTONA	1/12/24 14:30 13A MONCALIERI - LOC. TESTONA	VIA F. CONFALONIERI, 9
PEROSA A.S.D.	POLISPORTIVA GARINO	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A SAN GERMANO CHISONE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'
PRO POLONGHERA	SPORTING CLUB	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A POLONGHERA	VIA BRAIDA

S. SECONDO A.S.D.	CANDIOLO	COMUNALE	1/12/24 15:00 13A SAN SECONDO DI PINEROLO	VIA GODINO DELIO
SAN BERNARDO	FOOTBALL CLUB VIGONE	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
GIRONE F			DATA	ORA
AMA BRENTA CEVA	BISALTA	FRANCESCO RIERA	1/12/24 14:30 13A CEVA	VIA AL CAMPO SPORTIVO
AREA CALCIO ALBA ROERO	SANT ALBANO	SINTETICO "SAGLIETTI"	1/12/24 14:30 13A MUSSOTTO D'ALBA - ALBA	VIA CESARE DEL PIANO
AZZURRA	MURAZZO	FEDERICO ROCCIA	1/12/24 14:30 13A MOROZZO	VIA ALDO VIGLIONE, 3
MARENE	VALLE PO	DON AVATaneo	1/12/24 14:30 13A MARENE	VIA PASCHERETTO 3
POL. S. ROCCO CASTAGNARETTA	TRE VALLI	SINTETICO "SPORTING CUNEO"	1/12/24 14:30 13A S. ROCCO CASTAGNARETTA - CUNEO	VIA SAN MAURIZIO, 33
SALICE	VALVERMENAGNA	SINTETICO "POCHISSIMO"	1/12/24 18:00 13A FOSSANO	CORSO TRENTO 45
STELLA MARIS	SAN BENIGNO	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	1/12/24 14:30 13A ALBA	CORSO NINO BIXIO, 12
VALLE VARAITA CALCIO	PIAZZA	SINTETICO "COMUNALE"	1/12/24 14:30 13A VERZUOLO	VIA XXV APRILE, 11
GIRONE G			DATA	ORA
ANNONESE	FULVIUS 1908	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A CASTELLO D'ANNONE	VIA ROMA, 7/BIS
ATLETICO ACQUI F.B.C.	FELIZZANO 1920	SINTETICO "BARISONE"	1/12/24 14:30 13A ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
CAPRIATESE	AURORACANOTTIERI PIZZERIE	FRANCO MACCAGNO	1/12/24 14:30 13A CAPRIATA D'ORBA	LOCALITA RONDANETO
CASALNOCETO A.S.D.	ASD POL. SPINETTESE 2013	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A CASALNOCETO	VIA GAVINO LUGANO, 42
DON BOSCO ASTI	MONFERRATO	SINTETICO "BOSIA 2"	1/12/24 14:30 13A ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
POL. FRUGAROLESE	COSTIGLIOLE F.C.	PAOLO BOLZI	1/12/24 14:30 13A FRUGAROLO	VIA SAN ROCCO
SOLERO	FORTITUDO F.O.	COMUNALE	1/12/24 14:30 13A SOLERO	VIA G. DI VITTORIO, 51
VIGUZZOLESE	SALE	CARNEVALE MARZIANO	1/12/24 14:30 13A VIGUZZOLO	VIA NUOVA, 20

CAMPIONATO 2K SECONDA CATEGORIA

GIRONE A			DATA	ORA
----------	--	--	------	-----

CASTELLETTESSE	FC ESIO VERBANIA	MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	1/12/24 14:30 11A CASTELLETTO SOPRA TICINO	VIA VARALLO POMBIA, 12
CIREGGIO	RIVIERA D ORTA	PIERLUIGI GINI	1/12/24 14:30 11A MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
COMIGNAGO CALCIO	GARGALLO	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A DORMELLETTO	VIA FEDERICO TESIO, 7
CREVOLESE A.S.D.	CASALE CORTE CERRO	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
CRODO	US PROVIGEZZO	SAN MARTINO	1/12/24 14:30 11A CRODO	FRAZIONE VERAMPIO
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VARALLO POMBIA CALCIO	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
VOLUNTAS SUNA	MAGGIORA CALCIO	SINTETICO "SUNA"	1/12/24 14:30 11A VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22
GIRONE B			DATA ORA	
ASD LENTA LOZZOLO	LUMELLOGNO	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A LENTA	VIA DIETRO GLI ORTI
LA CERVO	BETTOLE-GRIGNASCO	LEARDO POMA	1/12/24 14:30 11A CASTELLETTO CERVO	VIA PER BURONZO
LESSONA CALCIO	PALESTRO CALCIO	GENERALE UBERTALLI	1/12/24 14:30 11A LESSONA	VIA RIMEMBRANZA
MEZZOMERICO CALCIO	RMANTIN	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A MEZZOMERICO	VIA OLEGGIO, 2
PERNATESE 1928	OLIMPIA SANT AGABIO 1948	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A PERNATE - NOVARA	STRADA OLEGGIO
PRO ROASIO ASD	RIVER SESIA CALCIO	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A ROASIO	VIA CAMPO SPORTIVO
VIRTUS MULINO CERANO	FC VIGLIANO POLISPORTIVA	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A CERANO	VIA LUIGI BELLOTTI, 10
GIRONE C			DATA ORA	
A.S.D. LOCANA	STRAMBINESE 1924	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A LOCANA	VIA NUSIGLIE
AOSTA CALCIO 511	SAINT VINCENT CHATILLON	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A SAINT PIERRE	VIA CORRADO GEX - REG. PRIEURE
ASD AC SANGIUSTESE	POL. GRAND PARADIS	FRANCO CERUTTI	1/12/24 14:30 11A SAN GIUSTO CANAVESE	VIA IV NOVEMBRE, 24
BOLLENGO	ARDOR S. FRANCESCO	GIACOMO GAGLIONE	1/12/24 14:30 11A BOLLENGO	VIA BIELLA
GRAND COMBIN	E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	SINTETICO "GRAND COMBIN"	1/12/24 14:30 11A ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
PONT DONNAS 2021	ATLETICO ROBASSOMERO	INTERCOMUNALE CRESTELLA	1/12/24 14:30 11A DONNAS	VIA CRESTELLAZ, 12
VALCHIUSELLA	LA NUOVA LANZESE	GIANNI RAVETTO	1/12/24 14:30 11A VISTRORIO	REGIONE CIAPIES

GIRONE D			DATA	ORA	
BORGATA CIT TURIN	SCIOLZE	SINTETICO "CIT TURIN"	1/12/24	14:30	11A TORINO CORSO FERRUCCI 63
CALCIO LEINI	POLISPORTIVA SAN DONATO	COMUNALE "CITTADELLA A"	1/12/24	14:30	11A LEINI VIA GREMO 59
COMALA FOOTBALLANDCRICKET	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "CIT TURIN"	1/12/24	19:00	11A TORINO CORSO FERRUCCI 63
DORINA	CROCETTA CALCIO ASD	SINTETICO C11 "IVEST"	1/12/24	12:30	11A TORINO VIA MASSARI
RESISTENZA GRANATA	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	1/12/24	14:30	11A TORINO VIA BOSSOLI 76/B
SAN PAOLO TORINO	MARENTINESE	SINTETICO "SANTA RITA"	1/12/24	14:30	11A TORINO VIA TIRRENO 303
SSD REAL ORIONE V.	BACIGALUPO	SINTETICO "ZANCANARO"	1/12/24	14:30	11A TORINO VIA DEI GLADIOLI 39/A

GIRONE E			DATA	ORA	
CAPRIE GREEN CLUB CSA	POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	COMUNALE	1/12/24	15:00	11A CAPRIE VIALE KENNEDY, 32
CHISONE CALCIO	S.IGNAZIO SPORT	COMUNALE	1/12/24	14:30	11A ABBADIA ALPINA - PINEROLO VIA FONTANINI
PIOSSASCO	ROLETTO VAL NOCE	COMUNALE	1/12/24	14:30	11A PIOSSASCO VIA NINO COSTA 22
POLISPORTIVA BRUINESE	BRUNETTA CALCIO	COMUNALE	1/12/24	14:30	11A BRUINO VIA PIOSSASCO, 35
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	POL. PARADISO COLLEGNO	BENDINI	1/12/24	14:30	11A COLLEGNO VIA ANTICA DI RIVOLI, 15
SAN GIORGIO GSD	F.C. PIOSSASCHESE ASD	SPINELLI	1/12/24	14:30	11A BEINASCO VIA SERAFINO 1
VILLAR PEROSA	TETTI FRANCESI RIVALTA	GAETANO SCIREA	1/12/24	14:30	11A VILLAR PEROSA VIA GALILEO FERRARIS, 12

GIRONE F			DATA	ORA	
LANGA CALCIO	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	SINTETICO "PIANA GALLO"	1/12/24	14:30	11A GRINZANE CAVOUR VIA PAREA 10
POLISPORT CASTAGNOLE	SPORTROERO	COMUNALE	1/12/24	15:00	11A CASTAGNOLE PIEMONTE STRADA DEL PASCHETTO
POLISPORTIVA MONTATESE	PRALORMO	BEPPE VALSANIA	1/12/24	14:30	11A MONTA' VIA FERRUCCIO NOVO, 1
SAN GIUSEPPE RIVA	TROFARELLO 1927	SAN GIUSEPPE	1/12/24	14:30	11A RIVA PRESSO CHIERI VIA SAN GIUSEPPE, 1
SOMMARIVESE	PECETTO	LUIGI ALESSANDRIA	1/12/24	15:00	11A SOMMARIVA DEL BOSCO VIA DUE ACQUE, 1

VALFENERA	SAN LUIGI SANTENA APS	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A VALFENERA	PIAZZA MARCHESATO DI SALUZZO 2
VINOVO SPORT EVENTS	ELLEDI FC SSD RL	SINTETICO "DINO MAROLA"	1/12/24 14:30 11A VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
GIRONE G			DATA	ORA
REVELLO CALCIO	SAN CHIAFFREDO	GIOVANNI PEJRONE	29/11/24 21:00 11A REVELLO	PIAZZA PEJRONE, 4
BENESE	SAN BIAGIO	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A BENEVAGIENNA	VIALE RIMEMBRANZA
GARESSIO	CARRU MAGLIANO ALPI	EZIO BARBERIS	1/12/24 14:30 11A GARESSIO	VIA CAMPO SPORTIVO
RORETESE 1975	GIOVANILE GENOLA 05	CIRAVEGNA	1/12/24 14:30 11A RORETO - CHERASCO	STRADA MALABAILA
SPORTING SAVIGLIANO	CARAGLIO CALCIO	OTTAVIO MORINO	1/12/24 14:30 11A SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8
VAL MAIRA	OLIMPIC SALUZZO 1957	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A ROCCABRUNA	STRADA MARCABRUN, 18
VIRTUS BUSCA 2011	LAGNASCO CALCIO	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	1/12/24 14:30 11A BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC

GIRONE H			DATA	ORA
A.C.BOSCHESE A R.L.	CASTELNOVESE CASTELNUOVO	COMUNALE	1/12/24 14:30 11A BOSCO MARENCO	STRADA GHIARE
CALLIANO CALCIO	LERMA ASDL	G.CERRUTI	1/12/24 14:30 11A CALLIANO - LOC. SAN DEFENDENTE	VIA SAN PIETRO
JUNIOR ASCA	ACD PRO MOLARE	RENATO CATTANEO	1/12/24 14:30 11A ALESSANDRIA	VIA MONTEVERDE 33
LIBARNA	NUOVA ASTIGIANA CALCIO	LUIGI BAILO	1/12/24 14:30 11A SERRAVALLE SCRIVIA	VIALE DELLA RIMEMBRANZA
NIZZA VALLEBELBO	MONCALVO CALCIO	TONINO BERSANO	1/12/24 14:30 11A NIZZA MONFERRATO	VIA MARIO TACCA, 121
POZZOLESE	FBC OZZANO 1919 RONZONESE	PIER GIORGIO FRASSATI	1/12/24 14:30 11A POZZOLO FORMIGARO	VIA TORTONA 86
TASSAROLO	QUARGNENTO DILETTANTI	LORENZO E PAOLO PERNIGOTTI	1/12/24 14:30 11A TASSAROLO	VIA VECCHIA NOVI, 4

CAMPIONATO X8 UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A			DATA	ORA
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	GIAVENOCOAZZE	COMUNALE	30/11/24 14:30 2R VIGLIANO BIELLESE	VIALE ALPINI D'ITALIA

BORGOSIESIA CALCIO	LUCENTO	COMUNALE	1/12/24 10:00	2R BORGOSIESIA	VIA MARCONI 1
LA NUOVA LANZESE	G.A.R. REBAUDENGO	COMUNALE	1/12/24 10:30	2R LANZO TORINESE	VIA DELLO SPORT 6
SPORTIVA CALTIGNAGA	OLYMPIC COLLEGNO	SINTETICO "NOVARELLO A - N°3"	1/12/24 10:30	2R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA DANTE GRAZIOSI

GIRONE B

DATA ORA

MONCALIERI CALCIO 1953	SALE	TESTONA	30/11/24 14:30	2R MONCALIERI - LOC. TESTONA	VIA F. CONFALONIERI, 9
BEPPE VIOLA CALCIO	VIGUZZOLESE	SINTETICO "BEPPE VIOLA"	1/12/24 17:00	2R TORINO	VIA PALATUCCI 12
CENISIA A R.L.	MIRAFIORI A.S.D.	SINTETICO "CENISIA"	1/12/24 10:40	2R TORINO	VIA REVELLO
FORTITUDO F.O.	CASTELLAZZO B.DA	COMUNALE	1/12/24 10:30	2R OCCIMIANO	VIA GERBIDA, 8

CAMPIONATO FR ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A

DATA ORA

ALBA BRA WOMEN A.S.D.	UNION NOVARA	SINTETICO "SAGLIETTI"	1/12/24 14:30	5A MUSSOTTO D'ALBA - ALBA	VIA CESARE DEL PIANO
CIT TURIN LDE	ACF BIELLESE	SINTETICO "CIT TURIN"	1/12/24 17:00	5A TORINO	CORSO FERRUCCI 63
FOOT BALL CLUB RIVESE	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	PEYRANI	1/12/24 14:30	5A VIGONE	VIA SAN FRANCESCO 21
TORINO F.C. S.P.A.	RACCO 86	SINTETICO "PASSO BUOLE B"	1/12/24 15:00	5A TORINO	VIA BOSSOLI 76/B

CAMPIONATO FP PROMOZIONE FEMMINILE

GIRONE A

DATA ORA

CASELLE CALCIO	MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE	1/12/24 18:00	5A CASELLE T.SE	VIA ALLE FABBRICHE, 127/129
SAN GIORGIO GSD	ACCADEMIA TORINO CALCIO	SPINELLI	1/12/24 14:30	5A BEINASCO	VIA SERAFINO 1
VILLASTELLONE CARIGNANO	BORGO VITTORIA CIT TURIN	AUGUSTO BARBASSO	1/12/24 14:30	5A VILLASTELLONE	CORSO SAVONA 58

CAMPIONATO JF JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	PIEMONTE SPORT 1963	SINTETICO "ATI CUS"	30/11/24	18:00	10A GRUGLIASCO	VIA MILANO 61
BAVENO STRESA SSD A RL	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	SINTETICO "GALLI"	30/11/24	15:00	10A BAVENO	VIA SEGU'
MONCALIERI CALCIO 1953	BULE'BELLINZAGO	DOMENICO RUSSO - EX VIGNOTTO	30/11/24	15:00	10A MONCALIERI	VIA VICO
CIT TURIN LDE	BOYS E GIRLS CALCIO	SINTETICO "CIT TURIN"	1/12/24	17:00	10A TORINO	CORSO FERRUCCI 63
TORINO F.C. S.P.A.	BUTTIGLIERESE 95	SINTETICO "PASSO BUOLE B"	1/12/24	17:20	10A TORINO	VIA BOSSOLI 76/B

CAMPIONATO 51 CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A			DATA	ORA		
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	TOP FIVE S.R.L.	PALESTRA "SPORTING HOUSE"	29/11/24	21:00	10A LA CASSA	VIA COLVERSO
CASTELLAMONTE CALCIO A5	ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	PALA SAN BERNARDO	29/11/24	21:00	10A CASTELLAMONTE	REG. SAN BERNARDO, VIA BARENGO
FUTSAL CLUB SANTHIA	ITAR FUTSAL	PALAZZETTO "LUCA TURI"	29/11/24	21:00	10A SANTHIA	VIA NOBEL 21
FUTSAL SAVIGLIANO	AURORA NICHELINO	PALA MARENCO	29/11/24	21:30	10A SAVIGLIANO	VIA GIOLITTI 1
GEAR FUCSIA NIZZA	ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	PALESTRA C5 "MORINO"	29/11/24	21:00	10A NIZZA MONFERRATO	VIA DON CELI
POLISPORTIVA PASTA	ATLETICO TAURINENSE	PALESTRA "IQBAL MASIH"	29/11/24	21:15	10A PASTA - RIVALTA DI TORINO	VIA LEOPARDI, 13

CAMPIONATO 52 CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A			DATA	ORA		
FUTSAL FUCSIA NIZZA	FUTSAL BUSCA	PALESTRA C5 "MORINO"	2/12/24	21:30	11A NIZZA MONFERRATO	VIA DON CELI
LEINI 96	FUTSAL BORGO TICINO	PALESTRA MAGGIORE	2/12/24	21:00	11A LEINI	VIA VOLPIANO, 38 BIS
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	FONTA	PALATENDA "ANTONIO VIESTI"	2/12/24	21:30	11A DRUENTO	VIA DONIZETTI, 12
PRO VERCELLI C5	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	PALESTRA C5 BERTINETTI	2/12/24	21:00	11A VERCELLI	VIA DEGLI ZUAVI, 1
REAL SCORPION	POL LIBERTAS ANTIGNANO	PALESTRA C5 "COMUNALE"	2/12/24	21:00	11A CARAVINO	PIAZZA SANDRO PERTINI
SAN REMO 72 SRL	LISONDRIA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	2/12/24	21:30	11A GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53
VALDOSTANA	ONNISPORT CLUB	PALESTRA "PALAIS DE SPORT"	2/12/24	21:15	11A AYMAVILLES	LOC. CLOS SAVIN 30

CAMPIONATO 5P CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE A			DATA	ORA	
RIVIERA DELLE ALPI S.V.	A.S.D. STEAUA TORINO	PALAIS SAINT VINCENT	30/11/24	19:00	8A SAINT VINCENT VIA TRENTO, 7
ROMENTINO C5 ASD	VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	PALESTRA C5 "BIAGIO PASCAL"	30/11/24	20:30	8A ROMENTINO STRADA PROV. PER NOVARA, 4
NOVARA CALCIO A 5	COSSATESE	PALA CELESTINO SARTORIO	2/12/24	21:30	8A NOVARA VIA VERDI, 26
PRO IVREA CALCIO S.C.	CAVAGLIA	PALESTRA "G. CENA"	2/12/24	20:45	8A IVREA VIA DORA BALTEA, 3

GIRONE B			DATA	ORA	
SALUZZO	AURORA SAN GILLIO	PALESTRA C5 "EINAUDI"	29/11/24	21:00	8A SALUZZO VIA CORRADO SEGRE, 10
SANTANNA A.S.D.	SPORTING ORBASSANO SSDARL	SINTETICO C5 SANT'ANNA 1	1/12/24	18:00	8A TORINO VIA BRIONE 40
DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	ACADEMY VENARIA FUTSAL	PALESTRA COMUNALE	2/12/24	21:15	8A CAFASSE VIA DOTT. MILONE, 8
LA NUOVA SPORTIVA GROSSES	REAL CIRIE FUTSAL A.S.D.	SINTETICO C5	2/12/24	21:00	8A GROSSO VIA CORIO 8
SPORTING LG S.S.D. A RL	VALLE STURA CALCIO	SINTETICO C5	2/12/24	20:45	8A VILLARBASSE VIA SAN MARTINO 1

GIRONE C			DATA	ORA	
CANTARANA C5	BUTTIGLIERESE 95	C.S. COMUNALE POLIVALENTE	1/12/24	17:00	8A SAN DAMIANO D'ASTI VIA EINAUDI, 9
MONGARDINO FUTSAL CLUB	FUTSALESI CASALE A.S.D	PALESTRA COMUNALE	1/12/24	20:00	8A ISOLA D'ASTI S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
CASTELNUOVO A.S.D.	L&D MONFERRATO ADVENTURES	PALESTRA POLIFUNZIONALE	2/12/24	21:00	8A CASTELNUOVO DON BOSCO VIA DON MOLAS, 16
POLISPORTIVA GARINO	AREA CALCIO ALBA ROERO	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	2/12/24	21:15	8A NICHELINO VIA CACCIATORI, 21/2

CAMPIONATO X5 REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
ATLETICO TAURINENSE	LISONDRIA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	29/11/24	21:15	8A GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53
ELLEDI FC SSD RL	U.S. SAINT PIERRE	PALASPORT	29/11/24	21:00	8A CARAMAGNA PIEMONTE VIA CARMAGNOLA, 5

SAN REMIGIO	LEINI 96	PALESTRA MAGGIORE	1/12/24 21:00	8A LEINI	VIA VOLPIANO, 38 BIS
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	PALESTRA C5 "TETTI ROSA"	2/12/24 21:30	8A VINOVO - TETTI ROSA	VIA VERDI
CIGLIANO CALCIO	AURORA NICHELINO	PALESTRA POLIVALENTE	2/12/24 21:30	8A VIVERONE	VIA GATTINARA, 51
SANTA RITA FUTSAL	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	2/12/24 21:30	8A GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53

CAMPIONATO J5 UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCH

GIRONE A			DATA	ORA	
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	TOP FIVE S.R.L.	SINTETICO C5 "LUIGI BOSIO"	30/11/24 14:30	7A SETTIMO TORINESE	VIA G.FERRARIS 37
VENARIA REALE	CASTELLAMONTE CALCIO A5	PALESTRA COMUNALE	30/11/24 19:00	7A CAFASSE	VIA DOTT. MILONE, 8
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	SERMIG	PALESTRA "SPORTING HOUSE"	1/12/24 11:00	7A LA CASSA	VIA COLVERSO
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	SANTANNA A.S.D.	PALANOVARELLO	1/12/24 21:00	7A GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA DANTE GRAZIOSI, 2

GIRONE B			DATA	ORA	
SALUZZO	LISONDRIA	PALESTRA C5 "EINAUDI"	30/11/24 18:15	7A SALUZZO	VIA CORRADO SEGRE, 10
ATLETICO TAURINENSE	POLISPORTIVA PASTA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	1/12/24 12:00	7A GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53
FUTSAL SAVIGLIANO	AURORA NICHELINO	PALA MARENCO	1/12/24 11:30	7A SAVIGLIANO	VIA GIOLITTI 1
SPORTROERO	ITAR FUTSAL	PALESTRA COMUNALE C5	1/12/24 16:00	7A MONTICELLO D'ALBA	VIA MARIO NANTIAT, 2

• SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO BR ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
BULE'BELLINZAGO	BAVENO STRESA SSD A RL	COMUNALE - ERBA NATURALE	30/11/24 14:30	12A BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI, 100

GOZZANO S.S.D.AR.L.	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	COMUNALE	30/11/24 15:00 12A GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
JUVENTUS DOMO	BORGOSIESIA CALCIO	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	30/11/24 16:30 12A DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	30/11/24 14:30 12A OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO 9
S.FRANCESCO	BIELLESE 1902	SINTETICO "AL CENTRO"	30/11/24 17:00 12A VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VERBANIA CALCIO	NOVAROMENTIN SRL	COMUNALE	30/11/24 15:00 12A VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
VOLPIANO PIANESE	BRIGA	SINTETICO "BERTOLOTTI"	30/11/24 17:00 12A VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5
GIRONE B			DATA ORA	
AYGREVILLE CALCIO	PIANEZZA	SINTETICO "GRAND COMBIN"	30/11/24 15:00 12A ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
BARCANOVA CALCIO	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "BARCANOVA"	30/11/24 15:00 12A TORINO	VIA OCCIMIANO 17
BORGARO NOBIS 1965	PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	SINTETICO "MAGGIONI"	30/11/24 17:00 12A BORGARO TORINESE	VIA S.CRISTINA 9
CALCIO SETTIMO	ATLETICO C.B.L.	PRIMO LEVI	30/11/24 15:00 12A SETTIMO TORINESE	VIA PRIMO LEVI, 6
LASCARIS 1954 ASD	PRO EUREKA	SINTETICO "SOFFIETTI B"	30/11/24 14:30 12A PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
V.D.A. CHARVENSOD	GASSINOSANRAFFAELE	SINTETICO "GUIDO SABA"	30/11/24 17:30 12A CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "ZANCANARO"	30/11/24 16:00 12A TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A
GIRONE C			DATA ORA	
ALMESE CALCIO	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "COMUNALE"	30/11/24 14:30 12A GIAVENO	VIA BEALE SNC
ALPIGNANO	SPAZIO TALENT SOCCER	ALLENDE - ERBA NATURALE	30/11/24 15:00 12A ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
CHISOLA CALCIO	NICHELINO HESPERIA	SINTETICO "DINO MAROLA"	30/11/24 18:00 12A VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
LUCENTO	VINOVO SPORT EVENTS	SINTETICO "RICONDA"	30/11/24 17:00 12A TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
MIRAFIORI A.S.D.	VIANNEY	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	30/11/24 19:15 12A TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
OLYMPIC COLLEGNO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	ALLENDE	30/11/24 17:45 12A COLLEGNO	VIA TAMPELLINI, 41
ROSTA CALCIO	CUMIANA SPORT	COMUNALE	30/11/24 15:00 12A ROSTA	VIA PONATA, 65

GIRONE D			DATA	ORA	
ALBA CALCIO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "ACQUEDOTTO"	30/11/24	15:00	12A ALBA VIA DELL'ACQUEDOTTO
AREA CALCIO ALBA ROERO	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	SINTETICO "SAGLIETTI"	30/11/24	17:30	12A MUSSOTTO D'ALBA - ALBA VIA CESARE DEL PIANO
BUSCA 1920 A R.L.	SALUZZO	NATALE BERARDO	30/11/24	15:00	12A BUSCA VIA MONTE OLLERO, 12
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	COMUNALE	30/11/24	15:00	12A SAN BERNARDO - CARMAGNOLA VIA DEL BRUCCIO, 36
GIOVANILE CENTALLO 2006	CHERASCHESE 1904	SINTETICO "COMUNALE"	30/11/24	15:00	12A CENTALLO VIA DELLE SCUOLE
MOREVILLA	CARIGNANO A.S.D.	SINTETICO "FORNACE"	30/11/24	16:00	12A MORETTA VIA FORNACE, 1/BIS
PINEROLO	SAVIGLIANESE FBC 1919	BARBIERI	30/11/24	15:00	12A PINEROLO VIALE PIAZZA D'ARMI, 6

GIRONE E			DATA	ORA	
ACCADEMIA CASALE A R.L.	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	30/11/24	15:00	12A CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14
ACQUI F.C. SSDARL	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SINTETICO "BARISONE"	30/11/24	14:30	12A ACQUI TERME VIA TRIESTE, 29
CALCIO NOVESE	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "SAN MARZIANO"	30/11/24	15:00	12A NOVI LIGURE VIA SAN MARZIANO
CHIERI	SPARTAK SAN DAMIANO	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	30/11/24	15:00	12A CHIERI STRADA ANDEZENO, 76
FULVIUS 1908	SAN GIACOMO CHIERI	COMUNALE	30/11/24	15:00	12A VALENZA VIA FONTANILE,VIA BATTEGAZZORE
OVADESE SSDARL	ASTI	MOCCAGATTA	30/11/24	15:00	12A OVADA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 1
UNION NOVARA	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	COMUNALE	30/11/24	15:00	12A NOVARA VIA RUZZANTE

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
ARONA CALCIO	BAVENO STRESA SSD A RL	SINTETICO "MONTE NERO"	1/12/24	10:30	12A ARONA - MERCURAGO VIA MONTE NERO, 47
BIELLESE 1902	UNION NOVARA	SINTETICO "53° FANTERIA"	1/12/24	10:30	12A BIELLA CORSO 53° FANTERIA
BULE'BELLINZAGO	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	COMUNALE - ERBA NATURALE	1/12/24	10:30	12A BELLINZAGO NOVARESE VIA CAMERI, 100
CAMERI CALCIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	G.PAGGI	1/12/24	10:30	12A CAMERI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO
GRAVELLONA SAN PIETRO	GOZZANO S.S.D.AR.L.	LUCCHINI	1/12/24	10:30	12A GRAVELLONA TOCE VIA FRANCESCO ALBERTINI

NOVAROMENTIN SRL	IVREA CALCIO ASD	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	1/12/24 10:30 12A	GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI
VERBANIA CALCIO	A.S.D. CITTA DI COSSATO	COMUNALE	1/12/24 10:30 12A	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
GIRONE B			DATA	ORA	
ATLETICO C.B.L.	LASCARIS 1954 ASD	GIACOMO BOSSO	1/12/24 10:30 12A	MATHI	VIA COMM. GIOVANNI SELVA, 25
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	BORGARO NOBIS 1965	COMUNALE	1/12/24 10:30 12A	BANCHETTE	VIA ROMA
PIANEZZA	POL. GRAND PARADIS	SINTETICO "COMUNALE B"	1/12/24 11:00 12A	PIANEZZA	VIA FERRARI 3
QUINCINETTO TAVAGNASCO	VOLPIANO PIANESE	GIOVANNI CIPRIANO	1/12/24 10:30 12A	QUINCINETTO	REG. GHIARO - VIA BREDDA
V.D.A. CHARVENSOD	PRO EUREKA	SINTETICO "GUIDO SABA"	1/12/24 11:00 12A	CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VENARIA REALE	DRUENTINA	SINTETICO "DON MOSSO 4"	1/12/24 10:30 12A	VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	CASELLE CALCIO	SINTETICO "ZANCANARO"	1/12/24 11:00 12A	TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A
GIRONE C			DATA	ORA	
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	GASSINOSANRAFFAELE	SINTETICO "CAVORETTO"	1/12/24 11:00 12A	TORINO	CORSO SICILIA, 58
LUCENTO	MIRAFIORI A.S.D.	SINTETICO "RICONDA"	1/12/24 10:30 12A	TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
POL. PARADISO COLLEGNO	ALPIGNANO	SINTETICO "GALVANI"	1/12/24 10:30 12A	COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
ROSTA CALCIO	SISPORT S.P.A.	COMUNALE	1/12/24 14:30 12A	ROSTA	VIA PONATA, 65
SPAZIO TALENT SOCCER	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	SINTETICO "PELLERINA 1"	1/12/24 17:30 12A	TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
VANCHIGLIA 1915	VILLARBASSE	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	1/12/24 10:30 12A	TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
GIRONE D			DATA	ORA	
CARAGLIO CALCIO	GIOVANILE CENTALLO 2006	CAV. LUIGI PASQUALE	1/12/24 10:30 12A	CARAGLIO	VIA BERNEZZO
CHISONE CALCIO	BUSCA 1920 A R.L.	COMUNALE	1/12/24 10:30 12A	ABBADIA ALPINA - PINEROLO	VIA FONTANINI
PINEROLESE SPORT P.R.P.	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	RENATO AME'	1/12/24 10:30 12A	PISCINA	VIA BURIASCO
PINEROLO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	BARBIERI	1/12/24 10:30 12A	PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6

SALUZZO	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	SINTETICO C11 "DAMIANO 2"	1/12/24 10:30 12A SALUZZO	VIA DELLA CROCE, 61/E
SAVIGLIANESE FBC 1919	BOVES MDG CUNEO	COMUNALE	1/12/24 10:30 12A CAVALLERMAGGIORE	VIA STADIO, LOC. SAN GIORGIO
VALLE PO	CHERASCHESE 1904	COMUNALE	1/12/24 10:30 12A PAESANA	VIA NAZIONALE 4

GIRONE E

DATA ORA

MONCALIERI CALCIO 1953	CHISOLA CALCIO	TESTONA	30/11/24 17:00 12A MONCALIERI - LOC. TESTONA	VIA F. CONFALONIERI, 9
ACQUI F.C. SSDARL	ACCADEMIA CASALE A R.L.	SINTETICO "BARISONE"	1/12/24 10:30 12A ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
CHIERI	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	1/12/24 10:30 12A CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	PSG SSDARL	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	1/12/24 10:30 12A ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA ALBA CALCIO		RENATO CATTANEO	1/12/24 10:30 12A ALESSANDRIA	VIA MONTEVERDE 33
OVADESE SSDARL	NICHELINO HESPERIA	MOCCAGATTA	1/12/24 10:30 12A OVADA	VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 1
SAN GIACOMO CHIERI	ASTI	FONTANETO N.1	1/12/24 10:00 12A CHIERI	STRADA FONTANETO, 73

CAMPIONATO AX ALLIEVI UNDER 17 FEMMINILE REG

GIRONE A

DATA ORA

AURORA CALCIO FEMMINILE	BULE'BELLINZAGO	COMUNALE	30/11/24 15:00 9A PIOSSASCO	VIA NINO COSTA 22
ELLEDI FC SSD RL	SCA ASTI	GIORGIO DEMICHELIS	30/11/24 15:00 9A SALSASIO - CARMAGNOLA	VIA MUSSETTI, 22
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	ACCADEMIA TORINO CALCSQ.B	SINTETICO "PARCO GIOVENTU"	30/11/24 17:30 9A CUNEO	VIA PORTA MONDOVI 15
TORINO F.C. S.P.A.	MONCALIERI CALCIO 1953	SINTETICO "PASSO BUOLE B"	30/11/24 17:20 9A TORINO	VIA BOSSOLI 76/B

GIRONE B

DATA ORA

AOSTA CALCIO 511	CIT TURIN LDE	RICCARDO GHIGNONE	30/11/24 17:00 9A MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO
INDEPENDIENTE IVREA	QUARONESE	COMUNALE	30/11/24 14:30 9A CASCINETTE D'IVREA	VIA PIETRO CROTTA,144
ACCADEMIA TORINO CALCIO	JUVENTUS F.C. SPA	SINTETICO "ATI CUS"	1/12/24 16:45 9A GRUGLIASCO	VIA MILANO 61
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	ACADEMY PRO VERCELLI	COMUNALE	1/12/24 15:00 9A POCAPAGLIA	FRAZ. MACELLAI

CAMPIONATO GA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION.

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. CITTA DI COSSATO	VERBANIA CALCIO	FAUSTO BERTOLONE	1/12/24	10:30	12A MOTTALCIATA VIA MORICCO, 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	JUVENTUS DOMO	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	1/12/24	10:30	12A BORGOMANERO VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
BAVENO STRESA SSD A RL	NOVAROMENTIN SRL	SINTETICO "GALLI"	1/12/24	10:30	12A BAVENO VIA SEGU'
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	GRAVELLONA SAN PIETRO	SINTETICO C11 "CHIAVAZZA"	1/12/24	10:30	12A CHIAVAZZA - BIELLA VIALE VENEZIA
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	BULE'BELLINZAGO	COMUNALE	1/12/24	10:30	12A VIGLIANO BIELLESE VIALE ALPINI D'ITALIA
GOZZANO S.S.D.AR.L.	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	COMUNALE	1/12/24	10:30	12A GARGALLO VIA DON MINZONI, 43
1924 SUNO F.C.D.	BIELLESE 1902	COMUNALE	1/12/24	15:00	12A SUNO VIALE VOLI, 6
GIRONE B			DATA	ORA	
ALPIGNANO	V.D.A. CHARVENSOD	ALLENDE - ERBA NATURALE	1/12/24	10:30	12A ALPIGNANO VIA MIGLIARONE, 12
BORGARO NOBIS 1965	MAPPANESE	SINTETICO "MAGGIONI"	1/12/24	10:30	12A BORGARO TORINESE VIA S.CRISTINA 9
DRUENTINA	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	ANTONIO MORELLO	1/12/24	10:30	12A DRUENTO VIA G.DONIZETTI, 14
IVREA CALCIO ASD	ATLETICO C.B.L.	GINO PISTONI	1/12/24	10:30	12A IVREA VIA CAMPO SPORTIVO, 7
LASCARIS 1954 ASD	PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	SINTETICO "SOFFIETTI B"	1/12/24	10:00	12A PIANEZZA VIA CLAVIERE 16
PRO EUREKA	PIANEZZA	SINTETICO - G. SATTIN "A"	1/12/24	10:30	12A SETTIMO TORINESE VIA TORINO, 85
VOLPIANO PIANESE	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "BERTOLOTTI"	1/12/24	11:00	12A VOLPIANO VIA SAN GRATO, 5
GIRONE C			DATA	ORA	
BEPPE VIOLA CALCIO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SINTETICO "BEPPE VIOLA"	1/12/24	11:00	12A TORINO VIA PALATUCCI 12
CHISOLA CALCIO	BEIBORG	SINTETICO "DINO MAROLA"	1/12/24	10:30	12A VINOVO VIA DEL CASTELLO, 3
MIRAFIORI A.S.D.	LUCENTO	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	1/12/24	11:00	12A TORINO VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
NICHELINO HESPERIA	CENISIA A R.L.	GIORGIO FERRINI	1/12/24	10:30	12A NICHELINO VIA PRUNOTTO 17

POLISPORTIVA BRUINESE	ACADEMY VANCHIGLIA	COMUNALE	1/12/24 10:30 12A BRUINO	VIA PIOSSASCO, 35
SPAZIO TALENT SOCCER	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "PELLERINA 1"	1/12/24 10:15 12A TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
TETTI FRANCESI RIVALTA	BSR GRUGLIASCO ASD	VALENTINO MAZZOLA	1/12/24 10:30 12A TETTI FRANCESI - RIVALTA	VIA PINEROLO 38

GIRONE D

DATA ORA

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	POLISPORTIVA GARINO	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	30/11/24 15:00 12A BRA	VIALE MADONNA DEI FIORI
A.C.CUNEO 1905 OLMO	PINEROLO	COMUNALE "OLMO 1"	1/12/24 10:30 12A MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
BUSCA 1920 A R.L.	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	NATALE BERARDO	1/12/24 10:30 12A BUSCA	VIA MONTE OLLERO, 12
CHERASCHESE 1904	MOREVILLA	SINTETICO "ROELLA"	1/12/24 10:30 12A CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO "POCHISSIMO"	1/12/24 10:00 12A FOSSANO	CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	ALBA CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	1/12/24 10:30 12A CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
VINOVO SPORT EVENTS	PEDONA BORGO S.D.	SINTETICO "DINO MAROLA"	1/12/24 10:30 12A VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3

GIRONE E

DATA ORA

ACCADEMIA CASALE A R.L.	ACQUI F.C. SSDARL	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	1/12/24 10:30 12A CASALE MONFERRATO	VIA DE CRISTOFORIS 12/14
ASTI	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	SINTETICO "BOSIA 2"	1/12/24 10:30 12A ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	1/12/24 10:30 12A SAN MAURO TORINESE	PARCO LUIGI EINAUDI
CALCIO NOVESE	CHIERI	SINTETICO "SAN MARZIANO"	1/12/24 10:30 12A NOVI LIGURE	VIA SAN MARZIANO
CANELLI 1922	SISPORT S.P.A.	SECONDARIO "SARDI"	1/12/24 17:30 12A CANELLI	VIA RICCADONNA 109/111
CARROSI CALCIO	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	IVANO TRAVERSO	1/12/24 10:30 12A CARROSI	VIA CAMPO SPORTIVO
SCA ASTI	PSG SSDARL	COMUNALE	1/12/24 10:30 12A CASTELL'ALFERO	VIA CASALE, 97

CAMPIONATO FU UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE C

DATA ORA

PONDERANO	ALBA BRA WOMEN A.S.D.	SINTETICO ADB C9 "SPORTEC"	30/11/24 16:00 9A GAGLIANICO	VIA NAPOLI, SNC
-----------	-----------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------

QUARONESE	REAL 909	BERTINI	30/11/24 14:30	9A QUARONA	VIA PRATI DELLA VALLE
SANTALESSANDRO ANSPI ASD	BULE'BELLINZAGO	COMUNALE	30/11/24 16:30	9A CRESSA	VIA MARTIRI
VENARIA REALE	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	SINTETICO "DON MOSSO 4"	1/12/24 17:00	9A VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE

CAMPIONATO HR GIOVANISS. B UNDER 14 REGION.

GIRONE A			DATA	ORA	
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	SINTETICO C11 "CHIAVAZZA"	30/11/24 15:00	5A CHIAVAZZA - BIELLA	VIALE VENEZIA
VIRTUS VERCELLI	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	LUCIANO BINO	30/11/24 15:00	5A GREGGIO	VIA VERCELLI
A.S.D. CITTA DI COSSATO	POLISPORTIVA SAN GIACOMO	SINTETICO "LEO GELONDO"	1/12/24 15:00	5A COSSATO	VIA PARLAMENTO
BAVENO STRESA SSD A RL	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	SINTETICO "GALLI"	1/12/24 14:30	5A BAVENO	VIA SEGU'
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	BIELLESE 1902	COMUNALE	1/12/24 10:30	5A VIGLIANO BIELLESE	VIALE ALPINI D'ITALIA
NOVAROMENTIN SRL	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO "NOVARELLO A - N°3"	1/12/24 14:30	5A GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA DANTE GRAZIOSI
1924 SUNO F.C.D.	JUVENTUS DOMO	COMUNALE	1/12/24 15:00	5A SUNO	VIALE VOLI, 6
GIRONE B			DATA	ORA	
CIRIE CALCIO 1946	BORGARO NOBIS 1965	SERGIO BRUNERO	30/11/24 15:00	5A CIRIE	VIA BIAUNE, 1
PRO EUREKA	VOLPIANO PIANESE	SINTETICO - G. SATTIN "A"	30/11/24 17:00	5A SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
AOSTA CALCIO 511	RIVER PLAINE	COMUNALE	1/12/24 14:30	5A SAINT PIERRE	VIA CORRADO GEX - REG. PRIEURE
AYGREVILLE CALCIO	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "GRAND COMBIN"	1/12/24 10:30	5A ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
CALCIO SETTIMO	ATLETICO C.B.L.	PRIMO LEVI	1/12/24 14:30	5A SETTIMO TORINESE	VIA PRIMO LEVI, 6
LASCARIS 1954 ASD	PIANEZZA	"SOFFIETTI" ERBA NATURALE	1/12/24 15:00	5A PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
V.D.A. CHARVENSOD	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "GUIDO SABA"	1/12/24 15:00	5A CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
GIRONE C			DATA	ORA	
BEIBORG	POLISPORTIVA BRUINESE	TOTTA	30/11/24 15:00	5A BORGARETTO - BEINASCO	VIA FRATELLI CERVI, 8

BSR GRUGLIASCO ASD	CHIERI	SINTETICO "COMUNALE"	30/11/24 16:15	5A GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
CENISIA A R.L.	PINEROLO	SINTETICO "CENISIA"	30/11/24 16:30	5A TORINO	VIA REVELLO
ALPIGNANO	SPAZIO TALENT SOCCER	ALLENDE - ERBA NATURALE	1/12/24 16:30	5A ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
CASELETTE	PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	PIERO GHIROTTO	1/12/24 10:30	5A CASELETTE	VIALE SANT'ABACO, 3
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	LUCENTO	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	1/12/24 17:30	5A TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
VANCHIGLIA 1915	VINOVO SPORT EVENTS	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	1/12/24 17:00	5A TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
GIRONE D			DATA	ORA	
A.C.CUNEO 1905 OLMO	ALBA CALCIO	COMUNALE "OLMO 1"	30/11/24 17:30	5A MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
BUSCA 1920 A R.L.	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	30/11/24 16:30	5A BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC
MOREVILLA	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	SINTETICO "FORNACE"	30/11/24 16:00	5A MORETTA	VIA FORNACE, 1/BIS
ALBESE CALCIO	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	1/12/24 17:30	5A ALBA	CORSO NINO BIXIO, 12
BISALTA	AREA CALCIO ALBA ROERO	COMUNALE	1/12/24 14:30	5A CHIUSA PESIO	VIA CIRCONVALLAZIONE VIGNE
CHERASCHESE 1904	GIOVANILE CENTALLO 2006	SINTETICO "ROELLA"	1/12/24 14:30	5A CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
PANCALIERICASTAGNOLE	SALICE	COMUNALE	1/12/24 15:00	5A PANCALIERI	VIA CIRCONVALLAZIONE 1
GIRONE E			DATA	ORA	
SAN LUIGI SANTENA APS	CHISOLA CALCIO	CAV. BALDASSARRE TESIO	30/11/24 17:30	5A SANTENA	VIA VITTORIO VENETO, 31
TORINESE 1894 ASD	CARRARA 90	GLADIOLI	30/11/24 17:00	5A TORINO	VIA DEI GLADIOLI 33/A
ACCADEMIA CASALE A R.L.	ASTI	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	1/12/24 14:30	5A CASALE MONFERRATO	VIA DE CRISTOFORIS 12/14
ACQUI F.C. SSDARL	G.A.R. REBAUDENGO	SINTETICO "BARISONE"	1/12/24 15:45	5A ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
CAPRIATESE	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	CASTELVERO	1/12/24 15:00	5A CASTELLETTO D'ORBA	VIA LAVAGELLO, 48
SCA ASTI	VIRTUS CENISIA	COMUNALE	1/12/24 14:30	5A CASTELL'ALFERO	VIA CASALE, 97
SISPORT S.P.A.	PSG SSDARL	SINTETICO "ALESSIO PARLATO"	1/12/24 14:30	5A TORINO	STRADA DELLE CACCE 38/22

CAMPIONATO 54 UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A			DATA	ORA	
AOSTA CALCIO 511	FUTSAL CLUB SANTHIA	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	30/11/24	17:00	7A MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	FONTA	PALANOVARELLO	30/11/24	19:00	7A GRANOZZO CON MONTICELLO VIA DANTE GRAZIOSI, 2
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	VDL FIANO PLUS	SINTETICO C5 "LUIGI BOSIO"	30/11/24	16:00	7A SETTIMO TORINESE VIA G.FERRARIS 37
GIRONE B			DATA	ORA	
AVIS ISOLA	POLISPORTIVA DRUENTO ASD	PALESTRA COMUNALE	30/11/24	19:30	7A ISOLA D'ASTI S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
ELLEDI FC SSD RL	ORANGE FUTSAL ASTI	PALASPORT	30/11/24	18:00	7A CARAMAGNA PIEMONTE VIA CARMAGNOLA, 5
SANTANNA A.S.D.	ATLETICO TAURINENSE	SINTETICO C5 SANT'ANNA 1	30/11/24	15:30	7A TORINO VIA BRIONE 40
TOP FIVE S.R.L.	POLISPORTIVA PASTA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	30/11/24	15:00	7A GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53

CAMPIONATO 66 UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A			DATA	ORA	
AOSTA CALCIO 511	ATLETICO TAURINENSE	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	1/12/24	18:00	7A MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO
CH4 SPORTING CLUB	VDL FIANO PLUS	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	1/12/24	15:00	7A TORINO VIA TROFARELLO, 10
L 84 S.S.D. S.R.L.	SERMIG	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	1/12/24	16:30	7A BRANDIZZO VIA MALONETTO 67/B
GIRONE B			DATA	ORA	
CDM FUTSAL 13	A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	PALESTRA C5	30/11/24	18:00	7A CAMPO LIGURE VIA SAN MICHELE, 32
ELLEDI FC SSD RL	ORANGE FUTSAL ASTI	PALASPORT	1/12/24	15:00	7A CARAMAGNA PIEMONTE VIA CARMAGNOLA, 5
POLISPORTIVA PASTA	CANTARANA C5	SINTETICO C5 "IL CAMPETTO"	1/12/24	11:30	7A PASTA - RIVALTA DI TORINO VIA DEI CAMPI 8

PUBBLICATO IN TORINO IL 21 NOVEMBRE 2024



COMUNICATO UFFICIALE N. 119 – 2024/2025

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Alessandria dal 20/01/2025 al 18/04/2025.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione all'AIAC. La qualifica di **Allenatore UEFA C** è regolata dall'**art. 24** del **Regolamento del Settore Tecnico**.
2. Il Corso è riservato ai residenti delle regioni **Piemonte e Valle d'Aosta, escluse le province di Novara e Vercelli**, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **18 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica** del giuoco del calcio, con **validità fino al termine del Corso**.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nelle regioni **Piemonte e Valle d'Aosta, escluse le province di Novara e Vercelli**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università o di altro Istituto scolastico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2023/24 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;
 - b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Alessandria** e avrà una durata complessiva di **132 ore (28 ore in modalità online e 104 ore in presenza)**, secondo il seguente calendario:
- dal 20 al 25 gennaio;
 - dal 3 all'8 febbraio;
 - dal 17 al 22 febbraio;
 - dal 3 all'8 marzo;
 - dal 17 al 22 marzo;
 - dal 31 marzo al 5 aprile.

Gli esami si terranno dal 15 al 18 aprile 2025.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il sabato (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online si svolgeranno nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana, nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'AIAC fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico potrà autorizzare fino ad un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 40 ore** il corsista sarà **escluso** dal Corso.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **44 allievi** provenienti dalle graduatorie oltre ad eventuali sovrannumero. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risulterà **inferiore a 30**.
7. Saranno formate due graduatorie: la **graduatoria A**, stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A e la **graduatoria B**, riservata a quanti presenti nelle liste di censimento (dirigente-allenatore) degli ultimi tre anni fornite dai Comitati Regionali della FIGC. La graduatoria B sarà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) tesseramento nelle ultime tre stagioni sportive (2021/22, 2022/23 e 2023/24);
 - b) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni nella stessa società;
 - c) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni in società diverse.

Come ulteriori discriminanti saranno valutati nell'ordine:

- d) laurea;
- e) corso CONI-FIGC;
- f) corso Grassroots Level E;
- g) maggior età anagrafica.

Gli allievi provenienti da quest'ultima graduatoria potranno partecipare a un Corso Licenza D solo dopo due stagioni sportive dal conseguimento del titolo UEFA C.

Saranno ammessi a un test d'ingresso i primi 22 della graduatoria A (a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la maggiore età), i primi 38 della graduatoria B e le migliori 8 candidate.

Il **test d'ingresso** consisterà in una prova pratica di tecnica calcistica e in un colloquio condotto da tecnici delegati dal Settore Tecnico, che stabiliranno l'idoneità o meno all'ammissione al Corso. L'idoneità conseguita sarà ritenuta valida per un eventuale Corso successivo.

Saranno **ammessi** al Corso i primi 15 candidati idonei della graduatoria A, i primi 25 candidati idonei della graduatoria B e le migliori 4 candidate idonee.

Qualora non venisse raggiunto il numero di 25 candidati idonei dalla graduatoria B, l'elenco degli ammessi sarà integrato con candidati provenienti dalla graduatoria A e viceversa. Ad ulteriore integrazione saranno prese in considerazione eventuali altre candidate idonee e, previo test d'ingresso da svolgersi in un secondo momento, anche coloro che sono in graduatoria (alternativamente graduatoria B e graduatoria A), ma non ammessi al primo test d'ingresso.

8. Potranno essere ammessi al Corso, in **sovrannumero**:

- a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dalla FIGC;
- b) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate;
- c) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, entro la data di scadenza della domanda, per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it), allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;
- d) calciatori che abbiano partecipato a una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A;
- e) i responsabili delle prime squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, con qualifica Licenza D, che abbiano ottenuto la promozione in Serie D nella stagione sportiva 2023/24;
- f) allievi che provengono da Corsi precedenti non completati per aver svolto assenze superiori alle 14 ore e inferiori alle 40;
- g) allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati Allenatori UEFA C saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico. Sarà verificata tramite colloquio la **conoscenza della lingua italiana**.

9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **02/01/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza.** I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a) il Presidente dell'AIAC o un suo delegato;
 - b) un delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - c) il Coordinatore del SGS o un suo delegato.
11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it entro e non oltre tre giorni dalla data della pubblicazione.
12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'ufficio AIAC all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**
13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso che si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **722,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
16. Il Corso per l'abilitazione a UEFA C si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie, la Commissione composta dai docenti di tutte le materie d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione in alternativa alla bocciatura.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e **la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.** Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Publicato in Firenze, 14/11/2024

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore / calciatrice;
- b) attività di allenatore;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

pt.	
4.00	· Serie A
3.00	· Serie B
2.50	· Serie C / Lega Pro / I Divisione
2.00	· Serie C2 / II Divisione · Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
1.50	· Serie A femminile · Serie D / Interregionale / CND
1.00	· Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti · Eccellenza
0.70	· Promozione · Serie A2 femminile / B femminile
0.50	· Prima Categoria · Serie C femminile
0.30	· Seconda Categoria · Serie D / Eccellenza femminile / Promozione femminile
0.10	· Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0.50	· Nazionale A
0.30	· Nazionale U23, Nazionale U21, Nazionale Olimpica e Nazionale A femminile
0.20	· Nazionali Giovanili maschili e femminili · Rappresentativa Serie B / Serie C / Serie D · Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

pt.	
3.00	· Responsabile Prima Squadra Eccellenza
2.00	· Responsabile Prima Squadra Promozione
1.00	· Responsabile Prima Squadra Prima Categoria · Responsabile Juniores Nazionale U19 · Responsabile Prima Squadra Serie C femminile
0.70	· Responsabile Prima Squadra Seconda Categoria · Responsabile Juniores Regionale U19 · Responsabile Prima Squadra D / Eccellenza / Promozione femminile
0.50	· Responsabile Prima Squadra Terza Categoria · Responsabile Juniores Provinciale U19
1.50	· Allenatore in Seconda Eccellenza
1.00	· Allenatore in Seconda Promozione
0.50	· Allenatore in Seconda Prima Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Nazionale U19 · Allenatore in Seconda Serie C femminile
0.35	· Allenatore in Seconda Seconda Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Regionale U19 · Allenatore in Seconda Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0.25	· Allenatore in Seconda Terza Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Provinciale U19
0.75	· Collaboratore Eccellenza
0.50	· Collaboratore Promozione
0.25	· Collaboratore Prima Categoria · Collaboratore Juniores Nazionale U19 · Collaboratore Serie C femminile
0.10	· Collaboratore Seconda Categoria · Collaboratore Juniores Regionale U19 · Collaboratore Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0.10	· Collaboratore Terza Categoria · Collaboratore Juniores Provinciale U19

c) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1.00	· Arbitraggio

d) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se in corso di validità e se si è in regola con la quota di iscrizione all'Albo.

pt.		vedi nota
5.00	· Terza Categoria	*
4.00	· Licenza D	
3.00	· Dilettante	
2.00	· Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2.00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	**
1.00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
5.00	· Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	***
2.50	· Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1.50	· Calcio a Cinque – Licenza A	****
1.00	· Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3.00	· Preparatore Atletico	*****
1.00	· Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2.00	· UEFA GK A / Portieri	*****
1.00	· UEFA GK B	
0.50	· Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0.50	· Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

pt.	
7.00	· Lauree magistrali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
6.00	· Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5.00	· Lauree triennali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
5.00	· Diploma ISEF
4.00	· Laurea magistrale (altre Facoltà)
3.00	· Laurea triennale (altre Facoltà)
1.00	· Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
- 2. Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
- 3. Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
- 5. Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
- 6. Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
- 8. Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N . 129 – 2024/2025

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Novara dal 27/01/2025 al 24/04/2025.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione all'AIAC. La qualifica di **Allenatore UEFA C** è regolata dall'**art. 24** del **Regolamento** del **Settore Tecnico**.
2. Il Corso è riservato ai residenti delle province di **Novara e Vercelli**, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **18 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica** del giuoco del calcio, con **validità fino al termine del Corso**.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nelle province di **Novara e Vercelli**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università o di altro Istituto scolastico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2023/24 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;
 - b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Novara** e avrà una durata complessiva di **132 ore (28 ore in modalità online e 104 ore in presenza)**, secondo il seguente calendario:
- dal 27 gennaio al 1° febbraio;
 - dal 10 al 15 febbraio;
 - dal 24 febbraio al 1° marzo;
 - dal 10 al 15 marzo;
 - dal 24 al 29 marzo;
 - dal 7 al 12 aprile.

Gli esami si terranno dal 22 al 24 aprile 2025.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il sabato (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online si svolgeranno nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana, nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'AIAC fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico potrà autorizzare fino ad un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 40 ore** il corsista sarà **escluso** dal Corso.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **44 allievi** provenienti dalle graduatorie oltre ad eventuali sovrannumero. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risulterà **inferiore a 30**.
7. Saranno formate due graduatorie: la **graduatoria A**, stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A e la **graduatoria B**, riservata a quanti presenti nelle liste di censimento (dirigente-allenatore) degli ultimi tre anni fornite dai Comitati Regionali della FIGC. La graduatoria B sarà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) tesseramento nelle ultime tre stagioni sportive (2021/22, 2022/23 e 2023/24);
 - b) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni nella stessa società;
 - c) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni in società diverse.
- Come ulteriori discriminanti saranno valutati nell'ordine:
- d) laurea;
 - e) corso CONI-FIGC;
 - f) corso Grassroots Level E;
 - g) maggior età anagrafica.

Gli allievi provenienti da quest'ultima graduatoria potranno partecipare a un Corso Licenza D solo dopo due stagioni sportive dal conseguimento del titolo UEFA C.

Saranno ammessi a un test d'ingresso i primi 22 della graduatoria A (a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la maggiore età), i primi 38 della graduatoria B e le migliori 8 candidate.

Il **test d'ingresso** consisterà in una prova pratica di tecnica calcistica e in un colloquio condotto da tecnici delegati dal Settore Tecnico, che stabiliranno l'idoneità o meno all'ammissione al Corso. L'idoneità conseguita sarà ritenuta valida per un eventuale Corso successivo.

Saranno **ammessi** al Corso i primi 15 candidati idonei della graduatoria A, i primi 25 candidati idonei della graduatoria B e le migliori 4 candidate idonee.

Qualora non venisse raggiunto il numero di 25 candidati idonei dalla graduatoria B, l'elenco degli ammessi sarà integrato con candidati provenienti dalla graduatoria A e viceversa. Ad ulteriore integrazione saranno prese in considerazione eventuali altre candidate idonee e, previo test d'ingresso da svolgersi in un secondo momento, anche coloro che sono in graduatoria (alternativamente graduatoria B e graduatoria A), ma non ammessi al primo test d'ingresso.

8. Potranno essere ammessi al Corso, in **sovrannumero**:

- a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dalla FIGC;
- b) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate;
- c) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, entro la data di scadenza della domanda, per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it), allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;
- d) calciatori che abbiano partecipato a una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A;
- e) i responsabili delle prime squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, con qualifica Licenza D, che abbiano ottenuto la promozione in Serie D nella stagione sportiva 2023/24;
- f) allievi che provengono da Corsi precedenti non completati per aver svolto assenze superiori alle 14 ore e inferiori alle 40;
- g) allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati Allenatori UEFA C saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico. Sarà verificata tramite colloquio la **conoscenza della lingua italiana**.

9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **09/01/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza.** I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a) il Presidente dell'AIAC o un suo delegato;
 - b) un delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - c) il Coordinatore del SGS o un suo delegato.
11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it entro e non oltre tre giorni dalla data della pubblicazione.
12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'ufficio AIAC all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**
13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso che si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **722,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
16. Il Corso per l'abilitazione a UEFA C si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie, la Commissione composta dai docenti di tutte le materie d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione in alternativa alla bocciatura.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la **revoca dell'eventuale abilitazione conseguita**. Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Publicato in Firenze, 14/11/2024

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore / calciatrice;
- b) attività di allenatore;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

pt.	
4.00	· Serie A
3.00	· Serie B
2.50	· Serie C / Lega Pro / I Divisione
2.00	· Serie C2 / II Divisione · Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
1.50	· Serie A femminile · Serie D / Interregionale / CND
1.00	· Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti · Eccellenza
0.70	· Promozione · Serie A2 femminile / B femminile
0.50	· Prima Categoria · Serie C femminile
0.30	· Seconda Categoria · Serie D / Eccellenza femminile / Promozione femminile
0.10	· Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0.50	· Nazionale A
0.30	· Nazionale U23, Nazionale U21, Nazionale Olimpica e Nazionale A femminile
0.20	· Nazionali Giovanili maschili e femminili · Rappresentativa Serie B / Serie C / Serie D · Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

pt.	
3.00	· Responsabile Prima Squadra Eccellenza
2.00	· Responsabile Prima Squadra Promozione
1.00	· Responsabile Prima Squadra Prima Categoria · Responsabile Juniores Nazionale U19 · Responsabile Prima Squadra Serie C femminile
0.70	· Responsabile Prima Squadra Seconda Categoria · Responsabile Juniores Regionale U19 · Responsabile Prima Squadra D / Eccellenza / Promozione femminile
0.50	· Responsabile Prima Squadra Terza Categoria · Responsabile Juniores Provinciale U19
1.50	· Allenatore in Seconda Eccellenza
1.00	· Allenatore in Seconda Promozione
0.50	· Allenatore in Seconda Prima Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Nazionale U19 · Allenatore in Seconda Serie C femminile
0.35	· Allenatore in Seconda Seconda Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Regionale U19 · Allenatore in Seconda Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0.25	· Allenatore in Seconda Terza Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Provinciale U19
0.75	· Collaboratore Eccellenza
0.50	· Collaboratore Promozione
0.25	· Collaboratore Prima Categoria · Collaboratore Juniores Nazionale U19 · Collaboratore Serie C femminile
0.10	· Collaboratore Seconda Categoria · Collaboratore Juniores Regionale U19 · Collaboratore Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0.10	· Collaboratore Terza Categoria · Collaboratore Juniores Provinciale U19

c) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1.00	· Arbitraggio

d) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se in corso di validità e se si è in regola con la quota di iscrizione all'Albo.

pt.		vedi nota
5.00	· Terza Categoria	*
4.00	· Licenza D	
3.00	· Dilettante	
2.00	· Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2.00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	**
1.00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
5.00	· Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	***
2.50	· Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1.50	· Calcio a Cinque – Licenza A	****
1.00	· Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3.00	· Preparatore Atletico	*****
1.00	· Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2.00	· UEFA GK A / Portieri	*****
1.00	· UEFA GK B	
0.50	· Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0.50	· Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

pt.	
7.00	· Lauree magistrali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
6.00	· Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5.00	· Lauree triennali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
5.00	· Diploma ISEF
4.00	· Laurea magistrale (altre Facoltà)
3.00	· Laurea triennale (altre Facoltà)
1.00	· Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
- 2. Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
- 3. Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
- 5. Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
- 6. Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
- 8. Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 234
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 206/AA e n. 207/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano RISALITI, Guido RISALITI e della società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO RISALITI, in qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l., dal 10/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della US Sestri Levante 1919 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, con riferimento a Risaliti Guido, già titolare del 8,47% del capitale sociale dell'US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 9,47% del capitale sociale, e quindi per l'effetto detentore del 17,94% del capitale sociale, sul deposito della documentazione concernente le referenze bancarie attestanti i requisiti di solidità finanziaria in quanto pervenuta, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., ancorché integrata a seguito dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio in data 15 marzo 2024, dall'ulteriore documentazione afferente ai requisiti di solidità finanziaria trasmessa in data 28 marzo 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso ai sensi dell'art. 20-bis, 8° comma, delle N.O.I.F.;

In qualità di Socio della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l. già titolare del 51,08% del capitale sociale dell'US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 21,84% del capitale sociale, e quindi per l'effetto detentore del 72,92% del capitale sociale, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., l'attestazione di Banca Generali Private e per aver in data 28/03/2024 entro l'ulteriore termine di 15 giorni concesso dalla COAPS in data 15/03/2024 ai sensi dell'art. 20bis delle NOIF l'attestazione con quale la Banca Generali Private ha chiarito come la classe AA identifichi i "clienti che non sono cattivi pagatori e non hanno segnalazione in Centrale dei Rischi;

GUIDO RISALITI, in qualità di Socio della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l. già titolare del 8,47% del capitale sociale dell'US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 9,47% del capitale sociale, e quindi per l'effetto detentore del 17,94% del capitale sociale, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., ancorché integrata a seguito dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio in data 15 marzo 2024, dall'ulteriore documentazione afferente i requisiti di solidità finanziaria trasmessa in data 28 marzo 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso ai sensi dell'art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;

US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano RISALITI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, e dal Sig. Guido RISALITI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano RISALITI, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Guido RISALITI, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 61 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Dario CAFFARATTI, Mistral REVELLO, Edoardo FORNERO, Mattia CARONE e della società USD LUSERNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DARIO CAFFARATTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Luserna, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Mistral Revello, Edoardo Fornero e Mattia Carone, all'epoca dei fatti tesserati per la società F.C.D. Torre Pellice, di partecipare il giorno 11 giugno 2024 ad una seduta di allenamento presso le strutture della società dallo stesso rappresentata in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice; gli stessi calciatori, poi, sono stati tesserati per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

MISTRAL REVELLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

EDOARDO FORNERO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

MATTIA CARONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

USD LUSERNA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Dario Caffaratti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario CAFFARATTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD LUSERNA, e dai Sigg. Mistral REVELLO, Edoardo FORNERO e Mattia CARONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Dario CAFFARATTI, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mistral REVELLO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Edoardo FORNERO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mattia CARONE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD LUSERNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 236
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 215/AA al n. 228/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 14/AA del 5 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 14/AA del 5 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. GIOIESE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. GIOIESE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD HONEY SOCCER CITY SSDARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 38/AA del 22 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD HONEY SOCCER CITY SSDARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 38/AA del 22 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 54/AA del 29 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 54/AA del 29 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD MERAN WOMEN con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 55/AA del 29 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD MERAN WOMEN con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 55/AA del 29 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società SSD ARL FOOTBALL CLUB MATESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 5 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società SSD ARL FOOTBALL CLUB MATESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 5 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società POL. LUZZESE CALCIO 1965 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 64/AA del 7 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società POL. LUZZESE CALCIO 1965 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 64/AA del 7 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD LITTORIANA FUTSAL C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 66/AA dell'8 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD LITTORIANA FUTSAL C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 66/AA dell'8 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB S.C. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 71/AA del 19 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB S.C. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 71/AA del 19 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. ROTONDA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 89/AA del 26 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. ROTONDA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 89/AA del 26 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società MOLFETTA CALCIO SSD ARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 91/AA del 28 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società MOLFETTA CALCIO SSD ARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 91/AA del 28 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. Andrea Elvio CAVALIERE e dalla società ASD AVC VOGHERESE 1919 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 92/AA del 28 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, il Sig. Andrea Elvio CAVALIERE e la società ASD AVC VOGHERESE 1919 non hanno versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Andrea Elvio CAVALIERE e dalla società ASD AVC VOGHERESE 1919 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 92/AA del 28 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD REAL FOLIGNO C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 93/AA del 28 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD REAL FOLIGNO C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 93/AA del 28 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 143 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Goran KOCCMAN e della società ASD NK KRAS REPEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

GORAN KOCCMAN, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. N.K. Kras Repen, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 10.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso omesso di provvedere alla stipula di apposita polizza per la copertura assicurativa dell'evento "Open Day" e dei relativi partecipanti, organizzato dalla società dallo stesso rappresentata in data 4 luglio 2023 presso l'impianto sportivo gestito dalla stessa, in occasione del quale riportava un infortunio il calciatore minore sig. A. C., già tesserato per la A.S.D. N.K. Kras Repen;

ASD NK KRAS REPEN, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Goran Kocman;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Goran KOCCMAN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NK KRAS REPEN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Goran KOCCMAN, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD NK KRAS REPEN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 238 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 123/A della F.I.G.C., inerente la pubblicazione del testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024, ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/A

Si pubblica, in allegato, il testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

STATUTO FEDERALE

(approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024)

STATUTO DELLA FIGC

TITOLO I LA FEDERAZIONE

Art. 1 Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna, senza alcuna limitazione, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva e federale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
 - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
 - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
 - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
 - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
 - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.

3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.

4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva.

6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:

- 1) lo Statuto federale;
- 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
- 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

Art. 3

Funzioni e obiettivi della FIGC

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
- b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
- d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
- f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
- g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
- h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società, mediante gli organismi tecnici previsti dalla legge e dalla normativa federale. Il sistema di licenze, ove riguardi esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, è adottato, nel rispetto della legislazione vigente, previa intesa con la medesima Lega;
- i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali. Le suddette norme, ove riguardino esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, sono emanate, nel rispetto della legislazione vigente, previa intesa con la medesima Lega;
- j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
- k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normativa vigente, e il controllo sul loro rispetto. Eventuali principi informativi per il regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A meramente aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dall'adeguamento a norme dello Statuto federale, indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA o leggi vigenti, sono emanati previa intesa con la medesima Lega;
- l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
- m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
- n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.

2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

Art. 4 **Funzionamento della FIGC**

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva,

all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.

2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.

3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

Art. 5 **Organizzazione della FIGC**

1. La FIGC ha sede in Roma.

2. Sono organi della FIGC:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice-Presidenti;
- d) il Comitato di presidenza;
- e) il Consiglio federale;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei revisori dei conti.

3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega. La organizzazione periferica o territoriale della FIGC, ove costituita, disporrà di organi con un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio Federale.

Art. 6 **Uffici della FIGC**

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

Art. 7

Le Società

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, non professionisti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata secondo la legislazione vigente. I regolamenti federali e le NOIF prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.
4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.
7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

Art. 8

Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, previa intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie A ove riguardino esclusivamente le società della medesima Lega. In

particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.

2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

Art. 9

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
3. Le Leghe organizzano, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. Le Leghe definiscono, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.
9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 10

Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.
2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer. E' data facoltà alla LND di istituire altri propri Dipartimenti, con le modalità stabilite dal Regolamento della Lega.
3. Fatte salve le competenze esercitate direttamente dalla FIGC, la gestione dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio Femminile è demandata alla LND attraverso apposito Dipartimento o Divisione, con autonomia organizzativa. Eventuali modifiche alla gestione organizzativa dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio Femminile sono adottate con determinazione del Consiglio Federale a maggioranza qualificata.

La gestione dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio a Cinque è demandata alla LND attraverso la Divisione Calcio a Cinque, formata dalle Società disputanti i campionati nazionali corrispondenti, dotata di autonomia organizzativa e inquadrata nella stessa LND salvo diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata.

Le Divisioni sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alle Divisioni l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND, con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale della LND.
5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

Art. 11

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione,

occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

Art. 12

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.

2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.

3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

TITOLO II

LE FUNZIONI

A. FUNZIONI TECNICHE

Art. 13

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.

4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

Art. 14 **Settore tecnico**

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

Art. 15 **Settore per l'attività giovanile e scolastica**

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime possono essere inquadrati nella LND con determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto e partecipano,

ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.

3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, con il parere favorevole del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.
Il Presidente Federale può, in qualsiasi momento, revocare la nomina del Coordinatore Federale o del Coordinatore Provinciale.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe. Il Consiglio Federale, con delibera adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, può determinare l'inquadramento delle società che operano esclusivamente nel Settore per l'attività giovanile e scolastica all'interno della LND.

Art. 16

Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi

Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 17

Tutela medico-sportiva

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 18

Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del

bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 19

Controlli sulle società

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e

principi approvati dal CONI, e secondo la normativa vigente in materia. La FIGC è tenuta ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione è obbligata per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI, e gli organi dallo stesso preposti al controllo, facciano richiesta.

2. I compiti di cui al comma precedente sono svolti dagli organismi tecnici previsti dalla legge e dalla normativa federale.

3. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III LA STRUTTURA

A. L'ASSEMBLEA

Art. 20

Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea ed a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati atleti e tecnici, tesserati e in attività, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e

l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIGC.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto dai Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 36%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in ragione del 18% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del 6% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del 12% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Italiana Calcio Professionistico, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20% e i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.
9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.
10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.

Art. 21 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, In caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.
3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.
4. L'assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento e mediante successiva pec ovvero a mezzo raccomandata a/r trasmessa ai delegati assembleari. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le

candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

Art. 22

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari. In seconda convocazione l'Assemblea federale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 24, comma 11. L'Assemblea federale straordinaria non elettiva è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Delegati aventi diritto a voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Federali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.

Art. 23

Funzioni dell'Assemblea

1. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerienze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 24

Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale, anche su materie non delegabili. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 11. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario e dall'altro Vice-Presidente.
9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento

dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.

10. I Presidenti e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

11. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, questi ultimi laddove la FIGC costituisca una propria organizzazione periferica ai sensi dell'art. 5.3 primo capoverso del presente Statuto, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà dei voti assembleari.

Art. 25 **Comitato di presidenza**

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 26 **Elezione e composizione del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di venti componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di quattro per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, due per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, due per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i

consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voto il Presidente dell'AIA e i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, il Presidente del Settore tecnico, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica e il Presidente della Divisione Serie B Femminile.
3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici federali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.
4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.
5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente

federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, agli organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, ferma restando la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto al precedente comma 1, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 27

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emanava i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
 - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;

- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) coordina l'attività agonistica organizzata dalle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
- e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- l) nomina i componenti degli organismi tecnici federali di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- n) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
- o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari straordinari stabilendone i poteri;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) approva gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- v) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

3 bis. Le norme che riguardano esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ad eccezione di quelle relative ai controlli sulle società, sono emanate dal Consiglio Federale d'intesa con la medesima Lega.

3 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera d) del comma 3 per le delibere sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, in tutti i casi in cui è prevista l'intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nell'eventualità di mancato raggiungimento della stessa in Consiglio Federale continua ad applicarsi la normativa in vigore. Nel caso di mancata intesa su una deliberazione annuale obbligatoria, rimane in vigore la formulazione già approvata per la stagione sportiva precedente.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma

scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 28 **Decadenza organi federali**

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 28 bis **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
 - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
 - h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

E. CARICHE FEDERALI

Art. 29 **Requisiti, incompatibilità e gratuità**

1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale,

possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento. Non possono altresì essere eletti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Con riferimento ai requisiti previsti al precedente art. 11, comma 3, possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali.

1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.

1quater. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli

organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.

5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale.

TITOLO IV LE GARANZIE

Art. 30

Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto

disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi della normativa vigente o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

Art. 32 **Ufficiali di gara**

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa, amministrativa, gestionale e tecnica, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.
5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.
6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.
8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

Art. 33
Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricsuzione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:

- a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia

se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

Art. 34

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;
- e) la Procura Federale;

- f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.
5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.
6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.
7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.
8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.
9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.
10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.
11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:
- a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;
 - b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.
- Inoltre la Corte federale di appello:
- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
 - b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;
 - c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;
 - d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
 - e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.
13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.
15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo.

3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

- e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
 - g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:
- a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 36

Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori *contabili* o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 37

Revisione dello Statuto

1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 38
Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.
- II. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.
- III. L'operatività della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC) termina con l'insediamento della Commissione prevista dall'art. 13 bis del decreto legislativo n. 36/2021.



Roma, 15 novembre 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 30

**Oggetto: D. L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale -
Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 44-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 44 – 2024

Oggetto: D. L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale - Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 167 dello stesso 14 novembre, recante una proroga al 12 dicembre 2024 per aderire al concordato preventivo biennale e modifiche alla norma recata dall'art. 2-bis, del D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, introdotto con la Legge di conversione n. 143, del 7 ottobre 2024.

L'art. 1 del D. L. n. 167 riapre i termini di adesione al concordato preventivo biennale, già scaduti con il 31 ottobre 2024, fino al 12 dicembre 2024.

Della proroga possono beneficiarne i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale – cpb -.

L'accesso alla proroga è vincolato alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

L'adesione entro il 12 dicembre 2024 **non** è consentita, però, nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minor imponibile e, comunque, un minor debito d'imposta ovvero un maggior credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

Si tratta, quindi, di una blindatura della dichiarazione già prodotta, fermo restando che la proroga è riservata ai soli soggetti concordatari biennali ISA con esclusione, quindi, dei soggetti forfettari e con esclusione dei soggetti che hanno presentato una dichiarazione tardiva nei 90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre 2024.

L'art. 2 del D. L. n. 167, reca modifica alla normativa che ha introdotto la corresponsione ai lavoratori dipendenti che fruiscono di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro, di un bonus, inserito nella 13^a mensilità, di 100,00 euro.

La precedente normativa prevedeva che il lavoratore dovesse avere a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed almeno un figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto o adottivo o affidato, oppure un solo figlio in caso di famiglia monogenitoriale.

La modifica apportata **elimina la condizione della presenza del coniuge**, per cui una delle condizioni per fruire del beneficio è quella che il lavoratore abbia, a prescindere dall'esistenza o meno di un coniuge, "almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottato o affiliato o affidato".

E' stato poi aggiunto dopo il comma 2, dell'art. 2-bis, del D. L. n. 113, del 9 agosto 2024, il comma 2-bis così formulato: "L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente, sia beneficiario della stessa indennità". Viene di fatto introdotta una incumulabilità dell'indennità all'interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione.

Infine, è stato modificato il comma 4 dell'art. 2-bis del D. L. n. 113, che prevedeva che "i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità..... su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del **coniuge** e dei figli...". La modifica riguarda l'obbligo dell'indicazione "del codice fiscale del coniuge **o del convivente** e dei figli".

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore ed è rapportata al periodo di lavoro.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 68 SGS del 14/11/2024

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 Luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

ABRUZZO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Pulcini Misti (2014/2015)		
GALLO SOFIA	21/09/2013	SSD VIRTUS ANXANUM SRL

CALABRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2012/2013)		
OLIVA FRANCESCA	27/06/2011	ASD SAN PAOLO 1998
Pulcini Misti (2014/2015)		
CALCAGNO NICOLE	09/10/2013	ASD SAN PAOLO 1998
FRUSTACI EVELYN	30/12/2013	ASD PROMOSPORT TAVERNA
BENVENUTO SARAH	07/10/2013	FCD GUARDAVALLE SOCCER CLUB
USALJ GIOIA FILOMENA	12/02/2013	FCD GUARDAVALLE SOCCER CLUB

CAMPANIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2010/2011)		
ANZELMO MARIAPIA	21/09/2009	ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER
CIRINO ANNA	11/10/2009	ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER
SPINIELLO SARA	02/03/2009	ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER
ASCIONE ANGELA	01/12/2009	ASD ACADEMY PRO CALCIO DONNE
MONFREGOLA VERONICA	13/07/2009	ASD ACADEMY PRO CALCIO DONNE

FRIULI VENEZIA GIULIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 1°Anno (2013)		
BRANDES MARTINA	26/09/2012	ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO
PREKPALAJ NOEMI	18/07/2012	ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO

ARAMINI	ALESSIA	22/05/2013	ASD SAMPIERDARENESE
PAPINI	NICOLE	09/12/2013	ASD SAMPIERDARENESE

LOMBARDIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 14 (2011)			
PORTESI	VALENTINA	27/08/2008	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ROSA	LINDA	10/04/2008	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ZUCCHI	CHIARA	02/03/2008	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ARCHETTI	IRENE	03/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BRUNETTI	AURORA	18/11/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CORBI	CHIARA	03/07/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CRSCINI	LUCIA	31/03/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
DONINI	ELISA	20/04/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
GOBBI	BENEDETTA	20/04/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
GOTTI	SOFIA	29/12/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
LOMBARDO	AMBRA	05/08/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MIGLIORATI	LINDA	05/07/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MONTANARI	GIORGIA	14/11/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PADERNO	AGATA	09/06/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PALETTI	ANNACHIARA	25/12/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PINTOSSI	VIOLA	04/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PIPPA	CAROL	22/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RASULO	FRANCESCA	02/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ROSSI	MICHELLE	20/04/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TEDOLDI	STELLA	16/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BACIS	ANNA	26/04/2010	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BERTENGGHI	SOFIA	20/03/2010	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CUEL	GINEVRA	25/11/2010	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
Esordienti 1°Anno (2013)			
CIRELLI	CAMILLA	03/07/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CODATO	VIOLA	25/07/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
KUKA	MATILDE	23/04/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MASSARO	SOFIA CLAUDIA	05/07/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MELZANI	VIOLA	24/10/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ORIZIO	CLOTILDE	13/08/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PIOVANELLI	SOFIA	21/08/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PRETI	MARTINA	30/01/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RIZZI	ANNA	26/04/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TRAININI	ALESSIA	30/10/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VOLPI	VIOLA	24/03/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ZANINI	ANGELA	29/10/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
Esordienti 2°Anno (2012)			
DAY	VIOLET GRACE	20/01/2010	SSD ARL OROBICA CALCIO BERGAMO
MAZIANE	MALAK	13/01/2010	SSD ARL OROBICA CALCIO BERGAMO
Pulcini Misti (2014/2015)			
BRUSADELLI	ALICE	08/08/2013	ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SRL
Pulcini 1°Anno (2015)			
CASERMIERI	GIORGIA	01/11/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CASTELLANI IURAC	ANDREA EVELINA	10/06/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CORNACCHIA	AGATA	08/05/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
GIUSTACCHINI RIBEI	GLORIA	14/02/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MADAFARRO	BEATRICE	10/09/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MALAGNI	VIOLA	28/05/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MARCHINA	GIORGIA	15/03/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
OLIVARI	BEATRICE	05/07/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PENOCCHIO	SARA	11/08/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PICCO	MIRIAM	16/05/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RADICI	CAMILLA	20/08/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RIBERA	EMMA	06/07/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
STEGARESCU	GIULIA	28/10/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TERILLI	ANDREA	06/02/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VENTURI	EMMA SOPHIE	30/07/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ZANETTI	ANGELICA	18/01/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD

Pulcini 2°Anno (2014)

CIGALA	LIVIA PIERA AGAPE	09/04/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ABBA LEGNAZZI	CLEMENTINA	29/04/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ABBATE	ANITA	06/11/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
AVEROLDI	CRISTINA	11/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BETTONI	AURORA	06/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BONOMETTI	ALESSIA	01/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BUFFONI	CECILIA	12/08/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CRISTIG	AMELIA MARIA	25/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
DI STANIO	LISA	20/06/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MESA	IRENE	03/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MICHELINI	CLOE	28/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MURGIA GATTI	ZOE	05/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
NEAGU	ALESSIA ISABELLA	29/07/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PARRINO	MARGHERITA	09/03/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PERINI	GRETA	27/08/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PIZZURRO	CLARA	17/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RENZI	SOFIA	19/06/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ROSSETTI	FEDERICA	17/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TABONI	ALICE	21/04/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VASSALLI	FRANCESCA	22/03/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
DALLERA	SOFIA	18/10/2013	ASD PRO FERRERA

Primi Calci (2016)

ATTA	HAMSA YOUSRI	08/07/2015	ASD PRO FERRERA
GIUSTACCHINI	SILVIA	15/09/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MONTANARI	FRANCESCA	29/07/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
QUATTROCCHI	ASIA	11/02/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RECCHIA	NINA	26/02/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RODONDI	GIULIA	14/03/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
SOKOLI	SARAH	05/09/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
SPANO	GIORGIA	13/02/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VELARDI	NICOLE	16/11/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD

PIEMONTE VAL D'AOSTA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti Misti (2012/2013)**

CATTANEO	AURORA	16/11/2010	ASD UNION NOVARA
KOSAR	ZEYNEPNUR	06/07/2010	USD VARZESE
KHIRAT	IBTISSAM	19/04/2011	GSD AURORA

Pulcini Misti (2014/2015)

FROLDI	LUCIA	23/01/2013	ASD BOYS E GIRLS CALCIO
OLIVERI	SOFIA	01/01/2013	ASD BOYS E GIRLS CALCIO
PASTORINO CRISTIAN	GAIA	14/09/2013	ASD BOYS E GIRLS CALCIO
CIAMPARINI	SOFIA	28/12/2013	USD VARZESE
SCARPACE	VIOLA	14/11/2013	USD VARZESE

PUGLIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Under 15 (2010/2011)**

CONTE	MARILA	29/11/2009	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
-------	--------	------------	-------------------------

SARDEGNA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti Misti (2012/2013)**

BELLU	ANITA	28/12/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CUCCARU	MARIA	20/08/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
IDILI	ELEONORA	22/01/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MOCCI	ANITA	30/10/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MASIA	LAURA	27/03/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
GANADU	SARA MARIA	14/05/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
GRANDI	NICOL	24/01/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
PIRAS	MELISSA	13/09/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
SANNA	RAFFAELA	23/07/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
SOLINAS	SIRYA	16/08/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO

Pulcini Misti (2014/2015)

CAMPUS	MARIA AURORA	05/10/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CURRELI	GIADA	22/01/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
IDINI	REBECCA	26/04/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
YOUNGOU	AMINA	29/06/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
LONGOBARDI	FRANCESCA	17/05/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
LUBINU	BEATRICE	20/07/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MASALA	MARIA TERESA	14/09/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MURA	KAROL	07/12/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
PINNA	MAIA GRETA	21/11/2013	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CONCAS	MARTA	21/01/2013	ASD POLISPORTIVA ISILI 1968
PISU	EMMA MARIA	23/01/2013	ASD GS IGLESIAS CALCIO

Primi Calci (2016)

BARROCCU	LAVINIA LARA	02/07/2015	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CACCIOTTO	CHLOE	29/06/2015	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MANCA	MARTINA	20/10/2015	TORRES SRL

SICILIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Under 15 (2010/2011)**

BERRICHE	BESMA	28/12/2009	ASD SPORTING CASALE
FRIPPA	GIUSY AGATA	04/03/2009	ATLETICO MEGARA 1908 SSD ARL

Esordienti Misti (2012/2013)

GAROFALO	SERENA	15/06/2010	ASD PIANETA CALCIO
----------	--------	------------	--------------------

TOSCANA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Pulcini Misti (2014/2015)**

LORENZONI	MIA	10/04/2013	ASD SIENA CALCIO FEMMINILE
MARCONI	ALESSIA	28/01/2013	ASD SIENA CALCIO FEMMINILE

UMBRIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti 1°Anno (2013)**

BELLANTI	OLIVIA	18/03/2012	ASD MADONNA DEL LATTE
GALVANI	ALICE	30/08/2012	ASD MADONNA DEL LATTE
MOUDABER	INES	24/01/2012	ASD MADONNA DEL LATTE

Pulcini Misti (2014/2015)

GARREFFA	GIUDITTA	27/09/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
MENICONI	ARIANNA	20/08/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
MOLINARI	MARGHERITA	09/05/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PAGNOTTINI	LETIZIA	19/03/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PALOMBI	EMMA	27/10/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PASTORELLI	GAIA	06/07/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PERGOLARI	GINEVRA	11/02/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
CESARINI	VIOLA	07/07/2013	SSD NUOVA ALBA ARL
PIVOTTI	MAIA	28/02/2013	SSD NUOVA ALBA ARL

Pulcini 1°Anno (2015)

SCACCETTI	MARIA	16/01/2014	TERNANA WOMEN SSD ARL
-----------	-------	------------	-----------------------

VENETO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 2°Anno (2012)			
BELLINASO	CATERINA	17/11/2010	REAL VICENZA SRL
CALARCO	GRETA	02/03/2010	REAL VICENZA SRL
CRACCO	EMMA	21/04/2010	REAL VICENZA SRL
DE BARI	ANITA	12/11/2010	REAL VICENZA SRL
DONADELLO	CAMILLA	04/01/2010	REAL VICENZA SRL
RAMPAZZO	ANNA	20/12/2010	REAL VICENZA SRL
TECCHIO	MARGARETH	22/04/2010	REAL VICENZA SRL
VALZAN	GIULIA	02/01/2010	REAL VICENZA SRL
Pulcini Misti (2014/2015)			
MION	AMBRA	21/03/2013	ASD PRO ATHLETIC
POLATO	NICOLE	27/12/2013	ASD PRO ATHLETIC
Primi Calci (2016)			
FUGA	LETIZIA	27/02/2015	ASD PRO ATHLETIC
BARBONI	CLOE	09/12/2015	ASD ROVIGO WOMEN
SLAVIERO	ALESSIA	20/08/2015	ASD ROVIGO WOMEN
SLAVIERO	SERENA	20/08/2015	ASD ROVIGO WOMEN

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47
Stagione Sportiva 2024 - 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 69/SGS del 15 Novembre 2024

TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2024/2025

*Attività Nazionale Giovanile di Calcio a Cinque
Under 13*

SOCIETÀ PARTECIPANTI

di seguito le società partecipanti al torneo nazionale U13 Futsal Elite stagione 2024/2025 secondo quanto previsto dal CU n° 13 SGS del 08/08/2024

Regione	n.	Nome Società
Abruzzo	1	A.S.D. ACADEMY CELANO
Abruzzo	2	ASD FUTSAL CLUB MONTESILVANO
Abruzzo	3	ASD FUCENSE
Abruzzo	4	ASD RIPA TEATINA
Abruzzo	5	ASD ASTRA
Abruzzo	6	SGT SPORT CALCIOA5
Abruzzo	7	CITTA' DI CHIETI
Abruzzo	8	ASD FENICE ACADEMY
Basilicata	9	ASD SPORTING MARCONIA
Basilicata	10	ASD ASSOPOTENZA
Basilicata	11	ASD HELLAS VULTURE
Basilicata	12	ASD LYKOS
Basilicata	13	CITTÀ POTENZA CALCIO A 5
Basilicata	14	ASD INVICTA MATERA
Calabria	15	ASD PANTERE NERE CATANZARO
Calabria	16	POLISPORTIVA REAL COSENZA ETS
Calabria	17	US CATANZARO 1929 SRL
Calabria	18	SEGATO SSD ARL
Calabria	19	SSD KENNEDY J F AQUILE 1965
Calabria	20	ASD VIGOR CATANZARO
Calabria	21	A.S.D.E. COSCARELLO CASTROLIBERO
Calabria	22	A.S.D. COSTA DEL LIONE C5
Campania	23	SSD FELDI EBOLI
Campania	24	PARTHENOPE FUTSAL ASD
Campania	25	ASD DIESSE
Campania	26	ARCI UISP SCAMPIA ASD
Campania	27	A.S.D. MEMORY GIACOMO CARACCILO
Campania	28	ASD BENEVENTO 5
Campania	29	A.S.D. SPORTING SALA CONSILINA
Campania	30	ASD MARCIANISE FUTSAL ACADEMY
Campania	31	ASD NAPOLI FUTSAL
Emilia-Romagna	32	SPES BORGOTREBBIA SSD ARL
Emilia-Romagna	33	X MARTIRI ASD
Emilia-Romagna	34	ACADEMY TERRE DI CASTELLI
Emilia-Romagna	35	GUASTALLA CALCIO
Emilia-Romagna	36	BALCA POGGESE SSDARL
Emilia-Romagna	37	SANPAIMOLAG
Emilia-Romagna	38	ASD PROGETTO INTESA ALL CAMP

Emilia-Romagna	39	BOLOGNA F.C. 1909
Friuli-Venezia Giulia	40	UDINESE CALCIO
Friuli-Venezia Giulia	41	ASD SPAL CORDOVADO
Friuli-Venezia Giulia	42	A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
Friuli-Venezia Giulia	43	ASD POLISPORTIVA OPICINA
Lazio	44	SSD SAMAGOR ARL
Lazio	45	SS ROMULEA A.S.D.
Lazio	46	CIOLI ARICCIA C5
Lazio	47	ASD REAL CIAMPINO ACADEMY
Lazio	48	ASD ECOCITY FUTSAL GENZANO
Lazio	49	HISTORY ROMA 3Z 1983
Lazio	50	A.S.D. ALBANO CALCIO A 5
Lazio	51	A.S.D. SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO C5
Lazio	52	SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL
Lazio	53	ITALPOL
Lazio	54	ASD SPORTING CLUB MARCONI
Liguria	55	CITTA' GIARDINO MARASSI
Liguria	56	CDM FUTSAL
Lombardia	57	SEMPIONE HALF 1919 SSD SRL
Lombardia	58	ASD CALCIO CANEGRATE
Lombardia	59	VARESINA SPORT C.V. SSDARL
Lombardia	60	ROGOREDO84 ASD
Lombardia	61	ASD MGM 2000
Lombardia	62	POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO SRL SD
Lombardia	63	G.S. VILLA S.S.D.R.L.
Lombardia	64	ASD CARUGATE CALCIO
Lombardia	65	CENTRO SCHIAFFINO
Lombardia	66	SSD AUSONIA 1031
Lombardia	67	COMO 1907
Lombardia	68	AURORA SERIATE 1967
Lombardia	69	ATALANTA B.C. SRL
Lombardia	70	GSD AFFORESE
Lombardia	71	ACCADEMIAISOLABERGAMASCA
Lombardia	72	ASD ORCEANA CALCIO
Lombardia	73	USD VISCONTINI
Lombardia	74	FROG MILANO
Lombardia	75	USD BRENO
Lombardia	76	CLUB MILANO SSD
Lombardia	77	SSD TRITIUM CALCIO 1908
Lombardia	78	ACD FROG MILANO
Lombardia	79	MANTOVA CALCIO A 5 SSDRL
Lombardia	80	ENERGY SAVING FUTSAL
Marche	81	ASD RECANATI CALCIO A 5
Marche	82	A.S.D. BULDOG T.N.T. LUCREZIA

Marche	83	SSDARL ITALSERVICE C5
Molise	84	ASD MIRABELLO CALCIO
Molise	85	CLN CUS MOLISE
Molise	86	CHAMINADE CAMPOBASSO A.S.D.
Piemonte	87	ASD SERMIG
Piemonte	88	JUVENTUS FOOTBALL CLUB
Piemonte	89	BORGOSIESIA CALCIO ASD
Piemonte	90	US IVREA CALCIO ASD
Piemonte	91	ELLEDI FC SSD RL
Piemonte	92	SSD L84 SRL
Piemonte	93	A.C.D. LUCENTO TORINO
Piemonte	94	CHISOLA CALCIO
Valle d'Aosta	95	AOSTA CALCIO 511
Puglia	96	ASD REAL CAROVIGNO
Puglia	97	ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
Puglia	98	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
Puglia	99	ASD BULLDOG CAPURSO
Puglia	100	POLISPORTIVA FORTITUDO CASTELLANETA
Puglia	101	A.S.D. FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO
Puglia	102	A.S.D. SPORT SAMMICHELE
Puglia	103	A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB
Puglia	104	A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI
Puglia	105	S.S.D. SPORT FIVE A R.L.
Puglia	106	A.P.D. SAMMICHELE 1992
Puglia	107	ESPERIA MONOPOLI S.S.D.
Sardegna	108	TORRES 1903
Sardegna	109	ASD CALCIO TORTOLÌ
Sardegna	110	ASD CS GIGI RIVA
Sardegna	111	ASD C'È CHI CIAK
Sardegna	112	POLIS. ASD QUARTU CALCIO A 5
Sardegna	113	ASD BRUNO SELLERI CITTÀ DI OLBIA
Sardegna	114	ASD PURI E FORTI
Sardegna	115	US ORISTANESE
Sardegna	116	ASD CUS SASSARI
Sardegna	117	A.S.D. MONASTIR 1983
Sicilia	118	USD LA MERIDIANA
Sicilia	119	ASD TEAM CALCIO
Sicilia	120	FORTITUDO BAGHERIA
Sicilia	121	BUON PASTORE
Sicilia	122	A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012
Sicilia	123	ASD PALERMO CALCIO A5
Sicilia	124	MESSINA FUTSAL
Sicilia	125	FCD BELICE SPORT
Sicilia	126	ASD CITTA DI TRAPANI CALCIO

Sicilia	127	SSD FAIRPLAY MESSINA
Sicilia	128	SSD SCICLI BRUFFALORI A.R.L.
Sicilia	129	ASD ISPICA FOOTBALL CLUB
Sicilia	130	ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB
Sicilia	131	RENZO LO PICCOLO TERRASINI
Sicilia	132	S.S.D. ACADEMY PALERMO CALCIO SRL
Sicilia	133	ASD PGS VILLAUREA
Sicilia	134	A.S.D.VIAGRANDE C/5
Sicilia	135	SSD META CATANIA C5
Sicilia	136	ASD VIVI DON BOSCO
Sicilia	137	A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI
Sicilia	138	ASD NUOVA IGEA VIRTUS 963015
Toscana	139	TAU CALCIO ALTOPASCIO SSD A RL
Toscana	140	A.S.D. PRATO CALCIO A 5
Toscana	141	MIDLAND GLOBAL SPORT
Umbria	142	ASD FUTSAL TERNANA
Umbria	143	ASD DUCATO SPOLETO
Veneto	144	A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA
Veneto	145	A.S.D. MARCA FUTSAL MONTEBELLUNA
Veneto	146	ASD ANTENORE SPORT PADOVA
Veneto	147	A.S.D. ALTOVICENTINO FUTSAL - MATR. 913119
Veneto	148	LIVENTINAOPITERGINA NEXTG
Veneto	149	PETRARCA CALCIO A CINQUE SRL SSD
Veneto	150	MESTREFENICE C5 S.S.D. A R.L.
Veneto	151	ASD FUTSAL CORNEDO

Pubblicato in Roma il 15/11/2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci